



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2468

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda
per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012

Indice

1. DDL S. 2468 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2468	4
1.2.2. Testo approvato 2468 (Bozza provvisoria).....	29
1.3. Trattazione in Commissione	30
1.3.1. Sedute	31
1.3.2. Resoconti sommari	32
1.3.2.1. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)	33
1.3.2.1.1. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 113 (pom.) del 14/07/2016	34
1.3.2.1.2. 3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/09/2016	41
1.4. Trattazione in consultiva	55
1.4.1. Sedute	56
1.4.2. Resoconti sommari	57
1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	58
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/07/2016	59
1.4.2.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	63
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 629 (ant.) del 21/09/2016	64
1.5. Trattazione in Assemblea	69
1.5.1. Sedute	70
1.5.2. Resoconti stenografici	71
1.5.2.1. Seduta n. 703 (pom.) del 18/10/2016	72

1. DDL S. 2468 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2468
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012

Titolo breve: Ratifica Accordo Italia-Bermuda informazioni materia fiscale

Iter

18 ottobre 2016: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

C.3529 approvato

S.2468 approvato definitivamente. Legge

Legge n. [216/16](#) del 3 novembre 2016, GU n. 276 del 25 novembre 2016.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le **Paolo Gentiloni Silveri** (Governo **Renzi-I**)

Di concerto con

Ministro della giustizia [Andrea Orlando](#) , Ministro dell'economia e finanze [Pietro Carlo Padoa-Schioppa](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Trasmesso in data **6 luglio 2016**; annunciato nella seduta ant. n. 656 del **7 luglio 2016**.

Classificazione TESEO

RATIEI

ACCERTAMENTI FISCALI

Relatori
Relatore alla Commissione Sen. [Paolo Corsini \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 14 luglio 2016).
Relatore di maggioranza Sen. [Paolo Corsini \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 115 del 28 settembre

2016 .

Deliberata rich

Assegnazione
Assegnato alla **3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 12

luglio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 658 del 12 luglio 2016.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2468

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2468

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (GENTILONI SILVERI)

di concerto con il **Ministro della giustizia** (ORLANDO)
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (PADOAN)

(*V. Stampato Camera n. 3529*)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 luglio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 luglio 2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda
per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

Art. 2.

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DI BERMUDA
PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Bermuda (autorizzato dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord)

nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione dell'Accordo

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi inteme delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, ivi compresi le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la verifica, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali in relazione a dette persone. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e saranno considerate riservate secondo le modalità previste all'Articolo 8.

2. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi e dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscono o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

ARTICOLO 2

Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.



ARTICOLO 3

Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle società;
- l'imposta regionale sulle attività produttive;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- l'imposta sulle successioni;
- l'imposta sulle donazioni;
- le imposte sostitutive;

b) in Bermuda:

- le imposte dirette di ogni genere e denominazione.

2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga istituita in ciascun territorio dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte elencate al comma 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4

Definizioni

1. Nel presente Accordo:

- a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
- b) "Bermuda" designa le isole di Bermuda;
- c) "piano comune d'investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica.



- d) "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- e) "autorità competente" designa, nel caso dell'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, nel caso di Bermuda, il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato del Ministro;
- f) "Parte contraente" designa, come il contesto richiede, l'Italia o Bermuda;
- g) "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti;
- h) "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguitabile secondo il diritto penale della Parte richiedente;
- i) "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione, documentazione o registrazione in qualunque forma;
- j) "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- k) "persona" comprende una persona fisica, una società, qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione, o ogni altra associazione di persone;
- l) l'espressione "piano o fondo comune d'investimento collettivo" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune d'investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico". Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;



- m) l'espressione "società quotata in Borsa" designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
- n) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;
- o) l'espressione "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;
- p) "Parte interpellata" designa la Parte del presente Accordo cui è richiesto di fornire o che ha fornito le informazioni in risposta ad una richiesta;
- q) "Parte richiedente" designa la Parte del presente Accordo che presenta una richiesta di informazioni o che ha ricevuto le informazioni dalla parte interpellata;
- r) "imposta" designa le imposte cui si applica il presente Accordo.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte contraente sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte contraente.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente di una Parte interpellata provvede a fornire su richiesta scritta della Parte richiedente le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nel territorio della Parte interpellata.



2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, la Parte interpellata utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti per le finalità del presente Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

- a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che opera in qualità di agente o fiduciario;
- b) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, "Anstalten" e altre persone, comprese, nei limiti previsti dall'Articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei *trust*, le informazioni su costituenti, fiduciari, beneficiari e guardiani; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari.

5. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o ai fondi d'investimento collettivo pubblici, a condizione che dette informazioni possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono presumibilmente rilevanti per la richiesta:

- a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;



- b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;
- c) la natura ed il tipo delle informazioni richieste, compresa una descrizione della prova specifica ricercata e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni;
- d) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni e le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano rilevanti per l'amministrazione o l'applicazione della legislazione interna della parte richiedente;
- e) i fondati motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano presenti nel territorio della parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
- f) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso o abbiano il controllo delle informazioni richieste;
- g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme al presente Accordo nonché alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente e che, qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa;
- h) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

7. L'autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile all'autorità competente della Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

- a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; e



- b) Qualora l'autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni, o qualora l'autorità competente della parte interpellata rifiuti di fornire le informazioni, essa deve immediatamente informare l'autorità competente della Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Articolo 6

Verifiche fiscali all'estero

1. La Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata in relazione ad una richiesta di informazioni per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della Parte richiedente deve notificare all'autorità competente della Parte interpellata l'ora e il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate.
2. Su richiesta dell'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata.
3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorità competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all'effettuazione della verifica fiscale sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se:
 - (a) la richiesta non è conforme al presente Accordo;



- (b) la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà; oppure
- (c) la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata.

Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Le informazioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 non costituiscono un siffatto segreto o processo per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:

- a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o
- b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.

4. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

5. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che, nel caso in cui le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, detta Parte non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione o alla propria normale prassi amministrativa.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto ad un nazionale o a un cittadino della Parte richiedente nelle stesse circostanze.



Articolo 8

Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti contraenti sono tenute riservate e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano ufficialmente le finalità specificate nell'Articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità, comprese le decisioni di ricorsi, o per il controllo delle finalità precedenti. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
2. Le informazioni non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.
3. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione.

Articolo 9

Costi amministrativi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro necessari per soddisfare la richiesta di informazioni) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà preventivamente l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano straordinari.

I "costi straordinari" non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10

Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.



Articolo 11

Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare le procedure da utilizzare ai sensi degli Articoli 5 e 6.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Accordo.
4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono scambiati non appena possibile.
2. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra per iscritto il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica e a partire da tale data avrà effetto:
 - (a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e
 - (b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1 per i periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa o, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.



Articolo 13

Denuncia

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia di una delle Parti contraenti.
2. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per iscritto per via diplomatica o tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte contraente.
3. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente.
4. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo. Tutte le richieste ricevute fino alla data effettiva della denuncia dell'Accordo saranno trattate in conformità alle disposizioni dell'Accordo stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dalle rispettive Parti contraenti, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a LONDRA..... il 23/IV.... 2012, in duplice esemplare, ciascuna nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DI BERMUDA



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF BERMUDA
FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAXES**

The Government of the Italian Republic and the Government of Bermuda (as authorised by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

Desiring to facilitate the exchange of information with respect to tax matters

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
SCOPE OF AGREEMENT**

1. The competent authorities of the contracting parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the contracting parties concerning the taxes and the tax matters covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, verification, enforcement, recovery or collection of tax claims with respect to persons subject to such taxes, or the investigation or prosecution of tax matters in relation to such persons. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8.

2. The rights and safeguards secured to persons by the laws and administrative practice of the requested party remain applicable to the extent they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

**ARTICLE 2
JURISDICTION**

A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.



ARTICLE 3
TAXES COVERED

1. The taxes covered by this Agreement are:

(a) in the case of Italy:

- the personal income tax;
- the corporate income tax;
- the regional tax on productive activities;
- the value added tax;
- the inheritance tax;
- the gift tax;
- the substitute taxes;

(b) in the case of Bermuda:

- direct taxes of every kind and description.

2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed by either territory after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, any of the taxes listed in sub-paragraph 1. The competent authorities of the contracting parties shall notify each other of any relevant changes to the taxation and related information gathering measures covered by this Agreement.

ARTICLE 4
DEFINITIONS

1. In this Agreement:

(a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

(b) "Bermuda" means the Islands of Bermuda;

(c) "collective investment scheme" means any pooled investment vehicle irrespective of legal form;



- (d) "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- (e) "competent authority" means, in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance and, in the case of Bermuda, the Minister of Finance or an authorised representative of the Minister;
- (f) "contracting party" means Italy or Bermuda as the context requires;
- (g) "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other laws;
- (h) "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting contracting party;
- (i) "information" means any fact, statement, document or record in whatever form;
- (j) "information gathering measures" means laws, regulations and administrative or judicial procedures that enable a contracting party to obtain and provide the information requested;
- (k) "person" includes a natural person, a company or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes, or any other body or group of persons;
- (l) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public". Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- (m) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the



public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

(n) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

(o) the term "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;

(p) "requested party" means the party to this Agreement which is requested to provide or has provided information in response to a request;

(q) "requesting party" means the party to this Agreement submitting a request for or having received information from the requested party;

(r) "tax" means any tax covered by this Agreement .

2. As regards the application of this Agreement at any time by a contracting party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that contracting party, any meaning under the applicable tax laws of that contracting party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that contracting party.

ARTICLE 5

EXCHANGE OF INFORMATION UPON REQUEST

1. The competent authority of a requested party shall provide upon request in writing by the requesting party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested party if it occurred in the territory of the requested party.

2. If the information in possession of the competent authority of the requested party is not sufficient to enable it to comply with the request for the information, the requested party shall use all relevant information gathering measures to provide the requesting party with the information requested, notwithstanding that the requested party may not need such information for its own tax purposes.



3. If specifically requested by the competent authority of the requesting party, the competent authority of the requested party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each contracting party shall ensure that its competent authority, for the purposes of this Agreement, has the authority to obtain and provide upon request:

(a) information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;

(b) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; and in the case of trusts, information on settlors, trustees, beneficiaries and protectors; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries.

5. Notwithstanding the preceding paragraphs, this Agreement does not create an obligation on the contracting parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requesting party shall provide the following information to the competent authority of the requested party when making a request for information under this Agreement in order to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

(a) the identity of the person under examination or investigation;

(b) the period for which the information is requested;

(c) the nature and type of the information requested, including a description of the specific evidence sought and the form in which the requesting party would prefer to receive the information;



- (d) the tax purposes for which the information is sought and the reasons for believing that the information requested is relevant to the administration or enforcement of the domestic laws of the requesting party;
- (e) reasonable grounds for believing that the information requested is present in the territory of the requested party or is in the possession or control of a person subject to the jurisdiction of the requested party;
- (f) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the information requested;
- (g) a statement that the request is in conformity with this Agreement and the laws and administrative practices of the requesting party, and that if the requested information were within the jurisdiction of the requesting party then the competent authority of the requesting party would be able to obtain the information under the laws of the requesting party or in the normal course of administrative practice;
- (h) a statement that the requesting territory has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

7. The competent authority of the requested party shall forward the requested information as promptly as possible to the competent authority of the requesting party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested party:

- (a) shall confirm the receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting party and shall notify the competent authority of the requesting party of any deficiencies in the request within 60 days of receipt of the request; and
- (b) if the competent authority of the requested party has been unable to obtain and provide the information requested within 90 days of receipt of the request, including if obstacles are encountered in furnishing the information, or if the competent authority of the requested party refuses to provide the information, it shall immediately inform the competent authority of the requesting party to explain the reasons for its inability or the obstacles or its refusal.



ARTICLE 6

TAX EXAMINATIONS ABROAD

1. The requested party may allow representatives of the competent authority of the requesting party to enter the territory of the requested party in connection with a request to interview persons and examine records with the prior written consent of the persons concerned. The competent authority of the requesting party shall notify the competent authority of the requested party of the time and place of the intended meeting with the persons concerned.
2. At the request of the competent authority of the requesting party, the competent authority of the requested party may permit representatives of the competent authority of the requesting party to be present at the appropriate part of a tax examination in the territory of the requested party.
3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of the requested party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting party of the time and place of the examination, the authority or person authorised to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested party for the conduct of the examination. All decisions regarding the conduct of the examination shall be made by the requested party conducting the examination.

ARTICLE 7

POSSIBILITY OF DECLINING A REQUEST

1. The competent authority of the requested party may decline to assist:
 - (a) where the request is not made in conformity with this Agreement;
 - (b) where the requesting party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or
 - (c) where the disclosure of the information requested would be contrary to the public policy (ordre public) of the requested party.



2. This Agreement shall not impose upon a contracting party any obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Information described in paragraph 4 of Article 5 shall not by reason of that fact alone constitute such a secret or process.
3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:
 - (a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
 - (b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.
4. A request for information shall not be refused on the ground that the tax liability giving rise to the request is disputed by the taxpayer.
5. The requested party shall not be required to obtain and provide information which, if the requested information was within the jurisdiction of the requesting party, the competent authority of the requesting party would not be able to obtain under its laws or in the normal course of administrative practice.
6. The requested party may decline a request for information if the information is requested by the requesting party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national or citizen of the requested party as compared with a national or citizen of the requesting party in the same circumstances.

ARTICLE 8

CONFIDENTIALITY

1. All information provided and received by the competent authorities of the contracting parties shall be kept confidential and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) officially concerned with the purposes specified in Article 1 and used by such persons or authorities only for such purposes, including the determination of any appeal, or the oversight of the above. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial proceedings.



2. The information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in Article 1 without the express written consent of the competent authority of the requested party.
3. Information provided to a requesting party shall not be disclosed to any other jurisdiction.

ARTICLE 9

ADMINISTRATIVE COSTS

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs incurred in providing assistance (including costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise necessary to comply with the request) shall be borne by the requesting Party. The competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be extraordinary.

“Extraordinary costs” do not include ordinary administrative and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to information requests submitted by the requesting Party.

ARTICLE 10

IMPLEMENTATION LEGISLATION

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

ARTICLE 11

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where difficulties or doubts arise between the contracting parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

 In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the contracting parties may mutually determine the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3. The competent authorities of the contracting parties may communicate with each other directly for the purposes of this Agreement.

4. The contracting parties may also agree on other forms of dispute resolution.

ARTICLE 12

ENTRY INTO FORCE

Each of the contracting parties shall notify to the other in writing the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later notification, and shall thereupon have effect:

- (a) with respect to criminal tax matters on that date; and

- (b) with respect to all other matters covered in Article 1 for taxable periods beginning on or after that date, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after that date.

ARTICLE 13

TERMINATION

1. This Agreement shall remain in force until terminated by either contracting party.

2. Either contracting party may terminate this Agreement by giving notice of termination in writing either through diplomatic channels or by letter to the competent authority of the other Contracting Party.

3. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other contracting party.

4. If the Agreement is terminated the contracting parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement. All requests received up to the effective date of termination shall be dealt with in accordance with the terms of this Agreement.




IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised in that behalf by the respective contracting parties, have signed this Agreement.

Done at LONDON on 23/IV 2012, in two originals, each in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
BERMUDA

FOR THE GOVERNMENT OF
ITALY





Ambasciata
Britannica Roma



Ambasciata
Britannica

Note Verbale n° 44

L'Ambasciata britannica presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati ed ha l'onore di riferirsi alla Nota della Ministero n. 6510/3007 relativa all'accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Italia e Bermuda, uno dei territori britannici d'oltremare.

Questa Ambasciata desidera confermare che le autorità di Bermuda sono state consultate e concordano sul fatto che, per fare in modo che la versione inglese e quella italiana dell'accordo siano tra loro coerenti, il paragrafo 1 dell'articolo 12 vada cancellato e che il secondo paragrafo non vada numerato. Le autorità di Bermuda hanno modificato la relativa porzione di testo della versione italiana dell'Accordo. L'Ambasciata britannica desidera richiedere alle autorità italiane di riavviare la procedura di ratifica così che l'Accordo possa entrare in vigore.

L'Ambasciata britannica si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati i sensi della sua più alta considerazione.

Ambasciata britannica
ROMA

28 aprile 2015



S.G.C.T. 91427
CORRISPONDENZA IN ARRIVO
29 APR 2015
ARCHIVIO





6510/3007

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri, Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, presenta i suoi complimenti all'Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda, firmato a Londra il 23 aprile 2012.

Si segnala, in proposito, un errore materiale contenuto nel testo in lingua italiana della parte italiana dell'atto internazionale in oggetto relativamente all'art. 12, paragrafi 1 e 2.

Come d'intesa, si allega il "processo verbale" originale di questo Servizio, di correzione dell'errore materiale.

Ove si concordi al riguardo, il Ministero degli Affari Esteri, Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, propone che anche da parte di Bermuda si provveda a correggere nel testo, conformemente all'articolo 79 della Convención di Vienna sul diritto dei trattati, l'errore materiale, nel senso sopra citato, con preghiera notificargne l'avvenuta variazione.

Il Ministero degli Affari Esteri, Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 10.5.2014



ACKNOWLEDGED,

Wayne L. B.
BERMUDA April 17, 2015

AMBASCIATA del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Via XX Settembre, 80/a - 00187 Roma

ROMA



Ministero degli Affari Esteri

SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, DEL
CONTENZIOSO DIPLOMATICO E DEI TRATTATI
UFF. I

1.2.2. Testo approvato 2468 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2468

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 ottobre 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2468
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Bermuda informazioni materia fiscale*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
3 ^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente	

[N_113 \(pom\)](#)

14 luglio 2016

[N_115 \(pom\)](#)

28 settembre 2016

Esito: **concluso**
l'esame

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 113 (pom.) del 14/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a) GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2016 113^a Seduta

*Presidenza del Presidente
CASINI*

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DELLA VEDOVA risponde alla interrogazione n. 3-01435 presentata dal senatore Fravezzi ed altri, ricordando che la normativa italiana prevede che agli atleti stranieri, ai loro allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, possano essere concessi visti d'ingresso di diverse tipologie, in ragione della specifica attività da svolgere e della durata del soggiorno.

I visti "per gara sportiva" consentono l'ingresso per partecipare a singole competizioni o ad una serie di manifestazioni sportive con un visto Schengen di breve durata (massimo 90 giorni utilizzabili in un periodo di 180 giorni) per la cui emanazione è richiesta una specifica autorizzazione del CONI. Vi è, inoltre, la possibilità di rilasciare un visto nazionale di lunga durata (fino a 12 mesi) per esercitare, su ingaggio, attività professionale in Italia per un periodo di tempo stagionale o continuativo. In ogni caso, le domande di visto devono essere presentate personalmente dal richiedente presso l'Ufficio visti delle sedi diplomatico-consolari. Le uniche eccezioni, espressamente stabilite dal Codice Europeo dei visti (Regolamento (CE) N. 810/2009), sono previste per i richiedenti noti per integrità ed affidabilità, fatto salvo l'obbligo di raccolta delle impronte. In attuazione di tale normativa, nel 2015 l'Italia ha emesso complessivamente 4.467 visti d'ingresso per gara sportiva in favore di sportivi stranieri (5.317

nel 2014) e 750 visti per lavoro subordinato a sportivi professionali stranieri (709 nell'anno precedente).

Precisa che la direttiva emanata dal CONI il 24 ottobre 2014 alle Federazioni sportive, citata dall'interrogante, non incide sulla normativa esistente, che non ha subito alcuna modifica a decorrere dal 1° gennaio 2015, né sono previste al momento innovazioni legislative in materia.

Tale direttiva riflette la crescente preoccupazione del Comitato per richieste di visti d'ingresso da parte di società sportive che hanno solo parte dei loro interessi in Italia e che sarebbero interessate al visto per atleti che intendono in realtà recarsi in altro Paese Schengen. In tali casi, il CONI ha correttamente individuato una violazione del principio secondo il quale lo Stato competente per l'esame di una domanda di visto e per la decisione sul merito è quello il cui territorio costituisce la destinazione principale dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno.

Il senatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara soddisfatto per la risposta puntuale fornita dal Governo. Sottolinea l'importanza di favorire la circolazione degli atleti all'interno del continente europeo.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA risponde quindi alla interrogazione n. 3-02179 presentata dal senatore Cociancich ed altri, informando che i connazionali Fabio e Filippo Galassi, padre e figlio, detenuti in Guinea Equatoriale dallo scorso anno con l'accusa di mancato pagamento di salari e per altre presunte irregolarità nella gestione della loro azienda, sono stati condannati in primo grado rispettivamente a 33 e 21 anni di reclusione, oltre al pagamento dei danni. A seguito della sentenza, il loro legale ha presentato, il 6 aprile scorso, ricorso alla Corte Suprema e il relativo procedimento, non ancora iniziato, potrebbe concludersi nell'arco di sei mesi.

Segnala che, fin dal principio, la Farnesina e l'Ambasciata a Yaoundé sono intervenute ai più alti livelli sulle Autorità locali sia direttamente, sia convocando l'Ambasciatore della Guinea Equatoriale a Roma. Tale azione di sensibilizzazione da parte italiana è stata ulteriormente intensificata dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, estremamente dura nei confronti dei due italiani. Attraverso una Nota verbale ufficiale trasmessa il 22 febbraio scorso all'Ambasciata della Guinea Equatoriale a Roma, il Governo italiano ha rappresentato la viva aspettativa che vengano assicurati ai nostri connazionali, nel corso del procedimento di appello, i diritti e le garanzie previste dalle norme internazionali in materia di difesa e di giusto processo. Tale messaggio è stato ribadito di recente.

Anche l'Ambasciata a Yaoundé continua a prestare, attraverso il Consolato Onorario in loco, ogni possibile assistenza consolare ai nostri connazionali, i quali ricevono visite regolari anche del loro legale, e comunicano periodicamente con la famiglia in Italia.

Il Governo ha interessato della vicenda sia il Servizio Europeo per l'Azione Esterna a Bruxelles sia l'Ambasciata spagnola in Guinea Equatoriale, che esercita la Presidenza di turno dell'Unione Europea *in loco*, perché intervengano a garanzia di un processo giusto e rapido per i nostri connazionali.

Il Governo continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi processuali, la cui definizione è precondizione per attivare eventuali ulteriori iniziative a tutela dei connazionali.

Il senatore **COCIANCICH** (*PD*) dichiarandosi soddisfatto per le informazioni ricevute, esprime la propria preoccupazione per le notizie fornite dal Governo e in particolare per la durezza delle pene comminate ai due connazionali, anche in considerazione delle pesanti condizioni di detenzione nel Paese africano. Esprime tuttavia rammarico per il ritardo nella risposta da parte del Governo, che ha impedito attività di sensibilizzazione delle autorità locali anche da parte del Parlamento.

Il presidente **CASINI** dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2466) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente [CASINI \(AP \(NCD-UDC\)\)](#), relatore, segnala l'importanza del provvedimento in discussione che, oltre che prevenire fenomeni di evasione fiscale, faciliterebbe le attività economiche condotte da numerose società italiane operanti in Cile. Auspica pertanto una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare. Ricorda che il testo in esame si ispira al modello di convenzione fiscale dell'OCSE e trova applicazione per le persone fisiche e giuridiche residenti in uno degli Stati, limitatamente all'imposizione sui redditi.

L'Accordo accoglie il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile.

Per gli utili di capitale viene stabilita una potestà impositiva concorrente dei due Stati per plusvalenze relative a beni immobili o a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione. La potestà impositiva è invece esclusiva per lo Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa, per plusvalenze derivanti da alienazioni di navi o aeromobili.

Ci sono poi norme sul trattamento fiscale dei redditi da servizi professionali, da lavoro subordinato e così via.

In materia di pensioni, il testo prevede in linea generale la tassazione soltanto nello Stato di residenza.

Per evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede il metodo di imputazione ordinaria.

Gli oneri vengono valutati in circa 425 mila euro annui.

Il senatore [PETROCELLI \(M5S\)](#) esprime una valutazione positiva sull'Accordo in esame, in particolare per gli strumenti che fornisce nella lotta alla evasione fiscale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica

italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente [CASINI](#) (*AP (NCD-UDC)*), relatore, ricorda che entrambi i trattati in discussione rispecchiano i modelli *standard* per questa tipologia di accordi.

Il Trattato di estradizione impegna le due Parti a consegnare persone, presenti sul proprio territorio, ricercate o condannate. L'estradizione è possibile per fatti punibili con una pena minima superiore ad un anno; o per l'esecuzione di una condanna definitiva con una pena residua di almeno sei mesi.

Come è prassi internazionale, l'estradizione può essere negata per i reati politici e quelli che palesino nei confronti della persona richiesta un *fumus persecutionis* con motivazioni di discriminazione. In nessun caso alla persona estradata potrà essere applicata la pena di morte. Viene inoltre stabilito il cosiddetto principio di specialità in base al quale la persona eventualmente estradata non possa essere perseguita, salvo alcune eccezioni, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione.

C'è anche la possibilità di una procedura semplificata di estradizione, previo consenso della persona interessata.

L'altro Accordo riguarda la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale. Lo scambio di informazioni riguarda la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, e le transazioni che possono costituire infrazione doganale.

L'assistenza può essere rifiutata o differita, in caso essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali del Paese.

Gli oneri complessivi del provvedimento sono valutati in circa 38 mila euro annui, di cui 23 mila per il Trattato di estradizione, e 15 mila per l'Accordo di cooperazione doganale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(2467\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015](#), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [CORRINI](#) (*PD*), illustra il provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera, recante ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sottoscritto nel maggio 2015. Ricorda che il Turkmenistan, repubblica sovietica fino al 1991, è oggi una repubblica presidenziale abitata da poco più di 5,2 milioni di abitanti, vanta ricchi giacimenti di gas e occupa un'area strategica in Asia centrale, fra l'Afghanistan, l'Iran, il Kazakistan e l'Uzbekistan.

L'intesa, come altre già esaminate dalla Commissione, è basata sostanzialmente sul modello predisposto dall'OCSE, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale. Essa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra i due Paesi attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale, necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. L'Accordo rappresenta una delle basi per potere inserire il Turkmenistan nella lista dei Paesi che consentono un adeguato grado di trasparenza fiscale.

Il Trattato disciplina nel dettaglio le tipologie di informazioni che possano essere richieste e prevede, fra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia. Le Parti possono effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché, in circostanziate ipotesi, negare la comunicazione delle informazioni.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

Non sono previsti oneri o minori entrate per le finanze pubbliche.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi al contrario a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa e di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

(2468) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012,
approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [CORSINI \(PD\)](#), ricorda che l'intesa in esame, come quella appena esaminata, riferita al Turkmenistan, ricalca sostanzialmente il modello predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale. Il testo è in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale. Essa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due Parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza. Si ricorda che il Governo di Bermuda ha già sottoscritto intese della medesima natura con altri Stati membri dell'Unione europea quali Regno Unito, Francia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Portogallo.

Composto di 13 articoli, l'Accordo definisce innanzitutto il proprio oggetto e campo di applicazione, gli ambiti giurisdizionali e le imposte oggetto del possibile scambio informativo.

Il testo disciplina nel dettaglio le tipologie di informazioni che possano essere richieste, prevedendo, fra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia.

Sono previste procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 3 articoli che dispongono in

merito, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed all'entrata in vigore dell'Atto bilaterale.

Nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento, rientrando il testo fra quelli che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario, ponendosi altresì a completamento degli obblighi internazionali già assunti dal nostro Paese in materia di cooperazione amministrativa e di contrasto all'evasione fiscale internazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania ([n. COM \(2016\) 431 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore **AMORUSO (AL-A)** ricorda che la proposta di decisione sottoposta all'esame della Commissione concerne una iniziativa volta alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Giordania. Ricorda che l'assistenza macrofinanziaria è uno strumento, nell'ambito delle politiche europee di vicinato, per rafforzare la stabilità economica dei Paesi beneficiari, incoraggiandoli altresì all'attuazione di adeguate riforme strutturali.

Ricorda che la Commissione, lo scorso 5 aprile, ha approvato una risoluzione, su un'analogia proposta di assistenza finanziaria, in quel caso a favore della Tunisia. A seguito dell'iniziativa, il Presidente del Senato ha ricevuto una lettera di apprezzamento da parte della Commissione europea, a firma del Vicepresidente Timmermans e del Commissario per gli affari economici Moscovici.

Tornando al merito del provvedimento, sottolinea il ruolo strategico della Giordania nel quadro di una delle regioni fra le più instabili del pianeta. Il Regno hascemita cerca storicamente di facilitare il processo di pace fra israeliani e palestinesi e rappresenta un *partner* privilegiato dei Paesi europei e degli Stati Uniti, distinguendosi per una consolidata politica filo-occidentale e per un partenariato duraturo con la NATO. Non a caso essa è parte attiva alla *partnership* anti-*Daesh* promossa dagli Stati Uniti.

Dal 2011 la Giordania subisce pesantemente le conseguenze dei conflitti in atto nei vicini Iraq e Siria, ad oggi ospitando quasi 2 milioni di rifugiati.

In una congiuntura internazionale debole, le turbolenze della regione stanno mettendo a dura prova le finanze pubbliche della Giordania, segnate dal calo degli introiti del turismo e degli investimenti diretti esteri, dal blocco delle rotte commerciali e dalle interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto.

In questo scenario, nel 2012 la Giordania e il Fondo Monetario Internazionale (FMI) hanno concordato un primo programma di aggiustamento, che, completato con successo ad agosto 2015, è stato integrato

da una prima operazione di assistenza macrofinanziaria da parte dell'Unione europea per un importo di 180 milioni di euro già erogato tra febbraio e ottobre 2015.

Nonostante i progressi in termini di riforme e stabilizzazione macroeconomica compiuti dal Paese nell'ambito di questo primo programma, nel corso del 2015 si è registrato un ulteriore deterioramento della situazione economica, a causa dello scenario geopolitico e dell'aggravarsi della crisi dei rifugiati.

Per questi motivi, il Governo giordano ha chiesto agli organismi internazionali di poter usufruire di un ulteriore sostegno economico. Con il FMI è stato negoziato un nuovo accordo finanziario, che dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2016, con un nuovo programma economico della probabile durata di 3 anni. L'Unione europea ha disposto uno stanziamento addizionale di 2,39 miliardi di euro, incluso un prestito di 200 milioni di euro per la seconda operazione di assistenza macrofinanziaria, di cui al documento oggi in discussione.

L'assistenza proposta dall'Unione europea aiuterebbe la Giordania a coprire parte del fabbisogno residuo di finanziamento esterno per il periodo 2016-2017, stimato a circa 3,2 miliardi di dollari. Questa nuova assistenza andrebbe in particolare a sostenere il bilancio del Paese e quindi, come la prima, aiuterebbe la Giordania a coprire anche una parte dei costi di bilancio associati alla crisi dei rifugiati siriani.

L'erogazione dell'assistenza è previsto avvenga attraverso due rate di prestito di 100 milioni di euro ciascuna, la prima delle quali versata sul finire del 2016, la seconda nel secondo trimestre del 2017. I pagamenti, in ogni caso, sono subordinati anche ai risultati positivi delle valutazioni previste dal nuovo accordo finanziario del FMI.

La Commissione è chiamata a valutare la proposta di decisione sotto l'aspetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Entrambe le valutazioni non possono che essere positive. Il sostegno è infatti conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui gli obiettivi di superamento delle difficoltà della bilancia dei pagamenti della Giordania non possono essere conseguiti nel breve termine in misura sufficiente tramite il solo sostegno dei singoli Stati membri. La proposta in esame appare poi conforme al principio di proporzionalità, giacché si limita al minimo indispensabile per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine per il Paese e si colloca unicamente ad integrazione di un programma complessivo di supporto, che coinvolge in maniera ben più rilevante il Fondo Monetario Internazionale.

Per quanto concerne lo strumento adottato - l'assistenza macrofinanziaria -, esso appare come il più idoneo per realizzare efficacemente gli obiettivi che ci si propongono.

In conclusione, ricordando come la Giordania sia spesso stata al centro delle riflessioni della Commissione come Paese meritevole di sostegno ed incoraggiamento anche per il ruolo che è chiamata a svolgere nel difficile quadro mediorientale, propone la formulazione di una risoluzione favorevole al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviauto.

La seduta termina alle ore 14,35.

[Resoconto stenografico](#)

1.3.2.1.2. 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 115 (pom.) del 28/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a) MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2016 115^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2521) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015*, approvato dalla Camera dei deputati

(2522) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore [SANGALLI \(PD\)](#) ricorda che il Rendiconto generale dello Stato espone i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, mentre il disegno di legge di assestamento reca l'aggiornamento degli stanziamenti del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016, anche sulla scorta della consistenza dei residui accertati in sede di resoconto dell'anno precedente.

La Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione bilancio sui testi, già approvati dalla Camera dei deputati, per gli aspetti che riguardano il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Lo stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 2015, di cui alla legge di bilancio n. 191 del

2014, recava dotazioni per spese correnti pari a 2.128 milioni di euro. Con le previsioni assestate per il 2015 la dotazione iniziale di competenza è stata elevata di 254,5 milioni di euro (pari all'11,72 per cento delle previsioni iniziali), mentre le autorizzazioni di cassa sono state incrementate di 265,8 milioni (12,24 per cento delle previsioni iniziali). Si registra dunque un riequilibrio, sia pure parziale, a favore del Ministero.

Le più importanti variazioni di competenza interessano la Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), che ha registrato un incremento complessivo di 428,4 milioni di euro.

Analizzando gli 11 programmi in cui si ripartisce tale missione, quello che registra la maggiore variazione è il programma relativo alla Cooperazione allo sviluppo (Programma 4.2), che ha registrato un aumento di 217,1 milioni. Si segnalano i capitoli relativi ai contributi volontari alle Organizzazioni internazionali e alle Banche e Fondi di sviluppo (cap. 2180), con un incremento di 108,4 milioni, quello relativo al sostegno a strumenti di assistenza tecnica per ostacolare la produzione della droga (cap. 2182, più 76,5 milioni), per gli impegni contro le calamità, la fame e le carenze igienico-sanitarie (cap. 2183, con un incremento di 14,5 milioni) e quello recante contributi alle ONG idonee (cap. 2181, che registra un incremento di 9,8 milioni).

Anche il programma relativo alla promozione della pace e della sicurezza internazionale (Programma 4.6) registra un significativo incremento, pari a 138,2 milioni di euro, in larga parte imputabile al capitolo relativo al sostegno alle forze di sicurezza afghane (+ 120 milioni di euro).

Più contenuti risultano gli aumenti a carico dei programmi relativi - fra gli altri - alla presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (Programma 4.12, con 36,4 milioni), ai servizi ai cittadini e alle imprese tramite le rappresentanze all'estero (Programma 4.13 con 12,5 milioni), al coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (Programma 4.14 con 10 milioni), alla promozione del sistema Paese (Programma 4.9, con 3,7 milioni), all'integrazione europea (Programma 4.7, con 2,5 milioni) e alle politiche migratorie e per gli Italiani nel mondo (Programma 4.8, con 2,4 milioni).

Delle altre due missioni nelle quali si articola lo stato di previsione degli Affari esteri, la Missione n. 32, relativa ai servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, registra un aumento di circa 17,1 milioni.

Da ultimo la Missione n. 33, relativa ai fondi da ripartire, ha invece visto a consuntivo un decremento di 0,7 milioni.

Di rilievo, con riferimento al Rendiconto generale dello Stato 2015, appaiono altresì le analisi contenute nella consueta Relazione della Corte dei conti, che evidenziano l'impegno italiano per l'innalzamento della quota di Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e per un progressivo riallineamento del contributo nazionale agli standard internazionali: i dati registrano un effettivo incremento di tale aiuto, con un rapporto fra il nostro APS e il Reddito nazionale Lordo passato da 0,19 per cento del 2014 a 0,21 per cento nel 2015.

La relazione ricorda altresì come il MAECI e le sue strutture all'estero abbiano continuato nel 2015 ad operare per consolidare la *spending review*, al netto della razionalizzazione geografica ed organizzativa della rete diplomatica, in particolare attraverso l'attuazione della revisione strutturale dell'indennità di servizio all'estero (ISEE) nonché mediante l'incremento della rete consolare onoraria, molto meno costosa.

La Corte ricorda inoltre che lo stanziamento complessivo di competenza risulta pari a 2,6 miliardi di euro, con un aumento del 27,4 per cento rispetto al 2014 dovuti in larga parte all'aggregazione funzionale delle risorse di cooperazione dal bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze al MAECI.

La relazione sottolinea altresì come i risparmi previsti dalla legge di stabilità del 2015 derivanti dalla riduzione dei trasferimenti connessi ad accordi internazionali siano stati effettivamente conseguiti e ammontino a 25 milioni di euro; tuttavia tale contrazione di spesa è stata conseguita senza che risultino contestuali modifiche normative di quegli accordi, aspetto questo che rischia di esporre il Paese ad un

eventuale contenzioso internazionale.

La medesima relazione della magistratura contabile ricorda che le principali tipologie d'intervento nell'ambito della cooperazione allo sviluppo sono state i doni ai Paesi in via di sviluppo per 188 milioni di erogato, i crediti di aiuto per 88 milioni, a fronte di un impegno di 200,5 milioni, i doni ad organismi internazionali per 189,2 milioni e i contributi obbligatori per 492 milioni. In riferimento al debito estero sovrano detenuto verso l'Italia dai Paesi in via di sviluppo (PVS) e dai Paesi emergenti, viene ricordato che il nostro Paese ha concluso diversi accordi bilaterali di trattamento del debito, quali le cancellazioni, le conversioni, le ristrutturazioni e il riacquisto del debito. La situazione creditoria dell'Italia al 2015, per un totale di 6,5 miliardi, è sussistente sia verso il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, attraverso il quale vengono erogati crediti di aiuto definiti bilaterali in ambito OCSE, sia verso SACE, i cui crediti sono garantiti dallo Stato. Riguardo agli accordi di conversione del debito, la stessa relazione sottolinea che essi attengono alla cancellazione di parte del debito derivante da crediti di aiuto in valuta, dovuto all'Italia dai PVS, a fronte della messa a disposizione da parte dei Paesi debitori di risorse equivalenti in valuta locale, per realizzare progetti concordati tra i Governi. L'ammontare, dal 2000 al 2015, degli accordi firmati è di 1,16 miliardi, di cui effettivamente convertiti 886,3 milioni.

La relazione menziona altresì il programma denominato "Promozione della pace e sicurezza internazionale", che, finanziato, con 626 milioni, rappresenta il secondo programma per impatto finanziario della Missione n. 4 del Ministero, nonché il programma di "Promozione del sistema paese" attraverso cui si è puntato all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, anche se con stanziamenti più contenuti, pari a 151,6 milioni.

Con riguardo al programma "Italiani nel mondo e politiche migratorie", finanziato da uno stanziamento di 45,4 milioni, la Corte rileva una riduzione delle spese di funzionamento, a fronte di un aumento dei trasferimenti. La magistratura contabile evidenzia tuttavia che la valorizzazione dei servizi consolari e quindi dei servizi offerti a più di 4,8 milioni di italiani residenti all'estero e agli stranieri richiedenti visto, hanno consentito agli Uffici all'estero di riscuotere nel 2015 più di 155 milioni di euro, a titolo di percezioni consolari.

La relazione della Corte ricorda altresì come nel 2015 sia proseguita l'azione di riorientamento della rete diplomatico-consolare; il documento sottolinea come la spesa di funzionamento delle sedi estere interessi 297 sedi (tra Rappresentanze diplomatiche, Uffici consolari e Istituti italiani di cultura). I due programmi a questo scopo preposti - "Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari" e "Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese" - presentano uno stanziamento definitivo nel 2015, rispettivamente di 111 milioni e di 542 milioni.

Con riferimento all'assestamento 2016, si evidenzia innanzitutto come lo stato di previsione del Ministero per il 2016 rechi spese in competenza per un totale di 2.288,8 milioni di euro, di cui 2.263,5 milioni di parte corrente e 25,2 milioni in conto capitale.

Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa coincidono esattamente con le previsioni iniziali di competenza, sia per le spese correnti, sia per il conto capitale.

La consistenza dei residui presunti viene valutata al 1° gennaio 2016 in 123,3 milioni, di cui 115,6 milioni nella parte corrente e 7,7 milioni nel conto capitale. La massa spendibile ammonta quindi a 2.412,1 milioni, con un coefficiente di realizzazione - ovvero il rapporto tra le autorizzazioni di cassa e la massa spendibile - che si attesta al 94,88 per cento.

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2016 reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2016, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento.

Le variazioni hanno determinato un aumento di 103,6 milioni di euro delle dotazioni di competenza e cassa, dovuti a provvedimenti normativi e amministrativi intercorsi nel periodo gennaio-maggio 2016. Si segnalano, fra gli altri: 65 milioni di euro riassegnati dal Fondo per l'attuazione delle politiche

comunitarie; 1,1 milioni di euro derivanti dalla reiscrizione di residui passivi perenti; 9,8 milioni di euro derivanti da riassegnazioni ai capitoli di "cedolino unico"; 126.000 euro derivanti da assegnazione di fondi per le competenze accessorie al personale; 366.000 euro da riassegnazione di introiti tariffari in favore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA); 36.000 euro sono derivati da prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 3000/Economia e finanze); 127.000 euro sono finalizzati alla ratifica di accordi internazionali; 26,9 milioni di euro derivanti da assegnazione di fondi per consultazioni elettorali.

Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono relative ad un aumento negli stanziamenti di competenza di 300.000 euro ? tutti di parte corrente -, accompagnato da un analogo incremento delle autorizzazioni di cassa (anche questo interamente di parte corrente). I residui, con un incremento di 113,3 milioni, si attestano a complessivi 236,6 milioni, dei quali 10,9 milioni per il conto capitale e 225,7 milioni per la parte corrente.

La variazione di competenza risulta da un decremento di 1,7 milioni di euro a carico della Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), a fronte di un incremento di 2 milioni dei fondi per la Missione n. 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), quasi tutti a favore del Programma 32.3 (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza). La citata Missione n. 4 è inoltre interessata da un'appostazione supplementare di residui pari a 111 milioni, determinata in via preponderante dal Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo, +110,7 milioni).

Per quanto concerne le autorizzazioni di cassa, l'andamento è stato del tutto analogo alla competenza. Conclusivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di 103,9 milioni di euro tanto per la competenza che per le autorizzazioni di cassa, con le previsioni per il 2016 che risultano assestate a 2.392,8 milioni per la competenza e per la cassa, con 236,7 milioni di residui accertati.

Per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 2.412,2 milioni, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 2.629,5 milioni.

Dà quindi lettura di due schemi di parere.

Non essendovi altri interventi, verificata, prima di ciascuna deliberazione, la sussistenza del numero legale, il presidente [CASINI](#) pone in votazione, in successione, le proposte di parere favorevole presentate dal relatore (pubblicate in allegato) in riferimento ai due disegni di legge in titolo.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

[**\(2404\) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010**](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2405) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2406) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2467) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015,
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Corsini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2468) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012,
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Corsini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(2469) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente [CASINI](#) comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [CASINI](#), verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di ricevere mandato, in qualità di relatore, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato a svolgere la relazione in forma orale.

La Commissione approva.

(2523) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [COMPAGNA](#) (*CoR*) espone il contenuto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto dall'Italia e dall'Austria nel luglio 2014, in materia di cooperazione di polizia.

L'intesa, che si compone 34 articoli ed è destinata a sostituire un precedente accordo del 1986, punta a rafforzare la collaborazione operativa fra i due Paesi, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla migrazione illegale, ai reati economici e al riciclaggio e alla criminalità informatica.

Come espressamente richiamato nel preambolo, il testo si pone nel quadro della normativa europea in materia di cooperazione fra le forze di sicurezza, ed in particolare delle Decisioni del Consiglio nn. 615 e 616 del 2008.

L'Accordo individua innanzitutto le Autorità dei due Paesi competenti per la sua attuazione e specifica

gli ambiti e le forme della cooperazione, da realizzarsi mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, nonché l'assistenza reciproca nella formazione del personale. L'intesa stabilisce inoltre che l'assistenza venga fornita sulla base di specifiche richieste delle Parti, fissando le procedure per la loro esecuzione, individuandone i requisiti formali e sostanziali, regolando i motivi per opporvi un rifiuto e prevedendo forme di assistenza spontanea. Il testo disciplina poi ulteriori forme di cooperazione di polizia attinenti, in particolare, le attività di osservazione e inseguimento transfrontaliero, le consegne transfrontaliere, le forme di intervento comuni e il distacco di esperti per la sicurezza.

Il titolo IV disciplina le attività di cooperazione nella zona di frontiera comune, prevedendo anche una collaborazione nelle attività di rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento e il ricorso a forme di intervento comuni (inclusi i pattugliamenti misti), per le attività di prevenzione e contrasto della migrazione illegale.

Le norme del Titolo VI, in particolare, che derivano dal Trattato di Prüm e dalle successive decisioni del Consiglio dell'Unione europea, disciplinano, sotto diversi aspetti, lo *status* giuridico degli agenti impiegati nel territorio dell'altra Parte rispetto alla responsabilità penale e civile.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore del testo.

Gli oneri complessivi sono quantificati in circa 126 mila euro annui.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e tiene conto degli strumenti giuridici di collaborazione già esistenti in ambito internazionale, fra le quali le Convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e contro la criminalità organizzata transnazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2525) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016

(Esame e rinvio)

Il relatore **PEGORER (PD)** segnala che la Commissione è chiamata ad esaminare un disegno di legge molto rilevante, che ratifica l'adesione del Montenegro alla NATO.

Il Montenegro, Paese di circa 700.000 abitanti, stretto fra i Balcani occidentali e il Mediterraneo, aperto all'influenza europea ma al contempo considerato dalla Russia alla stregua di un proprio "giardino sull'Adriatico", dopo la dissoluzione dello Stato jugoslavo è rimasto legato alla Serbia, anche per la prevalente e comune impronta ortodossa, nella cosiddetta "Repubblica Federale di Jugoslavia", attraversando in maniera dolorosa tutte le fasi della guerra.

Divenuto indipendente nel 2006, il Montenegro, forte di un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti e delle prospettive di ulteriore sviluppo economico che sarebbero potute derivarne, si è quindi risolutamente avviato sulla via della integrazione europea ed atlantica. Il percorso di avvicinamento all'Unione europea, dopo l'adozione unilaterale dell'euro come propria moneta, ha ufficialmente preso inizio nel 2008 con la presentazione della domanda di adesione, cui ha fatto seguito l'avvio dei relativi negoziati nel 2012. Ad oggi il Montenegro, come ha riconosciuto la

Commissione europea nel suo *Country report* del 2015, ha compiuto progressi significativi in numerosi capitoli negoziali, fra cui quelli relativi al sistema giudiziario e diritti fondamentali e alla giustizia, libertà e sicurezza, sebbene debba ancora essere perfezionato sul fronte della lotta al crimine organizzato e alla corruzione.

Altrettanto risoluto, per quanto segnato da controversie in sede domestica e non improntato ad intenti antirussi, è stato l'impegno di Podgorica in direzione dell'Alleanza Atlantica, nel solco peraltro di quanto già deciso da altri Paesi dell'area. Alla decisione del Montenegro di aderire al programma denominato "Partenariato per la Pace" con la NATO, avanzata sin dal dicembre 2006, hanno fatto seguito l'avvio di esercitazioni militari congiunte nell'Adriatico, l'invito ufficiale ad aderire all'Organizzazione formulato nel dicembre 2015 dai ventotto ministri degli Esteri dei Paesi membri, e, da ultimo, la firma a Bruxelles lo scorso 19 maggio del Protocollo sull'adesione, oggi al nostro esame. Questo documento internazionale, che si compone di un preambolo e di tre articoli, stabilisce tempi e modalità dell'adesione del Montenegro nell'Alleanza Atlantica. Una volta concluso il percorso di ratifica da parte di tutti i Paesi alleati, infatti, il Montenegro, che dallo scorso maggio siede nell'Alleanza Atlantica in qualità di osservatore e partecipa già ad alcune missioni internazionali, ne diverrà ufficialmente il ventinovesimo Stato membro.

Si tratta evidentemente di un evento di grande rilievo geopolitico, che ha l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e stabilità all'intera regione dei Balcani occidentali ed alla zona Adriatica, consolidando il processo di integrazione nelle organizzazioni europee ed atlantiche del Montenegro.

L'adesione alla NATO ha fortemente interessato la stessa opinione pubblica montenegrina, soprattutto la componente di origine serba, che ancora ricorda i bombardamenti della NATO del 1999 che colpirono anche il Montenegro e che nutre un atteggiamento di diffidenza nei confronti di questa operazione. L'adesione di Podgorica, peraltro, è un tema che ha ripercussioni anche sulla politica interna: da un lato l'obiettivo prioritario della politica estera del Governo del *premier* montenegrino Djukanovic, *leader* del primo partito del Paese, il Partito Democratico dei Socialisti (DPS), è stato proprio il progressivo avvicinamento alle strutture europee ed euro-atlantiche, dall'altro ampi settori dell'opposizione e della società civile si dimostrano restii ad allontanare il Montenegro dal quadro delle alleanze tradizionali con Serbia e Russia. Peraltro dopo la firma del Protocollo di adesione, il Parlamento montenegrino ha votato a maggioranza il 17 giugno scorso una risoluzione a sostegno dell'adesione del Paese alla NATO, in cui viene ribadito l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione euro-atlantica, considerato una priorità strategica, rassicurando gli altri Paesi *partner* sull'affidabilità del futuro alleato ed invitando al dibattito democratico i partiti anti-NATO. Il Fronte Democratico e il Partito Popolare Socialista, rispettivamente secondo e terzo partito del Paese, hanno invece votato contro la risoluzione, e stanno valutando se presentare un nuovo testo in cui richiedere che la questione venga sottoposta al giudizio di un apposito *referendum* popolare.

Possiamo dire che il processo di allargamento della NATO all'area balcanica è un percorso avviato da anni, che risponde ad esigenze di sicurezza vecchie e nuove. Ovviamente l'auspicio è che venga gestito in modo tale da non costituire un ulteriore elemento di incomprensione con Mosca, con cui evidentemente occorre riprendere e rafforzare un dialogo costruttivo.

Conclude ricordando che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Sono esclusi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente [CASINI](#) sottolinea la delicatezza dell'adesione del Montenegro alla NATO, in una fase già molto complessa dei Balcani occidentali. La crisi dell'Unione europea si è infatti inevitabilmente riverberata sui Paesi dell'area, per i quali la prospettiva dell'adesione all'Unione europea ha per molti anni costituito uno stimolo essenziale per le riforme interne ed una bussola in politica estera. La situazione è molto delicata sia Bosnia Erzegovina che in Macedonia, oltre che nei rapporti tra Croazia e Serbia. In questo senso occorre un grande sforzo diplomatico dell'Italia, che nell'area può vantare ottime relazioni, che tenga aperta la prospettiva dell'integrazione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **COMPAGNA** (*CoR*) espone l'Accordo del febbraio 2013 relativo alla istituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di un tribunale unificato dei brevetti.

Frutto di una lunga trattativa negoziale, l'Accordo è parte di un più ampio pacchetto legislativo in materia di protezione brevettuale europea uniforme, unitamente ai due regolamenti del 2012.

Attualmente la protezione dei brevetti è assicurata, anche negli Stati membri dell'Unione europea, dalla normativa interna o internazionale a partire dalla Convenzione di Monaco del 1973. L'Ufficio Europeo Brevetti (EPO), si limita a facilitare la fase di rilascio del brevetto europeo, ma non prevede una procedura effettiva per il mantenimento in vita del brevetto stesso, né adeguati rimedi giurisdizionali in caso di controversie. La *ratio* delle nuove misure legislative europee, incluso l'Accordo oggi al nostro esame, è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale dei brevetti, con un'efficacia giuridica unitaria in tutto il territorio dell'Unione europea. A differenza di quanto accade ora (il brevetto europeo produce lo stesso effetto di un brevetto nazionale in ogni Paese nel quale è stata ottenuta la protezione), nel nuovo sistema sarà possibile garantire una tutela uniforme. Come ricorderete l'Italia, che aveva inizialmente scelto - come Spagna e Croazia - di non aderire al brevetto europeo a causa dell'esclusione della lingua italiana fra quelle utilizzate per la concessione dei brevetti, ha ufficialmente aderito al sistema nel 2015, anche a seguito di alcune risoluzioni parlamentari e in base a una valutazione complessiva dei benefici delle nuove norme (anche perché il nostro Paese è il quarto per numero di brevetti complessivi). Peraltro, come si vedrà tra breve, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe consentire il recupero di un ruolo per la lingua italiana.

La Parte prima dell'Accordo concerne disposizioni generali e istituzionali: istituisce il tribunale unificato, ne definisce lo *status* giuridico e la struttura, prevedendo un tribunale di primo grado (con la divisione centrale a Parigi e sezioni a Monaco e Londra, quest'ultima ovviamente da allocare in altra città), una corte d'appello e una cancelleria. I successivi articoli dettano norme sui criteri e le procedure di nomina dei giudici e sul loro *status*, fissando la competenza internazionale dell'organismo e istituendo un centro di arbitrato.

La Parte seconda dell'Accordo è dedicata alle disposizioni finanziarie, mentre la terza disciplina l'organizzazione e gli aspetti procedurali del tribunale, prevedendo uno statuto per la regolamentazione dei profili organizzativi (articolo 40) e un regolamento procedurale. I successivi articoli concernono la proporzionalità e l'equità delle modalità di trattamento delle controversie, la gestione delle cause, le procedure elettroniche utilizzabili, la pubblicità dei procedimenti, la capacità giuridica nei confronti del tribunale, la titolarità a proporre azioni e la rappresentanza delle parti dinanzi all'organo giurisdizionale (articoli 42-48). Di rilievo sono poi gli articoli da 49 a 51 che dettano norme sul regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale unificato, prevedendo, salvo una serie di disposizioni derogatorie, che la lingua utilizzata innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale sia una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata (Parigi, Londra e Monaco di Baviera), aspetto che conferma il regime sostanzialmente trilinguistico contestato tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dal nostro Paese.

Da ultimo, gli allegati al testo contengono lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e l'indicazione dei criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi e le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera. La sezione londinese, ovviamente, non sarà più prevista dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea; a quel punto, in vista dell'individuazione di una nuova sede, l'Italia potrà certamente svolgere un ruolo di primo piano.

Il disegno di legge introduce le opportune modifiche alla normativa interna in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Viene modificato il decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, prevedendo di escludere dalla cognizione di tali Sezioni le azioni cautelari e di merito di competenza esclusiva del tribunale unificato. A sua volta l'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale, con l'aggiunta di tre nuovi commi finalizzati ad impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione da parte di chi non ne sia il titolare.

L'impegno complessivo di spesa per il nostro Paese, al netto delle minori entrate derivanti per l'erario dalla istituzionalizzazione del tribunale unificato, è stimato in una cifra oscillante fra i 621 mila euro previsti per il 2017, i 741 mila euro previsti per il 2023, e i 441 mila euro a partire dal 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania ([n. COM \(2016\) 431 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 151)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il relatore [AMORUSO \(AL-A\)](#) espone lo schema di risoluzione, favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente [CASINI](#), accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione illustrato dal relatore (pubblicato in allegato), che viene approvato dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2521**

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle previsioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale derivanti da provvedimenti di carattere straordinario diretti, come nel caso del decreto di proroga delle missioni internazionali, a finanziare specifiche attività o interventi; considerato che, in virtù di tali variazioni, il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni per il 2015 e quelli definitivi in sede di rendiconto registra un aumento complessivo di 254,5 milioni di euro, pari all'11,7 per cento delle previsioni iniziali, con un positivo riequilibrio a favore del Ministero; apprezzato l'impegno dell'Italia per il riallineamento graduale del nostro contributo di aiuto pubblico allo sviluppo agli standard internazionali (aumentato dallo 0,10 del 2014 allo 0,21 per cento del 2015 rispetto al PIL); preso atto che il 2015 si è caratterizzato per l'attuazione della riorganizzazione funzionale prevista dalla legge n. 125 del 2014 finalizzata all'entrata a regime dell'istituita Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a partire dal 2016; valutata positivamente l'analisi della Corte dei conti sugli ulteriori sforzi compiuti dal Ministero per perseguire il processo di revisione della spesa e di razionalizzazione della rete diplomatica e consolare; ribadita ulteriormente la necessità di evitare nuove contrazioni delle dotazioni di bilancio del Ministero, per garantire alla nostra politica estera un livello di risorse comparabile con quello dei principali Paesi europei, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2522**

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, evidenziato che: le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato un aumento di 103,6 milioni di euro delle dotazioni di competenza e cassa, di cui 65 milioni di euro sono stati riassegnati dal Fondo rotativo previsto dalla legge 183/1987, 9,8 milioni di euro sono derivanti da riassegnazioni ai capitoli di «cedolino unico», 26,9 milioni di euro sono derivati da assegnazione di fondi per consultazioni elettorali; rispetto alle previsioni iniziali, risultano variazioni in aumento per complessivi 103,9 milioni di euro tanto per la competenza quanto per le autorizzazioni di cassa, con un assestamento delle previsioni per il bilancio 2016 a 2.392,7 milioni per la competenza e per la cassa e con 236,6 milioni di residui accertati; preso atto delle esigenze di rimodulazione presentate, in particolare quelle relative al reintegro delle disponibilità per i «Contributi agli Enti gestori dei corsi di lingua italiana all'estero», finalizzate al sostegno della diffusione della lingua italiana, e quelle relative al rafforzamento di alcune Sedi diplomatiche, in particolare la Rappresentanza Permanente presso l'Unione europea e la Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite (anche in considerazione del fatto che l'Italia nel 2017 sarà titolare di un seggio nel Consiglio di Sicurezza);

espressa la preoccupazione che l'andamento negativo dell'organico di ruolo e delle risorse finanziarie rimodulabili possa compromettere l'efficace azione della rete degli uffici all'estero; apprezzate le misure di attuazione della riforma dell'indennità di servizio all'estero; ribadita la necessità che si continui ad aumentare la disponibilità dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, in particolare dopo la piena entrata in vigore delle misure previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di un graduale e progressivo riallineamento del contributo nazionale agli standard internazionali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 431 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(DOC. XVIII, n. 151)**

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania;

premesso che:

la Giordania rappresenta un essenziale fattore di stabilità nella regione mediorientale e costituisce un *partner* privilegiato dei Paesi europei e degli Stati Uniti, da ultimo nella coalizione anti-*Daesh*; il Paese mediorientale subisce pesantemente da anni le conseguenze, anche economiche, dei conflitti in atto nella regione e ad oggi offre accoglienza a oltre un milione di rifugiati, in gran parte provenienti dalla Siria e dall'Iraq;

in una congiuntura internazionale già difficile, le finanze pubbliche della Giordania sono tuttora in grande difficoltà, afflitte dal calo degli introiti del turismo e degli investimenti diretti esteri, dal blocco delle rotte commerciali e dalle interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto;

rilevato che:

l'iniziativa della Commissione ha la finalità di fornire assistenza macrofinanziaria con un prestito a medio termine per un importo massimo di 200 milioni di euro, finalizzata a coprire il fabbisogno residuo di finanziamento esterno del Paese per il periodo 2016-2017, che la Commissione ha quantificato, in base alle stime del Fondo Monetario Internazionale, in circa 3,2 miliardi di dollari; la misura proposta appare coerente con gli orientamenti della nuova politica europea di vicinato, nonché con gli impegni assunti dalla Comunità internazionale nell'ambito della Conferenza di Londra per aiutare i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani;

l'assistenza verrà gestita dalla Commissione che concorderà con le autorità del Paese le specifiche condizioni finanziarie e di politica economica cui è subordinato il pagamento di ciascuna rata, prevedendo disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità; considerato infine che la proposta:

sotto il profilo della sussidiarietà non evidenzia profili di criticità, risultando l'iniziativa di natura complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi ad emanare disposizioni minime per il raggiungimento degli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine, nel quadro di un'iniziativa che coinvolge anche il Fondo Monetario Internazionale;

si esprime favorevolmente.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2468
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Bermuda informazioni materia fiscale*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N_160 \(pom\)](#)

26 luglio 2016

Sottocomm. pareri

Esito: Non

ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N_629 \(ant.\)](#)

21 settembre 2016

Esito: Non

ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (pom., Sottocomm. pareri) del 26/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016
160^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2483) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1881 e 1897-A) FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2217 e 2119-A) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Passa, quindi, a illustrare i relativi emendamenti.

Sugli emendamenti 8.215 e 8.216 propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi previste - nel trasformare in obbligo la facoltà, per le istituzioni locali, di aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità - presentano carattere impositivo, pertanto lesivo dell'autonomia riconosciuta in materia agli enti locali.

Quanto all'emendamento 8.245, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità di un coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale ivi previsto, dal momento che le materie in oggetto - ovvero il trasporto dei lavoratori agricoli e il registro dei trasportatori - sono riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

In riferimento all'emendamento 8.0.200, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di un coinvolgimento delle Regioni, in sede di adozione dei decreti ivi previsti, in quanto essi hanno ad oggetto materie - quali gli indici di congruità occupazionale delle imprese agricole e la regolarità dei rapporti di lavoro - riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

Riferisce, infine, sui restanti emendamenti, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2287, 649 e 1835-A) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2467) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2468) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(998-B) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5^aCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 629 (ant.) del 21/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5^a) MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2016 629^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
[TONINI](#)*

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2521) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(2522) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene incidentalmente la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) che, prima della discussione generale, in relazione al disegno di legge di assestamento del bilancio, chiede al rappresentante del Governo di chiarire la motivazione sottostante al rilevante incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire i chiarimenti richiesti e a riferirne, insieme ad alcune questioni sollevate dal dossier del Servizio del bilancio, nel corso della seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2404) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [LAI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, che durante l'esame presso l'altro Ramo del Parlamento sono stati richiesti diversi chiarimenti e che, con particolare riguardo agli articoli 7, 9, 16, 18, 19 e 20, il rappresentante dell'Esecutivo ha convenuto sulla possibile insorgenza di effetti finanziari, pur annettendovi entità modesta. Occorre, quindi, valutare se la numerosità di queste fattispecie induca a prescrivere l'inserimento di una clausola di monitoraggio degli oneri ovvero se sia sufficiente conferma da parte del Governo che il totale dei possibili effetti finanziari negativi rimanga comunque trascurabile. Per ulteriori profili si veda la Nota di lettura n. 146 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO ribadisce quanto già espresso alla Camera circa la finalità principale di tale tipo di accordi sono volti a facilitare l'acquisizione di informazioni. Si tratta, infatti, di Paesi con i quali lo scambio commerciale di scarsa intensità e che, tuttavia presentano un carattere di "paradiso fiscale". L'acquisizione di informazioni di natura fiscale può pertanto consentire di ridurre l'elusione e l'evasione tributarie.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostantivo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2405) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [LUCHERINI](#) (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di propria competenza, preso atto delle modifiche apportate in prima lettura al fine di recepire le condizioni poste

dalla V Commissione per superare i profili finanziari problematici del provvedimento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2406) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto delle modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati che hanno recepito la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sulla copertura dell'onere non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2467) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, preso atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica e delle precisazioni rese dal Governo in prima lettura circa la possibilità di svolgere le attività contemplate dall'Accordo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO ribadisce quanto già espresso in precedenza circa l'irrilevanza dell'interscambio commerciale il prevalere della dimensione riguardante lo scambio di informazioni finalizzato a contrastare l'elusione fiscale.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2468) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, considerati i possibili effetti finanziari positivi legati ad una maggiore efficacia dei controlli fiscali e preso atto delle precisazioni rese dal Governo in prima lettura, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore. Chiarisce che si tratta di un ulteriore applicazione dello schema dell'Organizzazione per la cooperazione dello sviluppo economico (OCSE) per lo scambio automatico di informazioni fiscali. Riferisce che il Governo sta completando la firma di tali accordi con tutti i Paesi identificati come paradisi fiscali. Lungi dal comportare oneri, questi accordi determinano potenziali benefici per l'erario.

Il RELATORE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2469) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposti)

Il relatore [DEL BARBA \(PD\)](#) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto delle precisazioni fornite dal Governo durante l'esame referente della Camera dei Deputati, che gli adempimenti connessi al transito su territorio cileno di soggetti estradati verso l'Italia da Paesi terzi, che l'articolo XVIII del Trattato di estradizione pone esplicitamente a carico del Paese richiedente, saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che all'articolo 19 dell'Accordo doganale, che dispone che siano comunque a carico dell'Amministrazione doganale richiedente i rimborsi e le indennità versate agli esperti e testimoni nonché i costi per interpreti e traduttori che non siano funzionari dello Stato, potrà farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Evidenzia, inoltre, che durante la prima lettura si è provveduto ad integrare la clausola di salvaguardia, contenuta nell'articolo 4, comma 2, del disegno di legge, precisando che essa si intende a valere su risorse di parte corrente a carattere rimodulabile. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore [DEL BARBA \(PD\)](#) propone pertanto l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti:

- che gli adempimenti connessi al transito su territorio cileno di soggetti estradati verso l'Italia da Paesi terzi, che l'articolo XVIII del Trattato di estradizione pone esplicitamente a carico del Paese richiedente, saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- che all'articolo 19 dell'Accordo doganale, che dispone che siano comunque a carico dell'Amministrazione doganale richiedente i rimborsi e le indennità versate agli esperti e testimoni nonché i costi per interpreti e traduttori che non siano funzionari dello Stato, potrà farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2468
XVII Legislatura

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012

Titolo breve: *Ratifica Accordo Italia-Bermuda informazioni materia fiscale*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta Attività (esito)

[N. 703 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2016

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 3.*

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 206, contrari 0, astenuti 1, votanti 207, presenti 208.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 703 (pom.) del 18/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

703a SEDUTA PUBBLICA RESOCOMTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2016 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PPI, M, Id, API, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IPI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCOMTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (*ore 16,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

[SIBILIA, segretario](#), dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di giovedì 13 ottobre.

Sul processo verbale

[D'ALI' \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[D'ALI' \(FI-PdL XVII\)](#). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,45*).

Per un'informativa del Governo in ordine all'invio di truppe NATO in Lettonia

MARTON (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, qualche giorno fa ci ha fatto visita a Roma il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg che - per bontà sua - ci ha detto che nel 2018... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, la seduta è in corso. Vi chiedo di abbassare il tono delle vostre chiacchiere.

MARTON (M5S). Il Segretario Generale della NATO ci ha informato che per il 2018 i ministri Pinotti e Gentiloni hanno deciso di mandare dei soldati in Lettonia.

PRESIDENTE. Il 2018 forse non è la data giusta.

MARTON (M5S). No, nel 2018.

Il 26 febbraio 2015 Stoltenberg venne in Senato per un'informativa presso la Commissione difesa e già allora domandai al Segretario Generale se era il caso di continuare la politica di allargamento della NATO verso la Russia. La ritenevo allora una provocazione e credo che sia ancora più grave e provocatorio mandare 150 dei nostri militari in Lettonia, proprio al confine con la Russia.

Mi chiedo se ogni volta che accadono cose del genere i parlamentari debbano saperlo da qualche personalità esterna, tipo il Segretario Generale della NATO, qualche altro Capo di Stato o qualsivoglia persona al di fuori dei nostri Ministri di competenza. Chiedo a questa Assemblea se non sia il caso di finire con questo tipo di atteggiamenti e di portare il Parlamento a conoscenza delle reali intenzioni del Governo.

Chiedo con forza che la ministra Pinotti o il ministro Gentiloni vengano a riferire in Assemblea urgentemente sulle dichiarazioni che hanno fatto. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il ministro Gentiloni - secondo me - ha avuto qualche problema, perché ha dichiarato che non è una provocazione mettere 150 soldati, ma un atto di relazione. Mi chiedo come reagireste se uno venisse con una pistola al vostro tavolo a chiedervi di parlare.

Invito, quindi, questa Assemblea a sostenere la richiesta di convocare i due Ministri immediatamente. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, pochi minuti fa, nella riunione della Commissione difesa, che ha trattato altri temi, mi sono permesso, nelle varie ed eventuali, di sollecitare una discussione su questo tema. Devo dare atto al presidente della Commissione difesa Latorre, che non vedo in Assemblea in questo momento ma era qui nel palazzo, di aver risposto pubblicamente a una sollecitazione che, nei giorni scorsi, a nome del nostro schieramento, avevo pubblicamente avanzato, dando disponibilità in tal senso. La comunicazione incidentale che sarebbe stata data a luglio nell'ambito della descrizione multi galattica delle missioni italiane non risolve la questione. Oggi, infatti, dopo il vertice di Bratislava e quanto avvenuto, l'eventuale presenza di militari italiani in Lettonia non è vista come una normale operazione di avvicendamento nell'ambito NATO, ma è apparso, come un segnale che aggrava la tensione internazionale.

Al di là delle questioni di cui non possiamo discutere in questa sede perché il mio è un intervento sull'ordine dei lavori e non posso entrare nel merito, conosciamo le tensioni che si stanno scaricando sulle nostre imprese e i danni che le sanzioni hanno determinato. Oggi abbiamo fatto una bella discussione in Commissione difesa sulle riabilitazioni relative alla Prima guerra mondiale. Vorrei che non arrivassimo senza discussione alla Terza guerra mondiale. E lo dico sapendo che non si corre questo rischio o, almeno, lo spero.

Noi chiediamo che ci sia un'immediata discussione. Lo abbiamo detto pubblicamente nei giorni scorsi e lo diciamo adesso in Assemblea. Dato che stiamo discutendo di mozioni, sembra esserci una sorta di attesa del 4 dicembre. Detta questione non può essere posposta al 4 dicembre. Ci siamo trovati con l'incardinamento il 3 agosto del processo penale. Dov'è finito? È scomparso. Non si cambia l'ordine del giorno in base alle sintonie o alle difficoltà della maggioranza.

La ministra Pinotti, che è anche senatrice, venga subito in Assemblea a spiegarci cosa sta succedendo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

DIVINA (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, approfittiamo del fatto che è stata affrontata la questione - finora è stata gestita forse soltanto a livello mediatico - sulla quale ognuno di noi ha risposto e ha invitato i Ministri degli affari esteri e della difesa a riflettere e rivedere la propria posizione, avendo in primo luogo e in effetti scavalcato completamente il Parlamento. Si è parlato di un'informativa fatta nell'estate scorsa, ma si parlava di tutt'altra materia. Ma anche allora criticammo la decisione di andare a fare solo delle esercitazioni nei Paesi baltici, perché significava andare sulla porta di casa (a calpestare i calli) di una forza che in questo momento è globale ed è effettivamente sotto pressione per una serie infinita di motivi.

Parleremo poi della proposta di estendere la partecipazione alla NATO addirittura a un Paese appartenente all'area balcanica, e cioè all'ex Jugoslavia, proposta cui siamo favorevoli, ma ci permetterà di dire che forse non è il momento per fare simili passi. È un momento in cui il Segretario Generale della NATO dipinge la Russia come una nuova minaccia mondiale, e anche su questo bisognerebbe chiamare alla propria responsabilità il Segretario Generale della NATO. È un momento in cui il Presidente degli Stati Uniti ha ordinato alla sua struttura di *intelligence* di operare un attacco cibernetico al sistema strutturale informatico russo e, dall'altra parte, vediamo reazioni che potremmo definire anche responsabili da parte della Federazione russa.

È un momento in cui sempre noi, appartenendo all'Organizzazione del Patto Atlantico, abbiamo dovuto seguire la NATO nella destituzione dei dittatori del Nord Africa, pensando di stabilizzare un'area, e ci siamo trovati con tutto il Mediterraneo in fermento. In un momento come questo, in cui l'ultimo obiettivo americano è la destituzione dell'ultimo dittatore dell'area mediterranea, al-Assad, sapendo che le forze russe, assieme alle forze governative siriane, sono ora le uniche che riescono a contrastare il pericolo globale, cioè il terrorismo internazionale: ebbene, pensiamo che, operando in questa maniera, destabilizziamo un sistema e ci mettiamo veramente in una condizione di difficoltà di relazioni diplomatiche bilaterali con la Federazione russa.

Pertanto chiediamo, come hanno già fatto i colleghi, che il Ministro degli affari esteri o addirittura il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa insieme vengano a relazionare in Aula, perché la situazione è più grave di quella che siamo riusciti con poche parole a manifestare. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Pepe*).

PRESIDENTE. Colleghi, comprendo l'esigenza rappresentata e personalmente la riferirò al Presidente del Senato, perché, se lo ritiene opportuno, solleciti il Governo a riferire in Parlamento sulla materia.

Discussione e approvazione di proposta di inversione dell'ordine del giorno

RUSSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (PD). Signora Presidente, anche alla luce del fatto che, da quanto risulta, su richiesta di alcuni componenti dell'opposizione, la 5^a Commissione si è riservata ancora qualche ora per esprimere il parere sul testo e sugli emendamenti del disegno di legge di conversione del decreto-legge oggi all'ordine del giorno, e tenendo conto anche del fatto che la settimana scorsa non siamo riusciti a votare le ratifiche internazionali, alcune delle quali mi sembrano di una certa urgenza, pongo all'Aula la richiesta di un'inversione dell'ordine del giorno per permetterci di trattare subito, nel pomeriggio di oggi, le ratifiche e a seguire il disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Immagino che la sua richiesta sia sostenuta da otto senatori del Gruppo. In effetti c'è un problema anche di continuità della discussione.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno possono prendere la parola un oratore contro e uno a favore, per non oltre dieci minuti ciascuno.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei innanzitutto che si verificasse che ci siano gli otto richiedenti.

PRESIDENTE. Mi sembra che siano più di otto.

Prego, senatore Calderoli.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, al di là della scelta più o meno contingente di discutere degli accordi internazionali, ricordo a me stesso e all'Assemblea che l'articolo 77 della Costituzione prevede che la discussione di una legge di conversione di un decreto-legge debba avvenire anche a Camere sciolte. Fra l'altro, è uno dei motivi per i quali il Presidente del Senato può convocare in via straordinaria il Senato e può, senza neppure sentire la Conferenza dei Capigruppo, calendarizzarlo come argomento obbligatorio per l'Assemblea.

In questo momento mi sembra strano che la maggioranza ci proponga di approvare prima le ratifiche di accordi internazionali. Mi sorge, infatti, la malizia di pensare che sia stato già deciso di convertire il decreto-legge nello stesso testo approvato dalla Camera dei deputati. Teoricamente il testo potrebbe essere modificato per via dei 150 emendamenti che sono stati presentati e dunque, successivamente, dovrebbe essere riesaminato dalla Camera. Chiedere l'inversione dell'ordine del giorno lascia intendere che verrà chiesta la fiducia sul testo della Camera.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, sono favorevole all'inversione dell'ordine del giorno, dal momento che ieri sera la Commissione giustizia ha dovuto accelerare i tempi perché si è detto che bisognava votare immediatamente per essere pronti al lavoro in Aula. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Siccome io invece sono fiducioso che la maggioranza metterà la fiducia anche su questo

provvedimento, voglio consentire alla maggioranza stessa di sciogliere il nodo. Ieri sera ci hanno impedito di partecipare a un voto che era previsto in concomitanza con lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea questa mattina e oggi avete voluto, invece, conciliare qualsiasi possibilità per le minoranze che, con la nuova riforma costituzionale, dovranno garantire come maggioranza con i Regolamenti delle Camere. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dal senatore Russo.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze

«Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016» (2567).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2525) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 (Relazione orale) (ore 16,55)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2525.

Il relatore, senatore Pegorér, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PEGORER, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro.

Come ricorderete, il Montenegro, Paese di circa 700.000 abitanti, stretto fra i Balcani occidentali e il Mediterraneo e aperto all'influenza europea, dopo la dissoluzione dello Stato jugoslavo è rimasto legato alla Serbia, anche per la prevalente e comune impronta ortodossa, nella cosiddetta Repubblica federale di Jugoslavia, attraversando in maniera dolorosa tutte le fasi della guerra.

Divenuto indipendente nel 2006, il Paese balcanico, forte di un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti e delle prospettive di ulteriore sviluppo economico che sarebbero potute derivarne, si è quindi risolutamente avviato sulla via della integrazione europea e atlantica. Il percorso di avvicinamento all'Unione europea, dopo l'adozione unilaterale dell'euro come propria moneta, ha ufficialmente preso inizio nel 2008 con la presentazione della domanda di adesione, cui ha fatto seguito l'avvio dei relativi negoziati nel 2012. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore. Non è possibile lavorare con questo brusio. Prego caldamente tutti i senatori di abbassare il tono della voce, perché l'Aula amplifica le vostre voci, che si sommano e rendono ingestibile la discussione. Prego, senatore.

PEGORER, relatore. Ad oggi il Montenegro, come ha riconosciuto la Commissione europea nel suo Country Report del 2015, ha compiuto progressi significativi in numerosi capitoli negoziali, tra cui quelli relativi al sistema giudiziario e diritti fondamentali e alla giustizia, libertà e sicurezza, sebbene debba ancora essere perfezionato sul fronte della lotta al crimine organizzato e alla corruzione.

Altrettanto significativo, per quanto segnato da controversie in sede domestica, è stato l'impegno di

Podgorica in direzione dell'Alleanza atlantica, nel solco peraltro di quanto già deciso da altri Paesi dell'area balcanica come Slovenia, Croazia e Albania. Alla decisione del Montenegro di aderire al programma denominato Partenariato per la pace con la NATO, avanzata sin dal dicembre 2006, hanno fatto seguito l'avvio di esercitazioni militari congiunte nell'Adriatico, l'invito ufficiale ad aderire all'Organizzazione formulato nel dicembre 2015 dai ventotto Ministri degli esteri dei Paesi membri, e, da ultimo, la firma a Bruxelles lo scorso 19 maggio del Protocollo sull'adesione, oggi al nostro esame.

Si precisa innanzitutto come il fondamento normativo del Protocollo sull'adesione del Montenegro vada rinvenuto nell'articolo 10 del Trattato NATO del 1949, in base al quale le parti possono, con accordo unanime, invitare ad accedere all'Alleanza ogni altro Stato europeo che sia nelle condizioni di favorire lo sviluppo dei principi del Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione dell'Atlantico settentrionale. Il documento internazionale oggetto della presente ratifica, che si compone di un preambolo e di tre articoli, si limita dunque a regolare tempi e modalità dell'adesione del Montenegro nell'Alleanza atlantica.

L'articolo 1, in particolare, dispone che il Segretario Generale della NATO, in nome di tutte le parti, comunichi al Governo montenegrino un invito ad aderire al Trattato dell'Atlantico del Nord. Il successivo articolo 2 disciplina i termini per l'entrata in vigore del Protocollo, stabilendo che, una volta ricevute tutte le notifiche previste dalle parti del Trattato, sia il Governo degli Stati Uniti a informare le stesse parti della sua entrata in vigore. Da ultimo, l'articolo 3 dispone che il Governo degli Stati Uniti sia il depositario del Protocollo.

La ratifica oggi al nostro esame ha pertanto a oggetto non l'adesione sostanziale del Montenegro alla NATO, ma semplicemente l'invito ad aderirvi. A seguito della ratifica unanime di tutti i membri dell'Alleanza, si potrà poi procedere all'invito formale da parte del Segretario Generale della NATO al Paese balcanico. Solo allora, quindi, il Montenegro, che dallo scorso maggio - ripeto: dallo scorso maggio - siede nell'Alleanza atlantica in qualità di osservatore e partecipa già ad alcune missioni internazionali, potrà pronunciarsi in via definitiva sull'invito, scegliendo se divenirne ufficialmente il ventinovesimo Stato membro.

Si tratta evidentemente di un evento di grande rilievo geopolitico, in una fase peraltro molto delicata per la vita dei Balcani occidentali. La situazione - com'è noto - è tuttora molto delicata in Paesi come la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo, né va dimenticata la difficoltà dei rapporti fra la Croazia e la Serbia. In ogni caso, si ritiene che il processo di allargamento della NATO in quell'area possa offrire condizioni di maggiore sicurezza e stabilità per l'intera regione dei Balcani occidentali e per la stessa zona adriatica, consolidando il processo di integrazione di quelle realtà nelle organizzazioni europee.

Si fa inoltre presente che l'adesione alla NATO ha fortemente interessato la stessa opinione pubblica montenegrina, soprattutto la componente di origine serba. L'adesione di Podgorica, peraltro, è un tema che ha ripercussioni anche sulla politica interna: l'obiettivo prioritario della politica estera del Governo del *premier* montenegrino Djukanovic, *leader* del Partito democratico dei socialisti (confermato come partito di maggioranza relativa del Paese nelle elezioni politiche dello scorso 16 ottobre, con oltre il 41 per cento dei consensi), è da anni quello del progressivo avvicinamento alle strutture europee ed euroatlantiche. A tal proposito si ricorda che lo scorso 17 giugno, dopo la firma del Protocollo di adesione, il Parlamento montenegrino ha votato a maggioranza una risoluzione a sostegno dell'adesione del Paese alla NATO, nella quale viene ribadito l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione euro-atlantica, considerato una priorità strategica, rassicurando gli altri Paesi *partner* sull'affidabilità del futuro alleato e invitando al dibattito democratico i partiti anti-NATO che, nella realtà montenegrina, occupano una parte del fronte antigovernativo.

In ogni caso, l'auspicio è che il processo di allargamento della NATO all'area balcanica, avviato da anni, possa proseguire senza strappi e senza dover costituire un possibile e ulteriore elemento di incomprendizione con Mosca, con cui viceversa è opportuno - a mio avviso - rafforzare un dialogo costruttivo ai fini del consolidamento di un quadro di sicurezza internazionale più certo e definito.

Concludo, signora Presidente, ricordando che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 3 articoli, che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore.

Sono esclusi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La ratifica del Protocollo non comporta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento comunitario e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. (*Applausi del senatore Sangalli*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Signora Presidente, anticipo la medesima richiesta per tutti gli articoli del disegno di legge in esame **PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,59, è ripresa alle ore 17,05*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, era il 2 dicembre dello scorso anno quando il Consiglio della NATO avallò la richiesta del Montenegro di entrare nella NATO. Il *premier* Djukanovic, incurante delle proteste di piazza, non ha voluto nella maniera più assoluta sottoporre la decisione a un *referendum* nazionale, dichiarandosi immediatamente disponibile ad accettare la proposta di ingresso.

Avallare con una decisione del Parlamento italiano l'ingresso del Montenegro nella NATO - dare un sì - a me sembra irrispettoso nei confronti dello sviluppo delle relazioni internazionali e dell'acuirsi delle tensioni tra Occidente e Federazione russa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

I rapporti tra la Federazione russa e il Montenegro non solo si basano storicamente sull'appartenenza alla comune fede ortodossa, ma vanno avanti da secoli. Non è un caso che vi sia stata un'accelerazione nei tempi dell'adesione del Montenegro, perché poi, a seguire, sarà il turno di due Paesi che hanno un peso ben più grave negli equilibri geopolitici internazionali (mi riferisco alla Georgia e, soprattutto,

all'Ucraina). Allora io dico no, a nome del mio Gruppo, all'ingresso del Montenegro nella NATO e ad avallare tale operazione. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

La situazione che si sta presentando agli occhi di tutti gli osservatori internazionali e - spero - sempre più agli occhi dei cittadini italiani vede l'Alleanza atlantica aver profondamente mutato gli obiettivi della sua azione politica e militare. Non si tratta più di un'alleanza nata con scopi difensivi e di mutuo accordo tra i partecipanti, bensì di un'alleanza che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha visto salire in maniera esponenziale le azioni di provocazione, a partire da quanto accaduto nella ex Jugoslavia.

Oggi - guarda caso - si ritrovano all'interno del Partito Democratico posizioni favorevoli all'ingresso del Montenegro e a quello che ciò significherà, che accomuna la parte dalemiana del partito - il bombarolo D'Alema dei tempi della Serbia - con quella renziana del partito. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*). Su queste cose, a differenza della tanto vituperata controriforma costituzionale, si trovano sempre tutti d'accordo.

Io dico no, come dirò no alla presunta riforma costituzionale e a operazioni di questa natura. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*). Si tratta di operazioni che non hanno alcun senso nello sviluppo della situazione economica e politica internazionale attuale. Esse vengono gestite in maniera unilaterale soprattutto dal grande alleato statunitense che, con le buone o con le cattive maniere (spesso e volentieri con entrambe), veicola le decisioni dei Paesi aderenti alla NATO e le adesioni, soprattutto spingendo in maniera subdola e spesso nascosta con l'appoggio alle cosiddette rivoluzioni colorate. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

Questo è quello che abbiamo visto negli ultimi anni ed è quanto stiamo dicendo in maniera chiara nelle Aule parlamentari. Va dato uno stop definitivo alla trasformazione dell'Alleanza atlantica. Per questo diciamo che non è più opportuno per nessun Paese entrare nell'Alleanza atlantica. Non siamo d'accordo all'ingresso di nuovi Paesi, ma siamo assolutamente d'accordo a che la NATO possa riprendere il compito che aveva nel passato e, qualora non fosse possibile per le pressioni internazionali, dovremmo cominciare a chiederci se è il caso di uscire dalla NATO o di far uscire la NATO dal nostro Paese, cosa molto più complicata. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

Signora Presidente, ribadisco il mio «dico no!», riferendolo soprattutto al fatto che il popolo del Montenegro non ha potuto esprimersi, con un legittimo riferimento, in maniera democratica, partecipata e dal basso, su questo progetto di adesione. Pertanto invito il Senato della Repubblica, per quanto possa essere stato riferito qui in maniera davvero molto aleatoria dal collega che ha esposto la relazione introduttiva, a dire un no già in questa fase. Dobbiamo dare un segnale chiaro: non è necessario, in questo momento, che vi siano nuovi ingressi, in un'Alleanza che ha sempre più uno scopo di offesa nei confronti delle frontiere orientali dell'Unione europea. Si parla infatti delle aree già citate nella breve discussione avvenuta in apertura di seduta, come i Paesi ex baltici, ora il Montenegro, la stessa Polonia e, prossimamente - anche se spero veramente che non sia così - l'Ucraina. Se questo è il segnale che vogliamo mandare, se questo è il segnale che il Governo italiano vuole mandare, accendendo la miccia dell'enorme polveriera che si trova ai confini tra Ucraina e Federazione russa, allora la risposta può essere una soltanto: «Io dico no!». (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*).

PRESIDENTE. Senatore Petrocelli, non ho inteso interrompere il suo intervento, ma devo richiamarla, se mi può ascoltare, per stigmatizzare la gravità della qualifica che ha attribuito all'onorevole D'Alema, che, per di più, non essendo più parlamentare, non la può contestare. (*Commenti dei senatori Airola e Santangelo*).

Si possono contestare le posizioni politiche, ma questa affermazione non è dimostrata né dimostrabile e quindi ho il dovere di tutelare l'onorabilità dell'ex parlamentare D'Alema.

PETROCELLI (M5S). Ma è la realtà dei fatti!

AIROLA (M5S). Poverino. Non si può difendere! Vi siete dimenticati vero? È la storia.

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Vivaci commenti del senatore Airola. Proteste dal Gruppo PD*).
Senatore Airola, la prego!

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, oggi siamo chiamati a votare la ratifica di un Protocollo che riguarda l'adesione alla NATO di un Paese come il Montenegro. È chiaro che il voto del Gruppo AL-A sulla ratifica sarà favorevole, anche alla luce di una serie di considerazioni, che vi illustrerò brevemente. Non dobbiamo dimenticare che il Montenegro, oltre che guardare ad Est, è un Paese che guarda al Mediterraneo, alle nostre sponde e all'Italia ed è un Paese con cui l'Italia ha in essere trattati importanti di collaborazione, da vari punti di vista, non ultimo quello della lotta alla criminalità, con tutto ciò che tale lotta rappresenta, nei rapporti con il Montenegro.

Non possiamo quindi che guardare con positività al fatto che il Montenegro si aggreghi alla NATO: ciò è oltretutto confermato dal voto democratico che in questi giorni si è tenuto in Montenegro. Si è votato infatti per il rinnovo delle rappresentanze parlamentari e ha vinto il presidente uscente Djukanovic con un'alleanza di partiti, quindi in maniera molto più ampia e rappresentativa, ha vinto in maniera tranquilla, tant'è vero che anche alcuni nostri parlamentari, che fanno parte della delegazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), hanno potuto partecipare come osservatori a quelle elezioni e hanno riportato pareri positivi sulla loro regolarità e sul risultato.

Questo risultato pone il Montenegro in una posizione di continuità rispetto al passato in quanto le elezioni hanno portato alla vittoria del partito di maggioranza che già c'era. D'altro canto il Montenegro guarda all'Italia per un rapporto di stretta collaborazione in molti campi, in particolare per quanto riguarda la lotta alla criminalità. Dunque, alla luce di tale risultato, penso che oggi dobbiamo guardare con positività a questo aspetto. Come AL-A non possiamo che sottolineare quindi il voto favorevole del Gruppo all'adesione del Montenegro alla NATO.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli allievi ed i docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Pier Fortunato Calvi» di Padova e dell'Istituto di istruzione superiore statale «Edmondo De Amicis» di Rovigo, che sono oggi in visita in Senato e assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2525 (ore 17,16)

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, da parte mia provo un certo imbarazzo a dover dire che condivido una serie di riflessioni fatte dal collega Petrocelli, e il fatto che la posizione della Lega si sovrapponga a quella del Movimento 5 Stelle è veramente un po' imbarazzante, ma sono state dette delle verità assolute.

Intanto ratifichiamo un Protocollo che ha sempre bisogno del Governo degli Stati Uniti per essere bollinato, rispedito e notificato. Abbiamo cioè capito che la NATO è un po' una propaggine degli Stati Uniti che ha la capacità e la possibilità di governare la geopolitica anche del Vecchio continente.

In secondo luogo, per la prima volta nella storia entra nella NATO uno Stato appartenente all'ex Jugoslavia, dove la NATO - non userò gli stessi termini - addirittura ha fatto un macello, ha bombardato e ha permesso la democratizzazione di tutta l'area balcanica, salvo poi il fatto che siamo lì da una decina d'anni a tamponare le questioni kosovare, quelle del Montenegro in Bosnia. Abbiamo cioè una serie di antenne di garanzia perché non si è ancora arrivati a una neutralità e stabilità dell'area.

Noi però non ci sentiamo di bloccare le aspirazioni dei montenegrini: se vogliono entrare in questa grande comunità, ci sembra scorretto dire che non hanno requisiti o titoli per poterlo fare.

Ancor prima dei rapporti economici che ci sono, che ci saranno e che si impianteranno tra Italia e Montenegro, prima ancora degli scambi e del denaro, guardiamo a cosa rappresenta oggi il Montenegro all'interno della NATO, cosa significa pestare i calli alla Federazione russa dal momento che non lo ha conosciuto e se in questo momento storico debba prevalere l'interesse economico a quello della tranquillità di tutta l'area. Come ha detto il collega del Movimento 5 Stelle, più che il fatto che il Montenegro entri nella NATO, noi dovremmo chiederci se all'Italia convenga ancora rimanervi. A seguito delle grandi pressioni americane nella NATO tutta l'Europa si è piegata a emanare una serie di sanzioni che per la prima volta nella storia non sono servite a punire il sanzionato, ma a penalizzare i sanzionanti. Veramente di questo non riusciamo ancora oggi a capacitarci.

La distensione del Mediterraneo innanzitutto è un problema italiano. Tutta la questione immigrazione, derivata dalla destabilizzazione del Nord Africa, la sta pagando, qualcuno direbbe l'Europa, ma noi possiamo dire l'Italia.

Si continua a seguire una politica che - percepiamo - va a ricercare, più che una guerra fredda, veramente una tensione oltre il limite tra Stati Uniti d'America e Federazione russa, con la quale abbiamo sempre avuto e manterremo sempre buoni rapporti; un *partner* economico strategico per la pacificazione di tutto il Continente. Dobbiamo chiederci se i principi della NATO siano ancora validi.

Se i principi della NATO erano quelli di potenziare una serie di Paesi da una possibile aggressione, allora vediamo che questi Paesi, spinti dalla testa della NATO, dagli Stati Uniti d'America, cercano un'aggressione nei confronti della Russia, e il Segretario Generale che viene a Roma - che non è Oslo - a predicare ad una platea come fossimo tutti anti-russi ha sbagliato completamente registro.

L'Italia deve chiedersi se in questo contesto valga la pena fare un'ulteriore provocazione con l'annessione del Montenegro, alla quale come Lega Nord non siamo contrari, se non fosse che la tempistica, ovvero oggi, è il momento peggiore per fare questo tipo di passo.

La seconda riflessione che dobbiamo fare è se l'Italia ha ancora interesse a rimanere in una NATO che sembra volerci trascinare sempre più in un baratro, dove tutti gli interessi economici che prevalgono sono Oltreoceano e tutti i danni vengono pagati dalla parte che sta a Est dell'Atlantico. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut.*)

GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, Forza Italia è sempre stata e sarà sempre favorevole alle ragioni della solidarietà atlantica e alla NATO. È per questo che ci siamo anche schierati in maniera favorevole all'allargamento dell'Alleanza. Tuttavia, pur confermando questo orientamento, l'occasione della conferma della nostra posizione a favore di questa adesione vuole servire a sottolineare quello che sta avvenendo, e si ricollega a quanto dicevo poc'anzi.

La NATO è stata un'alleanza difensiva, nata nel clima dell'ultimo dopoguerra: c'era il Patto di Varsavia; era un altro mondo che, per fortuna, è stato superato.

Siamo nell'autunno 2016, e sessant'anni fa in Ungheria - tra pochi giorni sarà l'anniversario - ci fu esattamente la rivolta ungherese, che fu soffocata nel sangue dai carri armati russi. Oggi sono contento che in Ungheria ci sia Orban - casomai altri non lo apprezzano - e comunque in quel Paese ci sono la democrazia e la libertà, tanto che Orban, appartenente al partito popolare europeo, è stato più volte eletto *Premier* dell'Ungheria.

Noi, il mondo del centrodestra, siamo stati dalla parte della NATO quando gli altri erano dalla parte del Patto di Varsavia. Non sono Matusalemme, ma sono abbastanza grande per ricordare le manifestazioni contro la dislocazione dei missili della NATO (i Pershing e i Cruise) al grido di fuori l'Italia della NATO, fuori la NATO dall'Italia! Qualcuno fa ancora queste manifestazioni, forse quando in Sicilia si mettono degli impianti, dei *radar*; conosciamo tutta la controversia. Insomma, noi rappresentiamo un filone atlantico. Non siamo stati protagonisti dei dibattiti quando ci fu l'adesione

dell'Italia alla NATO; quindi, da questo punto di vista, la posizione atlantica del centrodestra è molto chiara.

Ho voluto fare un intervento su questo tema ricordando che, passando dalla storia all'attualità, qualche anno fa Silvio Berlusconi, che spesso è stato contestato anche per la sua politica estera, che è stata saggia e lungimirante, a Pratica di Mare, a pochi metri da Roma, portò la NATO a sottoscrivere dei patti con la Federazione russa. Ebbene, credo che Berlusconi, che ancora oggi è un protagonista della vita politica, nonostante le ingiustizie e le amarezze che ha dovuto patire, anche da parte di questa Assemblea, anche in questa legislatura - ma questa è un'altra storia - ha cercato di comportarsi da *leader* politico italiano, da *leader* politico autorevole, perché non c'è bisogno di portarsi Benigni al seguito alla Casa Bianca perché poi c'è il rischio che non si sappia chi è il comico una volta arrivati alla porta della Casa Bianca!

La NATO è stata interpretata dall'Italia del centro-destra in una maniera positiva di dialogo e gli accordi di Pratica di Mare sono stati un momento altissimo della politica estera italiana, con un Italia protagonista, perché in Italia si sottoscrissero quegli accordi e ci fu l'avvio di un dialogo.

Oggi la situazione è cambiata. Non c'è qui il tempo né l'occasione per fare delle analisi, ma noi abbiamo chiesto prima che vengano in Aula il Ministro della difesa e anche quello degli affari esteri. E speriamo, signora Presidente, che questa nostra richiesta venga accolta.

Noi siamo per la NATO, infatti, ma siamo stati anche a favore dei patti tra NATO e Federazione russa, quando il Patto di Varsavia è stato sconfitto dalla storia. Ed è stato sconfitto dall'Occidente, non certo da quelli che inneggiavano al Patto di Varsavia contro la NATO, i quali hanno avuto storicamente torto.

E noi siamo stati gli interpreti della tradizione di una NATO come forza di sicurezza internazionale, forza di dialogo, che ha guardato anche alla Federazione russa. Oggi siamo preoccupati. Non siamo passati dalla parte del Patto di Varsavia (che per fortuna non c'è più), ma siamo preoccupati da una interpretazione un po' temeraria di questa Alleanza. E qui mi ricollego alla vicenda, della quale spero potremo discutere anche in quest'Aula, della Lettonia, con l'invio di soldati italiani. Come siamo preoccupati di interpretare la NATO come se dovessimo muovere guerra alla Russia. Russia che è cambiata. Avrà ancora tutti i suoi problemi; la democrazia russa dovrà ancora compiere un percorso ma, per fortuna, lo ha avviato. Se fosse dipeso da quelli che inneggiavano al Patto di Varsavia, probabilmente la Russia sarebbe rimasta quella sovietica e non quella di oggi.

Bene la NATO, quindi, e bene anche il Montenegro, ma noi non vogliamo che la NATO diventi, invece che una forza di sicurezza, di democrazia e di libertà, un momento di divisione.

Anche perché quello che si sta verificando ce lo dimostra, e ripeto qui ciò che ho detto prima. Si dice: ma a luglio il Governo ha detto la tal cosa. Ma oggi questa operazione militare in Lettonia sta diventando un motivo di tensione e di divisione nel mondo, perché neanche nel mondo occidentale ci sono statisti in grado di fare ciò che Berlusconi ha fatto guidando il Governo italiano nei confronti della Federazione russa. Lo vogliamo dire o no? (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Non portava Benigni alla Casa Bianca. Portava i russi a Pratica di Mare a firmare atti di pace con la NATO. Questa è la storia italiana. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Questo volevo dire. Speriamo che l'adesione del Montenegro non rappresenti un ulteriore motivo di tensione con la Russia. Se si allarga la NATO vince la libertà, secondo questa nostra impostazione storica e culturale. Ma attenzione a non fare della NATO uno strumento di tensione e anche di danno per le nostre imprese, attraverso le sanzioni alla Russia. Anche perché di Putin si può dire tutto ciò che si vuole, ma nella realtà del contrasto al terrorismo islamico la Russia ha fatto ciò che l'Occidente non ha avuto il coraggio e la forza di fare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Vogliamo dire anche questa verità? Viva la NATO, allora, ma attenzione a non farne un uso improprio.

Il nostro voto è a favore, ma non certo della politica di questo Governo, bensì della politica che noi abbiamo fatto e che Berlusconi ha guidato, facendo della NATO strumento di forza, di democrazia ma anche di dialogo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

***QUAGLIARIELLO** (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*). Signora Presidente, prendo spunto dall'intervento che mi ha preceduto per ribadire la necessità di un grande dibattito all'interno di questa Aula sulla nostra politica estera, dibattito che diventa sempre più urgente alla luce delle informazioni che ci vengono dal mondo e delle scelte che, conseguentemente, siamo chiamati a fare.

Mi pare sia del tutto riduttivo che questo dibattito sulle linee di fondo della nostra politica estera sia ricondotto nello spazio di un dibattito su un problema, sicuramente rilevante, ma che rischia di essere caricato di significati che vanno oltre quello puntuale connesso al voto che dovremo esprimere tra poco.

Signora Presidente, a me sembra che all'interno dell'atlantismo italiano in passato si siano confrontate due tendenze: una radicalmente filoatlantica, filologicamente filoatlantica; e un'altra che, invece, anche nel corso della guerra fredda riteneva che la nostra politica estera avrebbe dovuto trovare un suo baricentro e un suo ruolo in una posizione di fedeltà all'alleato principale, ma anche di mediazione nei confronti della Russia, che allora era Unione Sovietica, e di ciò che tale rapporto avrebbe comportato, di riflesso, nella politica verso il Medio Oriente. Queste due linee ci potrebbero portare a ricostruire l'intera storia dell'Italia repubblicana, dalle sue origini degasperiane fino ai giorni nostri, fino a quando l'atlantismo è stato un elemento unitario condiviso da tutto il mondo democratico italiano contrapposto al mondo comunista.

A me pare che questo dibattito appartenga al passato. Oggi i termini sono assolutamente differenti anche perché è cambiato l'equilibrio del mondo e, soprattutto, sono cambiate le posizioni degli interpreti principali sullo scenario internazionale. Oggi ci confrontiamo con un nemico principale, che è il terrorismo internazionale di ispirazione islamica. Ci troviamo di fronte a una posizione americana che tende a un isolazionismo che attraversa le famiglie politiche americane molto più di quanto le contrapposizioni durissime di questi giorni potrebbero far pensare. La Russia, da un lato, è uno dei nostri principali alleati nello scontro con il terrorismo e, dall'altro, rischia di cedere nuovamente alla tentazione di comportarsi come una super potenza. Stiamo assistendo, infine, alla trasformazione di un altro punto di riferimento importante delle politiche atlantiche - mi riferisco alla Turchia - che sta cambiando completamente strategia, prendendo definitivamente distacco dall'ataturchismo che ha storicamente caratterizzato il Paese, trasformandosi in qualcosa di totalmente differente e addirittura opposto.

Credo che, indipendentemente dalle interpretazioni che si possono dare sul colpo di Stato che si è verificato quest'estate, stiamo assistendo sotto i nostri occhi alla trasformazione di un Paese che sta cambiando i connotati e anche per quanto concerne il suo rapporto con l'Occidente, per quanto concerne sia l'ambito culturale che militare.

Signora Presidente, tutto questo meriterebbe una riflessione sul ruolo della NATO oggi e su quali debbano considerarsi le sue priorità. Si può anche avere una posizione differente da quanti in questa Assemblea hanno espresso apprezzamento per le posizioni di Putin, ma non ci possiamo dimenticare che i conflitti vanno gerarchizzati e che, in altri momenti, le democrazie occidentali, forti delle loro ragioni, sono riuscite ad essere alleate, proprio per questo principio, anche con dittatori sanguinari come Stalin.

Oggi questo problema di gerarchizzazione dei conflitti si pone anche alla luce di una politica europea che ha certamente delle responsabilità nel distacco della Turchia dalla linea atlantica. Non di meno di questo distacco non possiamo fare a meno di tenere conto.

Signora Presidente, tutto questo mi porta a rafforzare l'invito a un grande dibattito dedicato a questi temi. È molto difficile in momenti come questi, per quanto concerne la NATO, affidarci unicamente a una fedeltà proposta come riflesso condizionato. Non c'è nessuno - o penso comunque che siano in pochi in quest'Aula - a essere più filoamericani di me. Ma una cosa è essere filoamericani, altra cosa è

non prendere atto dei grandi cambiamenti del mondo, non discuterli e non assumere posizioni ragionate su tutto ciò.

Visto che ci troviamo in una fase della vita di questo Senato, per la quale possiamo dire di non sobbarcarci di lavori immensi e di non essere chiamati a votare su grandi problemi e grandi questioni, forse questo tempo potrebbe essere utilmente occupato per un dibattito sulla politica estera che recuperi posizioni di fondo, al di là di *slogan* mediatici che, se caratterizzeranno persino le nostre posizioni di politica estera, ci faranno regredire a Paese di serie B, quando il nostro Paese deve continuare a essere protagonista sullo scenario del mondo. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PPI, M, Id, API, E-E, MPL e della senatrice Bignami)*).

DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, il nostro voto sarà di astensione sul provvedimento in esame, per ragioni né particolarmente ideologiche, né legate a ragioni antiche, ma per una preoccupazione invece molto seria di come questa decisione possa incidere in maniera negativa su rapporti già molto delicati in politica estera, in particolare con la Russia.

Vorrei ricordare all'Assemblea che nello stesso Montenegro questo provvedimento ha determinato una discussione complessa e non certo unanime, con posizioni, anche tra le forze politiche democratiche di quel Paese, decisamente differenti, con dubbi ed elementi che probabilmente avrebbero necessitato, anche da parte degli altri Paesi, un approfondimento maggiore e qualche cautela in più; ciò soprattutto in una fase storica come quella che stiamo vivendo e che sappiamo bene essere segnata da contraddizioni molto significative di politica estera.

Ebbene, in un clima già teso e in una condizione che già nel corso di quest'anno, a partire dalla vicenda ucraina, ha visto una tensione dei rapporti politici e diplomatici, a noi pare che sarebbe stato più saggio avere maggiori elementi di approfondimento.

Quindi, per queste ragioni, non esprimeremo voto favorevole sul provvedimento ribadendo il voto di astensione di Sinistra Italiana. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

CASINI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, la ratifica del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, come si è visto dagli interventi che mi hanno preceduto, ha suscitato un dibattito in cui mi sembra doveroso intervenire. Lo faccio naturalmente a titolo personale. Come Presidente della Commissione affari esteri, però, vorrei ricordare al collega Divina che nella sua foga ha detto una grande inesattezza, perché non è vero che il Montenegro nei Balcani è il primo Paese che aderisce alla NATO, perché abbiamo Paesi dei Balcani che hanno aderito alla NATO, come la Slovenia, la Croazia e l'Albania; i primi due partecipavano a pieno titolo alla Jugoslavia di ieri, mentre l'Albania era fuori anche da questo blocco. Per cui il problema non va visto secondo le lenti di ingrandimento della polemica politica, ma con estrema serietà.

Cari colleghi, Gasparri prima e Quagliariello adesso hanno posto una questione che è seria, perché siamo di fronte a un problema che non va liquidato con l'occhio al 5 dicembre o a questioni interne italiane, perché altrimenti non ne verremo mai a capo.

Noi abbiamo il problema, come Paese aderente alla NATO, di ridefinire ruolo, identità e futuro di un'alleanza che è nel codice genetico dell'Italia e del suo Parlamento. Dobbiamo stare attenti nel fare questo dibattito perché se diamo l'idea di essere dei pentiti della NATO non diamo certo un contributo alla serietà del dibattito stesso. Se non avessimo aderito alla NATO, saremmo semplicemente stati incapaci di realizzare anche quel poco - o quel tanto a mio parere - che l'Unione europea ha realizzato in termini di progresso, di benessere e di pace in questi cinquant'anni.

La scelta europeista e atlantica dell'Italia, da De Gasperi a tutti i Presidenti del Consiglio che si sono susseguiti, è nel nostro patrimonio genetico. Oggi abbiamo un problema che deriva dai nuovi atteggiamenti delle grandi potenze. Pensiamo alle questioni geopolitiche energetiche che portano, ad

esempio, gli americani ad impostare in maniera diversa la loro posizione rispetto al Mediterraneo. Pensiamo al ruolo assertivo della Russia che è possibile grazie al vuoto che si è creato nello stesso Mediterraneo; pensiamo alla necessità di contrastare il terrorismo che è una nostra esigenza prioritaria, nostra e del mondo libero, perché certo questa non è un'esigenza solo degli europei occidentali o degli americani, canadesi e australiani. Contrastare il terrorismo è un problema che riguarda anche la Russia perché sappiamo, tra l'altro, che lo jihadismo e il terrorismo insidiano Russia e Cina potenzialmente non meno di quanto insidiano noi.

Naturalmente, in questa sede non voglio sviscerare problematiche su cui, peraltro, mi sono già espresso tante volte in quest'Assemblea. Anch'io dico, senatore Gasparri, che lo spirito di Pratica di Mare va recuperato e che è stata una bella cosa quella che fece l'allora presidente del Consiglio Berlusconi che lavorò perché si ampliasse il rapporto tra la NATO e la Russia. Però, diciamo anche la verità, oggi se vogliamo guardare e fotografare la realtà, dobbiamo attribuire anche ai russi qualche responsabilità. Pensiamo al cinismo con cui si stanno bombardando uomini, donne, bambini e famiglie ad Aleppo Est, altrimenti perdiamo di vista la dimensione della realtà. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD e del senatore Compagna*).

Mi interessa cogliere le parole dell'onorevole Quagliariello. Vogliamo fare su questo un grande dibattito? Credo sia utile che il Parlamento si esprima perché finalmente l'Italia deve portare il suo contributo alla definizione di un quadro più certo di politica estera.

Concludo dicendo che stamattina ho partecipato, insieme al senatore Mauro e all'onorevole Fassina, alla presentazione del rapporto IAI in cui si dice che c'è una crescita di dissenso e di sfiducia nei cittadini italiani ed europei verso l'Europa, ma alla domanda se si ritiene fondamentale un'integrazione più forte in Europa, gli stessi cittadini esprimono un giudizio positivo. I cittadini, in questo, si dimostrano molto saggi perché da un lato dicono di bocciare l'Europa per com'è, perché non è in grado di risolvere i problemi e di rispondere ai grandi quesiti odierni come l'immigrazione e la ripartizione degli immigrati. D'altro canto, però, gli stessi cittadini capiscono che senza Europa noi non avremo futuro nel mondo. Negli anni Cinquanta l'Europa produceva il 45 per cento del PIL mondiale, oggi il 20 per cento a mala pena. Ebbene, noi non riusciremo a risolvere le sfide del presente e del futuro se non in una dimensione che però va vista tenendo presente la grande latitanza e difficoltà dell'Europa di oggi.

Onorevoli colleghi, di questa NATO e di questa Europa non possiamo essere solo critici o spettatori. Noi ne siamo a pieno titolo protagonisti. Il nostro compito è rispondere alle sfide mettendo sul tavolo le nostre proposte. In caso contrario perderemo un'occasione storica. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD e del senatore Compagna. Congratulazioni*).

AUGELLO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola, senatore Augello, anche se il suo Gruppo non ha ancora formulato una dichiarazione di voto.

AUGELLO (CoR). Signora Presidente, non voglio ripetere concetti già sviluppati da altri colleghi nel corso del dibattito. In linea di massima, fatico, pur avendo ascoltato con attenzione il collega Casini, a immaginare la ratifica di questa adesione alla NATO come un momento di protagonismo da parte del nostro Paese e del nostro Parlamento. La questione è centrale e non si tratta semplicemente di fare un dibattito anacronistico tra atlantisti e antiatlantisti. È evidente che l'Alleanza atlantica ha cambiato di segno la sua missione e non sempre si riesce a leggere come un'alleanza difensiva.

In questo momento, caso mai, dovremmo dibattere su quanti ritengono si debba, con forza, cercare una soluzione ai molti focolai che si sono accesi nei rapporti tra la NATO e la Federazione russa, in particolare nell'ambito degli scenari in cui questi attriti si sono sviluppati, che non sono soltanto le recenti manovre in Lituania: il problema principale è come dobbiamo regolarci nel rapporto con la Federazione russa, anche relativamente alla più complessa vicenda che si sta dipanando in Siria e nella lotta al terrorismo.

Da questo punto di vista, credo che nessuno in quest'Assemblea ci possa convincere che l'adesione

della Repubblica di Montenegro alla NATO sia un fatto significativo sul piano militare. Dubito che i contingenti del Montenegro possano arricchire la capacità persuasiva e deterrente dell'alleanza militare. Credo che si tratti, con tutta evidenza, di una decisione politica, che cade in un preciso momento politico e che rischia di acuire una ben definita e determinata tensione politica che sta attraversando il nostro sistema di relazioni internazionali. Credo che si debba segnalare un disagio.

Signora Presidente, onestamente non ho mai creduto che si potesse essere atlantisti o antiatlantisti come si è di una squadra di calcio a un *derby*: della Roma o della Lazio. L'atlantismo ha avuto un suo ben preciso ruolo nella stabilizzazione dell'Europa del dopoguerra. Era un po' difficile, magari, essere atlantisti in assoluto dopo il Cermis e dopo Ustica. Si trattava di un sistema di alleanze che ha svolto la sua funzione storica, ma oggi siamo in un momento storico diverso e - vivaddio! - abbiamo la possibilità di concorrere, approfondendo tutte le questioni, affinché questo nuovo corso ci veda, non dico protagonisti, ma almeno coprotagonisti nel decidere chi siano gli amici e i nemici del momento di fronte alla sfida del terrorismo.

Non credo sia stata un'enfatizzazione ricordare lo spirito di Pratica di Mare. La chiave delle relazioni internazionali, che ci può portare ad approdare a una risposta più corale alle grandi sfide che vengono in questo momento dal grande arco di crisi, che va oramai purtroppo dalla Turchia fino alla Libia, passa attraverso quello spirito. Mi sento, quindi, nella condizione di dover sottolineare questo disagio ed è per questo che, in dissenso dal mio Gruppo, su questo provvedimento esprimerò un voto di astensione.

COMPAGNA (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (CoR). Signora Presidente, penso che la discussione che si è sviluppata sia stata inutilmente compressa dalle acrobazie di calendario alle quali la maggioranza ci ha costretto già da una settimana e sia, quindi, in qualche modo casuale. È dalla scorsa settimana, infatti, che, per esigenze di coesione interna alla maggioranza, il nostro calendario sembra appeso al filo degli argomenti più inoffensivi tra quelli inoffensivi e la casualità, connessa alla bellezza e alla vivacità del regime parlamentare, ci propone la materia più inoffensiva tra le inoffensive, i trattati, con all'ordine del giorno la richiesta di discussione tra ambiti e limiti dell'atlantismo che si era affacciata in Assemblea già nella settimana scorsa.

Non penso che il nostro Gruppo si possa sottrarre a questo, perché la memoria cara di quanto significò, all'indomani dell'11 settembre, Pratica di Mare, evocata da Casini, da Gasparri e adesso, con maggiore intensità, da Augello, l'abbiamo anche noi e l'abbiamo intatta. Però l'atlantismo è una cosa troppo grande, troppo diversa tra De Gasperi e Berlusconi, troppo diversa tra Pratica di Mare e oggi, dal consentirci di fare queste acrobazie sull'argomento Montenegro.

Da questo punto di vista, io e il mio Gruppo voteremo a favore della proposta del relatore Pegorer. Lo facciamo con molta preoccupazione, perché non ci siamo distratti domenica, quando in Montenegro si è votato e ci sono state moltissime tensioni politiche, addirittura all'interno dei seggi. Fortunatamente c'erano attenti osservatori dell'Occidente (usiamo questo vecchio concetto, per me irrinunciabile per pensare la politica). Questo vuol dire che l'idea dell'adesione alla NATO è una speranza di stabilità e di stabilizzazione per quel Paese. Evidentemente le questioni della NATO sono molto più grandi e guardano a ben altro scenario che a quello balcanico, piccolo Montenegro o grande Serbia. Però non facciamo confusioni e sovrapposizioni di situazioni e di uomini.

Ha ragione il presidente Casini nel ricordare come hanno guardato ad occidente Paesi che venivano dal comunismo nazionale di Tito. Però è questo il motivo per il quale, proprio ai tempi di Pratica di Mare, insieme a Gasparri, ad Augello e mi pare anche allo stesso Casini, eravamo molto critici circa la disinvolta e la superficialità con la quale Romano Prodi teorizzava e praticava l'allargamento dell'Europa. Diventammo 27 e 28 con molta disinvolta e con molta leggerezza, senza approfondire niente di quell'idea originale di Europa che morì insieme alla morte fisica di Alcide de Gasperi e che era la Comunità europea di difesa, cioè l'Occidente democratico e antitotalitario per vocazione.

Ecco perché, votando a favore della proposta del senatore Pegorer, non vorrei che questo dibattito svolto con tali modalità, in questa sede e su questo argomento, diventi un modo di sovrapporre tempi e modi. Certo, io constato che oggi ci sono colleghi, magari di destra, che sono più filoputiniani di quanto io sia stato filoamericano (e magari Casini con me); ma queste sono cose delle quali discutere in uno scenario diverso dall'ironia di calendario che ha portato proprio il Protocollo sull'adesione del Montenegro alla NATO ad essere il primo Trattato alla nostra attenzione. (*Applausi dei senatori Casini e Cuomo*).

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signora Presidente, intervenendo sull'ordine dei lavori, vorrei apprezzare la discussione che avviene in quest'Assemblea, che andrebbe fatta molto più spesso. Purtroppo ci è permesso esclusivamente perché queste sono ratifiche: non contiamo nulla e quindi possiamo parlare. Assistiamo invece inermi alla Pinotti che vende armi nello Yemen, senza poter dire nulla.

CHITI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signora Presidente, prima di entrare nel merito delle questioni di cui si discute, vorrei fare riferimento a una considerazione che ha fatto il senatore Gasparri, su cui non sono d'accordo.

Mi chiedo se questo nostro Paese non sia in campagna elettorale permanente. Oggi, alla Casa Bianca, l'Italia, in quanto sistema Paese, si è incontrata con il Presidente degli Stati Uniti che sta per concludere il suo mandato. Dovrebbe essere un fatto che fa piacere a tutti, non a qualcuno sì e a qualcuno no. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*). Sono presenti Benigni e Sorrentino: a qualcuno può piacere o non piacere il film «La vita è bella», che trattava dei campi di sterminio nazisti, ma certamente sono due vincitori di premio Oscar per i quali l'Italia dovrebbe provare un minimo di soddisfazione e di orgoglio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ringrazio il presidente Casini, perché se non fosse intervenuto non avrei saputo dire a che punto fosse arrivato questo dibattito. Sulle questioni relative alle adesioni alla NATO ci sono state differenze e contrapposizioni profonde nell'Italia del dopoguerra. Se allora avessero adottato il criterio che qui molti hanno esposto, l'Italia non sarebbe entrata nella NATO, perché c'era una fortissima opposizione in Parlamento e nel Paese. Allora fu fatta valere, com'è normale che sia in democrazia, la decisione del Parlamento. Ma poi c'è stato un lunghissimo percorso, costruito per fare in modo che tra le grandi forze di questo Paese ci fosse un'unità rispetto ad alcuni valori, rispetto alla NATO, rispetto all'Occidente, rispetto a come stare nella NATO. Che ci sia bisogno di un dibattito generale e di fare il punto sull'argomento sono d'accordo, ma che si rischi di perdere per strada il cammino che è stato percorso e le conclusioni a cui siamo arrivati, mi sembrerebbe un errore che non si dovrebbe permettere né il centrodestra né il centrosinistra. E il centro-sinistra mi pare che oggi almeno non lo faccia. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Allo stesso modo penso si rischi di perdere - lo dico senza polemica, ma con preoccupazione - la memoria storica di quanto avvenuto nei Balcani. C'è stata Srebrenica, poi Sarajevo, ci sono state stragi, stupri etnici (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC) e della senatrice Bonfrisco*), autentici atti di guerra, per i quali dei criminali di guerra sono stati condannati. E tardi la comunità internazionale è intervenuta, perché anche in una comunità mondiale, come diceva Giovanni Paolo II, atti di ingerenza umanitaria o, come posso dire io, atti di polizia internazionale a volte sono necessari. Altrimenti si chiudono gli occhi e le orecchie di fronte alle stragi. Quel Parlamento e il Governo D'Alema si comportarono in coerenza con quanto decise la comunità internazionale.

A chi non lo conosce chiederei, invece di fare battute, di leggere le riflessioni di una personalità come Alexander Langer. Che cosa diceva questo pacifista, cristiano e ambientalista rispetto alla questione della guerra nell'ex Jugoslavia? La pace non si può realizzare se non si guarda alla dignità, all'indipendenza e alla libertà dei popoli, perché se non si tiene conto di questi si ritorna al 1936-1938. Ci si illude, non guardando cosa succede, di realizzare la pace e invece si creano le condizioni per

guerre che sono guerre distruttive.

Il senatore Pegorer aveva già svolto una relazione - pensavo di fare un intervento breve quando ho ascoltato la sua relazione - in cui spiegava in modo concreto e chiaro cosa decidiamo oggi, qual è la decisione che prendiamo, il Protocollo d'intesa, le fasi previste nei tre articoli. Aveva sottolineato, come poi ha ripreso il senatore Casini, come ci siano altri Paesi, Albania, Slovenia, Croazia che fanno parte già della NATO. Questo si tratta di fare oggi.

Come hanno fatto già dieci Parlamenti (ma quello italiano è il Parlamento del Paese europeo più grande tra questi), noi dobbiamo chiederci se, rispetto al Parlamento e al popolo del Montenegro, che ancora, come è stato sottolineato con le elezioni di questi giorni, ha segnato la volontà di fare questo percorso, noi diciamo no o diciamo sì. Questa è la domanda. Con chi stiamo? Con pezzi di piazza che contestano la democrazia rappresentativa e che contestano quel Parlamento, o con chi ha preso decisioni e si assume la relativa responsabilità perché in democrazia si fa così e soltanto così si può decidere? Penso che per questo si debba decidere sì e rispondere positivamente.

Il Montenegro ce lo chiede perché lega a questa scelta la sua autonomia di Paese e non l'inimicizia verso gli altri. Ve lo immaginate il Montenegro che fa paura alla Federazione russa? Il Montenegro lo chiede per la sua autonomia, per il suo percorso in Europa e per rafforzare la sua democrazia. Questi sono i motivi. (*Applausi dal Gruppo PD*). Ce lo possono dire alcuni dei colleghi qui presenti che fanno parte del Gruppo di amicizia parlamentare Italia-Montenegro (anche noi siamo stati con una delegazione in Montenegro).

Passo alla penultima considerazione che intendo fare. Questa decisione non significa affatto che, come ha detto in questa sede anche il collega Pegorer, la NATO non si debba ripensare e riformare. Ben venga il dibattito di cui si è parlato e che lo si faccia. Tuttavia, la riforma della NATO per renderla in grado di affrontare un mondo che non è più bipolare e non vede lo scontro tra parti militari contrapposte, la si fa standoci o dimostrandoci pentiti? Si fa oggi pentitismo? Il Parlamento italiano fa pentitismo rispetto alla sua presenza. Come la pensate sulla cooperazione con l'Unione europea e sul fatto che l'Unione europea si sappia dotare di proprie forze armate e di un coordinamento? A prescindere dalla NATO o in cooperazione con essa? Se si pensa a prescindere dalla NATO, altro che riduzione delle risorse per le spese militari: ciò vuol dire moltiplicarle all'ennesima potenza. Anche su questo occorre un minimo di serietà e coerenza.

Passo, infine, all'ultima considerazione. Riprendo un'impostazione data dal senatore Pegorer, che condivido. Questa scelta non significa non volere rapporti costruttivi con la Federazione russa. Noi vogliamo rapporti costruttivi con la Federazione russa e non vogliamo che in Europa e nel mondo si torni alla guerra fredda. Questo si può fare se ci sono chiarezza e costruttività reciproche. Ha ragione il presidente Casini: è chiaro che si deve essere uniti contro il terrorismo e si deve coinvolgere tutti, ma al tempo stesso è altrettanto chiaro che in Europa non si possono cambiare i confini degli Stati con atti unilaterali. (*Applausi dal Gruppo PD*). Non si può perché, su ciò, in Europa si sono costruite la distensione e la sicurezza dalla Dichiarazione di Helsinki in poi. Ripeto, non si può. Rispetto alla Georgia, non si può dare uno statuto a sé all'Ossezia e all'Abkhazia e occuparle. (*Applausi del senatore Sangalli*). Non si possono risolvere i problemi della Crimea. Ripeto, non si può.

Si deve operare su un piano costruttivo e positivo e noi tutti dobbiamo sapere che non possono essere gesti di forza militare a cambiare la sorte delle Nazioni. Se così fosse, il nostro futuro sarebbe fatto di spese per il riarmo e di rischi di guerra. Questo sta nella decisione che oggi assumiamo e questo è un messaggio di amicizia costruttivo e non subalterno che con chiarezza diamo anche alla Federazione russa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto i docenti e gli allievi dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Rinaldo d'Aquino» di Montella, in provincia di Avellino, che stanno seguendo i nostri lavori dalle tribune. Diamo loro il nostro benvenuto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2525](#) (ore 18,05)

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2466) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2466, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASINI, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, riguarda la Convenzione tra l'Italia e il Cile per eliminare le doppie imposizioni, cosa che per altro ha danneggiato molto le imprese, anche italiane, operanti in quel Paese.

L'intesa si compone di 31 articoli e di un Protocollo aggiuntivo e si ispira al modello di convenzione fiscale dell'OSCE.

Essa trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti, limitatamente all'imposizione sui redditi. L'Accordo definisce il concetto di residenza, di stabile organizzazione, di redditi immobiliari e di utili di impresa, accogliendo il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Sono quindi stabiliti i criteri impositivi con riferimento ai dividendi, agli interessi e ai canoni.

Articoli specifici disciplinano il trattamento fiscale dei redditi da servizi professionali e da lavoro subordinato, i compensi per gli amministratori e la materia delle pensioni. Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che cioè limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Cile nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Gli oneri sono valutati in 425.000 euro annui a decorrere dal 2017, compensati però dai vantaggi che ne deriveranno negli anni per gli operatori economici. Si tratta di un provvedimento molto atteso dalle nostre imprese e, in conclusione,

propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Casini, non l'ho interrotta, ma in qualità di relatore la invito ad intervenire dal banco delle Commissioni.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto di astensione del Gruppo. Ritengo ci siano degli elementi positivi nell'accordo che siamo chiamati a ratificare, ma il voto di astensione è motivato dalla necessità - secondo noi - di spostare questo tipo di accordi verso un meccanismo, che garantisce una migliore tutela, volto a far pagare all'impresa italiana le tasse esclusivamente nel Paese straniero in cui ha lavorato e che poi, alle finanze italiane, tocchi successivamente tassare solo le plusvalenze reddituali che spettano all'impresa stessa e, soprattutto, al

suo titolare.

Poiché non ritroviamo questi dati e questi parametri nell'accordo in esame, dichiaro il voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,09)

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, il Gruppo A-LA voterà a favore di questo provvedimento di ratifica, utile a prevenire fenomeni di evasione fiscale e molto utile per facilitare le attività economiche condotte da molte imprese italiane in Cile, che costituisce un nostro *partner* economico importante. Riteniamo dunque che questo disegno di legge di ratifica sia veramente necessario.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, il provvedimento in discussione si inserisce ormai nell'ampio novero delle intese volte ad evitare la doppia imposizione in materia fiscale e quindi a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. Tra l'altro, stiamo parlando di rapporti con il Cile, una delle economie emergenti dell'America latina con cui l'Italia ha anche rapporti profondi.

Le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRPEG l'IRAP, mentre per quanto riguarda la parte cilena sono quelle sul reddito e la rendita. Vengono così determinati criteri di attribuzione delle imposte gravanti sulle imprese e il modo in cui ripartire la stessa tassazione. Si consideri poi che gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato non sono insopportabili; per questo il Gruppo della Lega Nord non ha ragioni per opporsi alla ratifica dell'accordo in argomento e voterà a favore.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, desidero semplicemente annunciare il voto favorevole del Gruppo PD.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2036) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/?ubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 (Relazione orale) (ore 18,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2036.

Il relatore, senatore Pegorer, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PEGORER, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea si compone di

tre articoli e riguarda la rettifica del confine di Stato nel tratto del torrente Barbucina fra i comuni di San Floriano del Collio (in provincia di Gorizia) e di Obcina Brda (in Slovenia).

La piccola modifica del confine si è resa necessaria dopo i lavori di regimentazione del torrente, effettuati di comune accordo da Italia e Slovenia fra il 1986 e il 1993. Per questo è necessaria una modifica della Convenzione bilaterale del 2007.

Chiedo infine di depositare il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, quando ho letto il titolo dell'Accordo in discussione mi sono un po' allarmata. Non ci sono motivi particolari di tensione con la Slovenia, a parte quando Napolitano durante la commemorazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine accusò ripetutamente i partigiani sloveni, tacendo sulla responsabilità dei fascisti per gli eventi della Seconda guerra mondiale, scatenando una vera e propria tensione diplomatica poi rientrata. Il motivo della mia agitazione è legato invece alla modifica dei confini.

Proprio a febbraio di quest'anno, il Governo francese, infatti, ha temporaneamente preso possesso di una parte di mare italiano, in esecuzione di un accordo bilaterale con l'Italia, che non è ancora passato all'esame della nostra Commissione. La cessione del tratto riguardava una zona pescosissima, che avrebbe penalizzato i pescatori italiani. I francesi, poi, hanno riconosciuto che l'Accordo doveva ancora essere ratificato e hanno desistito. Capirà dunque, signora Presidente, che la mia

preoccupazione era giustificata. Poi, ho visto il Trattato e mi sono rasserenata.

Nel caso specifico, come già detto dai colleghi, si tratta di adeguare il confine di Stato alle mutate condizioni morfologiche del terreno, mentre le variazioni si compensano in maniera, secondo noi, equilibrata.

Per questo motivo, il Gruppo Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'Accordo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, come diceva il relatore, quello al nostro esame è un accordo tecnico in cui le parti hanno concordato talune compensazioni per quanto riguarda il nuovo corso del torrente, per lasciarlo come punto di riferimento del confine tra Italia e Slovenia. Preso atto di questo, votiamo a favore del provvedimento.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, è veramente interessante sentir parlare di confini, come si sta facendo in questa ratifica, visto che ormai, negli ultimi tempi, parlare di confini sembrava qualcosa di *démodé*. Vediamo, invece, che occorre addirittura una ratifica per poter parlare anche di una piccola parte di territorio, come avviene in questo caso, in cui si discute del percorso di un torrente.

Ci illudiamo per certi versi che forse l'indifferenza ai confini sia la conseguenza quasi di un volere pensare in modo più maturo, e invece crediamo sia una forma di fuga dalla realtà.

Parlare di confini, di frontiere è parlare anche delle sottili differenze tra sistemi normativi, di valori, di progetti, di identità culturali, che possono, sì, certamente coesistere ma devono coesistere nel pieno, reciproco rispetto di diversità e sovranità. Riteniamo invece che l'assenza delle differenze rifletta una forma di imposizione di un modello dominante, che alla fine è quello dei Paesi più potenti e forti.

Il Gruppo Lega Nord voterà a favore della ratifica di questo Accordo, sperando ci sia anche una sorta di risveglio, che riporti il nostro Paese nella storia, liberandolo dall'illusione di utopie che in realtà non sono condivise e che possono avere finalità anche pericolose, come pensare ad un mondo senza confini. I confini invece esistono. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, voglio dichiarare il voto favorevole del Partito Democratico e contestualizzarlo nei rapporti, positivi, con la Repubblica di Slovenia, la cui positività è stata anche favorita dall'intervento del presidente Napolitano in quei territori (esattamente la sensazione contraria rispetto a quella espressa in un intervento prima del mio). Anzi, noi andiamo nella direzione di un rapporto positivo, confermandolo e consolidandolo. (*Applausi dei senatori Pegorer e Di Biagio*).

CASINI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, anch'io vorrei annunciare il voto favorevole e dire che nessun Presidente come Napolitano si è, in prima persona, impegnato per la riconciliazione di sloveni, croati e italiani, anche con l'incontro dei tre Presidenti. (*Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC) e del senatore Laniece. Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Per favore, chiedo all'Assemblea di mantenere la calma e di rispettare anche quanto viene detto.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2404) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,21)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2404, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASINI, relatore. Signora Presidente, è la stessa materia del Trattato....

PRESIDENTE. Senatore Casini, la invito a svolgere l'intervento dal banco delle Commissioni.

CASINI, relatore. Signora Presidente, mi è impossibile farlo a meno che lei non liberi un posto *manu militari*.

PRESIDENTE. Per rispetto alla sua qualifica di relatore viene senz'altro liberato un posto per lei.

E comunque queste sono parole forti che non devono risuonare in quest'Aula.

CASINI, relatore. Signora Presidente, la relazione sarà molto breve, anche perché il contenuto è in gran parte analogo a quello del Trattato con il Cile, appena esaminato. Anche in questo caso l'intesa ricalca il modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti, limitatamente all'imposizione sui redditi.

Gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Sono stabiliti i criteri impositivi con riferimento ai dividendi, agli interessi e ai canoni. In materia di pensioni, il testo prevede in linea generale la tassazione soltanto nello Stato di residenza.

L'Accordo prevede il ricorso al metodo di imputazione ordinaria per evitare le doppie imposizioni. Gli oneri vengono valutati in 380.000 euro annui. La Convenzione risponde quindi all'esigenza di disciplinare meglio gli aspetti fiscali delle relazioni tra i due Paesi. Propongo, quindi, l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, voglio soltanto dichiarare il voto di astensione del Gruppo Movimento 5 Stelle.

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, anche io farò una breve dichiarazione per dire che, come Gruppo AL-A, votiamo a favore di questo provvedimento, perché anche questo, come il precedente, va nella direzione di favorire l'intercambio con un Paese importante con cui l'Italia ha questo tipo di rapporti.

Per quanto riguarda la parte relativa all'estradizione, impegna le parti alla riconsegna delle persone presenti sul territorio ricercate e condannate. Quindi, voteremo a favore.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo solo per significare che anche il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questa ratifica, pur sottolineando che, nei tempi, essa forse è un po' ritardo rispetto a un accordo stipulato già nel 2010.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2405) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,25)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2405, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, relatore. Signora Presidente, l'Accordo impegna le parti a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione per assicurare il rispetto della legislazione doganale, accertare e reprimere le violazioni di tale normativa e rendere più trasparente l'interscambio commerciale.

L'intesa si compone di un preambolo e di 23 articoli e individua nelle amministrazioni doganali delle due parti le autorità competenti per la sua applicazione. Gli articoli da 3 a 7 disciplinano lo scambio di informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali. Sono previste anche particolari forme di cooperazione, dirette, tra l'altro, a semplificare i controlli doganali, ma anche a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti. L'articolo 13 impegna ciascuna amministrazione doganale ad avviare indagini, su richiesta, su operazioni doganali in contrasto con la legislazione doganale dell'altra parte. Ulteriori articoli disciplinano l'uso e la tutela delle informazioni ricevute, le ipotesi di diniego dell'assistenza e l'istituzione di una commissione mista.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore. La spesa prevista è di circa 19.000 euro annui, per spese di missione e per le riunioni della commissione mista.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala, secondo la Commissione, criticità di ordine costituzionale, né motivi di incompatibilità con le normative europee internazionali, cui il nostro Paese è vincolato. Di qui la proposta all'Assemblea di approvarlo.

PRESIDENTE.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA (*M5S*). Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signora Presidente, l'Accordo migliora, almeno nelle intenzioni, il controllo dei rapporti commerciali tra i due Paesi. Il Movimento 5 Stelle annuncia il voto favorevole, purché non si dica che diciamo sempre di no.

PRESIDENTE. Quando si dice sì è sì.

AMORUSO (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (*AL-A*). Signora Presidente, ci troviamo di fronte a una ratifica che ripete gli argomenti già trattati. Parliamo di legislazione doganale, delle violazioni di tale normativa, della trasparenza e dell'interscambio commerciale. Siamo chiaramente favorevoli e voteremo sì alla ratifica. (*Applausi dei senatori Compagnone e Liuzzi*).

SANGALLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico.

MARTON (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signora Presidente, cambiamo questo Regolamento nella parte che riguarda le

votazioni elettroniche. Lei deve fare equilibriismi tutte le volte per chiedere gli appoggi. Mettiamo mano a questo Regolamento.

PRESIDENTE. Vado avanti a seguire il Regolamento. Lei sta richiedendo il voto elettronico sul voto finale?

MARTON (M5S). Non ha senso. Stavo chiedendo di mettere mano al Regolamento perché questa procedura non ha più senso.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2406) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,31)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2406, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, relatore. L'Accordo è composto da un preambolo e da 15 articoli e ricalca nei contenuti altre intese della stessa natura già sottoscritte con altri Paesi. Esso individua gli organismi istituzionali competenti per la sua attuazione nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e nella Direzione di pubblica sicurezza per la Giordania. I principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa sono, tra gli altri: terrorismo, traffico di sostanze stupefacenti, criminalità organizzata, immigrazione illegale e tratta di esseri umani, traffico illecito di armi.

È inoltre previsto che la collaborazione si estenda anche alla ricerca di persone sospette e di latitanti e che siano svolte consultazioni periodiche tra i rispettivi Ministri dell'interno. Il testo prevede inoltre che tutte le richieste di informazioni contengano una sintetica esposizione degli elementi che le motivano e che venga assicurata la tutela dei dati sensibili trasmessi nell'ambito dell'Accordo stesso.

L'intesa disciplina altresì le condizioni che possono determinare il rifiuto della collaborazione e prevede che le eventuali controversie interpretative o applicative fra le parti vengano risolte per via diplomatica.

Il disegno di legge consta di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, autorizza una spesa complessiva di circa 160.000 euro annui.

Il testo, a giudizio della Commissione, non presenta criticità di ordine costituzionale, né incompatibilità con la legislazione europea e con il diritto internazionale, e tiene conto delle disposizioni contenute in altre Convenzioni: tra queste la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e Convenzione ONU sulla lotta contro la criminalità organizzata del 2000. Sono queste le ragioni

per le quali la Commissione propone all'Aula l'approvazione del testo.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (*M5S*). Signora Presidente, lo scorso mese di aprile ho manifestato, a nome di tutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle, la nostra contrarietà all'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Giordania, evidenziando come l'accordo prevedeva la cessione di navi, aeromobili, elicotteri, carri, armi da fuoco automatiche, armamento di medio e grosso calibro, bombe, mine, razzi, missili e altro ancora.

La Giordania è un crocevia per la fornitura di armi ai gruppi armati che combattono in Siria. Siamo certi che le armi che forniamo alla Giordania non vengano ceduti a terzi senza il nostro consenso? In attesa che si chiarisca meglio ciò che accade ai confini con la Siria, quello che il Movimento 5 Stelle

intende per cooperazione tra Paesi è un'azione diretta ai fini della sicurezza e della pace.

L'Accordo che vogliamo ratificare oggi, con il disegno di legge n. 2406, prevede invece la cooperazione tra le nostre forze di sicurezza e quelle giordanee, che consiste principalmente in un costante scambio di informazioni tra le due parti. Da questo punto di vista, pur manifestando le nostre perplessità riguardo al ruolo della Giordania nello scacchiere mediorientale, non ci sentiamo di opporci a questa collaborazione auspicando che le nostre Forze dell'ordine e i nostri servizi di sicurezza sappiano gestire rapporti di questo tipo, rifiutando, ove ritengano, anche di fornire informazioni in conformità dell'articolo 14 del presente Trattato. (*Applausi del senatore Cioffi*).

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, io invece ritengo che questa sia una ratifica molto importante proprio perché la Giordania, oggi, in quello scacchiere e di fronte alla crisi siriana, rappresenta una Nazione di riferimento per cercare di stabilizzare la situazione. Non dobbiamo dimenticare che, tra l'altro, oggi la Giordania ospita si dice 700.000 profughi, ma forse sono molto di più, che vengono dalla Siria, quindi ha un ruolo fondamentale importante, collegato con tutte le potenze occidentali, per cercare di essere incisiva nella lotta al terrorismo, nell'assistenza ai rifugiati e per quello che riguarda, appunto, la lotta alla criminalità. In questo, l'Accordo al nostro esame è molto positivo, quindi noi riteniamo che oggi debba essere approvato da quest'Assemblea.

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, la materia è a noi molto cara ed anche delicata: parliamo della collaborazione tra forze di polizia. Ci rammarica il fatto che questo Accordo fosse stato già predisposto nel 2011 e noi lo stiamo ratificando con cinque anni di ritardo. Si tratta di un accordo standard di collaborazione che all'epoca il Viminale stringeva con tutti i Paesi esterni all'Unione europea ed anche con la Giordania, quantomeno strategica in questo momento non soltanto per la lotta alla criminalità, per cui nasce specificatamente l'Accordo, ma per la lotta al terrorismo, in quanto confina sia con la Siria che con l'Iraq e sta pagando anche lo scotto di un flusso di più di un milione e mezzo di profughi che sono ospitati nel Paese.

Il Gruppo della Lega, quindi, è favorevole alla ratifica dell'Accordo al nostro esame, dobbiamo però biasimare il fatto che stiamo arrivando a questa ratifica con cinque anni di ritardo.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole su questa ratifica sottolineando che, com'è già stato detto, la Giordania è un Paese che riveste oggi un ruolo particolarmente delicato nello scacchiere mediorientale perché è molto esposto e confina con Paesi sotto pressione terroristica. Inoltre, si tratta di un Paese molto esposto all'immigrazione che ospita una quantità enorme di profughi.

La collaborazione tra le nostre forze di polizia e le forze di sicurezza giordanee è dunque un'azione per la pace in quello scacchiere. Il nostro voto, quindi, sarà convintamente favorevole.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*AP (NCD-UDC)*). Signora Presidente, vorrei segnalare che per errore non ho votato come avrei voluto.

Chiedo che resti agli atti che il mio era un voto favorevole.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2467) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2467, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CORSINI, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera, reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'intesa, come altre già esaminate da questa Assemblea, è basata sostanzialmente sul modello predisposto dall'OCSE, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale e ha lo scopo di favorire la cooperazione fra i due Paesi attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale, necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

Composto di 14 articoli, l'Accordo costituisce tra l'altro il presupposto per potere inserire il Turkmenistan nella lista dei Paesi che consentono un adeguato grado di trasparenza fiscale. Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Non sono previsti oneri o minori entrate per le finanze pubbliche.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, condividiamo il testo dell'Accordo, sia nella sostanza che nella forma e nelle intenzioni, quindi voteremo favorevolmente.

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, l'Accordo in esame riguarda le informazioni in materia fiscale; è un accordo di *routine* che però va in una direzione positiva, che è quella del superamento del segreto bancario. Per questo motivo voteremo a favore.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, condividendo anche noi il contenuto dell'intesa, annunciamo il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2468) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,43)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2468, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CORSINI, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo del 2012 fra l'Italia e il Governo di Bermuda. Il testo segue il modello di intesa bilaterale di cui al precedente Accordo con il Turkmenistan. Il contenuto è sostanzialmente identico e quindi rinvierrei alla relazione appena esposta, proponendo l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto del Gruppo Movimento 5 Stelle al Senato, che confermo essere favorevole.

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, come diceva il relatore, si tratta di un provvedimento identico al precedente, quindi anche noi confermiamo il voto favorevole.

STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, pur condividendo la parte relativa a queste forme di intese

bilateral che dispongono scambi di informazioni, tuttavia ci avvediamo che il provvedimento non è idoneo a superare l'ordinamento interno delle Bermude, dove vi sono delle norme che consentono alle banche di non fornire informazioni sui loro correntisti. Per questa ragione, pur non opponendoci ai tentativi di creare degli automatismi nello scambio di informazioni (con la finalità ovviamente di evitare le grandi evasioni fiscali internazionali), alla fine questo Accordo risulta negli effetti inutile. Per questa ragione noi ci asterremo.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento in esame.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2469) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2469, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASINI, relatore. Signora Presidente, si parla di un Trattato di estradizione che impegna le due parti a consegnare persone presenti sul proprio territorio ricercate o condannate. L'estradizione è possibile per fatti punibili con una pena minima superiore ad un anno e per l'esecuzione di una condanna definitiva con una pena residua di almeno sei mesi. Com'è prassi internazionale, l'estradizione può essere negata per reati politici e per quelli che palesino nei confronti della persona richiesta un *fumus* di discriminazione. In nessun caso alla persona estradata potrà essere applicata la pena di morte. Viene inoltre stabilito il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona estradata non può essere perseguita, salvo alcune eccezioni, da parte dello Stato richiedente per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione. C'è anche la possibilità di una procedura semplificata di estradizione, previo consenso della persona interessata.

L'altro Accordo riguarda la cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale. Lo scambio di informazioni riguarda la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, è esatta percezione di diritti e tasse doganali e le transazioni che possono costituire infrazioni doganali. L'assistenza può essere rifiutata o differita in caso pregiudichi la sovranità, la sicurezza o gli

interessi vitali del Paese. Gli oneri complessivi del provvedimento sono valutati in circa 38.000 euro annui, di cui circa 23.000 euro per il Trattato di estradizione e circa 15.000 euro per l'Accordo di cooperazione doganale. In conclusione, si propone l'approvazione del provvedimento.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «De Amicis» di Rovigo. Benvenute e benvenuti al Senato della Repubblica. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2469 (ore 18,49)

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[PETROCELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PETROCELLI](#) (*M5S*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

[AMORUSO](#) (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AMORUSO](#) (*AL-A*). Signora Presidente, involontariamente avevo già in parte anticipato questo mio intervento in occasione della precedente dichiarazione, che riguardava sempre una ratifica concernente il Cile. Ribadendo quanto detto in quella dichiarazione di voto, faccio presente che voteremo a favore.

[STEFANI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, anche noi del Gruppo Lega Nord condividiamo questa intesa con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere così più efficace il contrasto alla criminalità. Di certo, l'intensificarsi dei rapporti fra l'Italia e il Cile comporta inevitabilmente che vi possano essere delle problematiche di natura giudiziaria e dei risvolti purtroppo anche criminali. Questo tipo di Accordo mancava e poiché è importante che venga ratificato e reso effettivamente esecutivo noi del Gruppo Lega Nord voteremo a favore.

Voglio solo cogliere l'occasione per precisare che nella precedente votazione sull'Atto 2468 tutto il Gruppo della Lega Nord si è astenuto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

[SANGALLI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANGALLI](#) (*PD*). Signora Presidente, il voto del Partito Democratico sarà favorevole.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2523) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,52)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2523, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

CORSINI, f.f. relatore. Signora Presidente, l'intesa si compone di 34 articoli ed è destinata a sostituire un precedente accordo del 1986. Esso individua innanzitutto le autorità dei due Paesi competenti per la sua attuazione e specifica gli ambiti e le forme della cooperazione, da realizzarsi mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, nonché l'assistenza reciproca nella formazione del personale. Il testo disciplina altresì le attività di osservazione e inseguimento transfrontaliero, le consegne transfrontaliere, le forme di intervento comuni e il distacco di esperti per la sicurezza.

Il Titolo IV disciplina le attività di cooperazione nella zona di frontiera comune, prevedendo anche una collaborazione nelle attività di rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento nonché il ricorso a forme di intervento comuni (inclusi i pattugliamenti misti), per le attività di prevenzione e contrasto della migrazione illegale.

Le norme del Titolo VI disciplinano, sotto diversi aspetti, lo *status* giuridico degli agenti impiegati nel territorio dell'altra Parte rispetto alla responsabilità penale e civile.

Gli oneri complessivi sono quantificati in circa 126.000 euro annui. L'Accordo non presenta profili di incompatibilità e tiene conto degli strumenti giuridici di collaborazione già esistenti in ambito internazionale, fra i quali le Convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e contro la criminalità organizzata transnazionale.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, con riferimento all'Accordo in esame vorrei far notare ai colleghi del Partito Democratico, sempre pronti a parlare di populismo, di salvaguardia dell'Europa, di libera circolazione e di tanti altri bei principi, la contraddizione palese che l'Accordo crea sotto le mentite spoglie della dicitura di accordo di «cooperazione di polizia». Scusate colleghi, ma non avevamo abolito queste frontiere dell'Unione europea?

La ratifica dell'Accordo avallerebbe un atteggiamento palesemente antieuropista, in un momento politico in cui l'Austria vive una profonda fase di instabilità politica che potrebbe favorire posizioni xenofobe contrarie all'interesse italiano.

L'Italia e l'Austria sottoscriverebbero questo accordo quando, in realtà, al confine tra i due Stati si sono registrate gravi violazioni del diritto ai danni dei migranti, dei richiedenti asilo e, indirettamente, dei cittadini italiani già da diversi mesi. Si tratta di violazioni di cui l'Austria è pienamente responsabile e, a nostro avviso, il Governo italiano non ha fatto pesare in maniera adeguata questi errori alla controparte.

Nonostante l'Accordo presenti elementi di cooperazione comunemente rintracciabili in altri accordi di questa tipologia, non ci sono in questo momento quelle condizioni politiche che ci porterebbero senza esitazione a votare sì a un accordo di questo tipo.

La nostra posizione è giustificata anche dalle dichiarazioni del cancelliere austriaco Kern che, nella puntata di «Agorà» andata in onda su RAI 3 lunedì 10 ottobre 2016, ha sostenuto che il Brennero rimane aperto altrimenti si creerebbe un effetto domino, aggiungendo che l'Unione europea deve fare di più, ma anche che l'Italia sta facendo quanto necessario a garantire la sicurezza. Un passo indietro che dobbiamo valorizzare, soprattutto dopo le polemiche che sono seguite alla costruzione di un muro al confine con il nostro Paese nei mesi scorsi. Credo che il miglior modo per supportare le posizioni espresse dal Cancelliere sia, dunque, quello di non ratificare l'Accordo in esame, almeno per il momento.

Per questi motivi, il Movimento 5 Stelle voterà no alla ratifica del Trattato in esame. Sul tema della gestione dei flussi migratori abbiamo già portato in quest'Aula le nostre proposte con la presentazione di una risoluzione e di una mozione di politica estera presentata nel mese di agosto. In conclusione, annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

AMORUSO (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (AL-A). Signora Presidente, il voto del Gruppo AL-A sarà favorevole alla ratifica dell'Accordo in esame, che è stato firmato dai Governi italiano e austriaco l'11 luglio 2014. Il disegno di legge di ratifica, già approvato dalla Camera dei deputati, attende oggi l'approvazione definitiva con

il voto del Senato.

Non si tratta che di un aggiornamento delle norme riguardanti i rapporti tra Italia e Austria in materia di cooperazione di polizia, in quanto il Trattato in esame va a sostituire un precedente Accordo del 1986 e mira a rafforzare la collaborazione operativa tra i due Paesi, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla migrazione illegale, ai reati economici, al riciclaggio e alla criminalità informatica.

Per questi motivi, il Gruppo AL-A voterà a favore del disegno di legge in esame.

[STEFANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI \(LN-Aut\)](#). Signora Presidente, è veramente importante che vengano coltivati accordi di questo tipo, volti ad assicurare delle forme di cooperazione di polizia soprattutto su confini, come quello tra Austria e Italia, che possono presentare delle problematiche. Bisogna combattere insieme il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata, il commercio illegale di armi e droga e, nel caso di specie, anche l'immigrazione clandestina.

L'intero contenuto del Trattato è assolutamente condivisibile, dal diritto all'inseguimento anche oltre confine, alla facoltà di chiedere l'assistenza anche da parte dell'altra frontiera.

Riteniamo che vengono fatti questi trattati e poi vengono eretti dei muri, forse quei muri che l'Italia stessa doveva aver eretto per quanto riguarda il problema della immigrazione clandestina. Sottoscriviamo allora dei trattati con l'Austria, cui forse avremmo però dovuto ispirarci nella gestione di una problematica, come quella dell'immigrazione, che il nostro Paese non ha mai saputo risolvere, né affrontare.

A ogni buon conto, il voto del Gruppo Lega Nord sarà favorevole alla ratifica dell'Accordo.

[GIOVANARDI \(GAL \(GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL\)\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIOVANARDI \(GAL \(GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL\)\)](#). Signora Presidente, voteremo sicuramente a favore del disegno di legge di ratifica e approvazione dell'Accordo in esame, ma trattandosi di una questione che riguarda l'Italia e l'Austria, desidero ricordare una vicenda di grandissima attualità, in un momento in cui si parla di abbattere i muri e non di costruirne. Sul quotidiano «Il Messaggero» di oggi, Maria Giovanna Arcamone, a nome dell'Accademia della Crusca, ha ricordato come al confine con l'Austria, in Sud Tirolo-Alto Adige si stanno cancellando i nomi italiani. C'è un orientamento - senza che vi sia una difesa da parte del Commissario di Governo e di questo Governo - teso a cancellare nomi che hanno ormai cent'anni e sono parte della storia consolidata di quella Regione, in cui abitano anche degli italiani.

Quindi, ci troviamo nella contraddittoria situazione per cui in Istria e in Dalmazia la nostra minoranza riesce a fatica a garantire un minimo di toponomastica e di bilinguismo, in zone che sono state italiane per secoli - penso all'Istria e a Fiume - mentre in Italia la minoranza tedesca, che deve essere assolutamente tutelata e che ha diritto ad avere i suoi nomi, che la Repubblica democratica gli ha garantito dal 1945 in avanti, sta cancellando i nomi italiani in quella Regione. C'è un allarme lanciato ovunque dagli intellettuali e un appello dell'Accademia della Crusca, che voglio ricordare in questa sede. Parlando di accordi internazionali con l'Austria, ritengo sia veramente contraddittorio permettere che in Italia vengano cacciate la nostra storia e i nostri nomi, che ormai sono consolidati e non danno fastidio a nessuno.

Nel dichiarare il voto a favore sull'approvazione del disegno di legge in esame, intervenendo in Senato alla presenza del Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, ricordo quello che sta accadendo, purtroppo - così mi sembra - nell'indifferenza generale. (*Applausi dei senatori Formigoni e Liuzzi*).

[ZELLER \(Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signora Presidente, la nostra valutazione, rispetto a quella espressa dai colleghi del Gruppo del Movimento 5 Stelle, è radicalmente opposta. Annunciamo dunque il nostro voto favorevole sulla ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e Austria, anche perché i rapporti tra il Governo austriaco e quello italiano sono ottimi. Grazie a questi rapporti è stato possibile anche scongiurare la grave crisi della scorsa primavera, che forse i colleghi Movimento 5 Stelle non ricordano più. In quella evenienza ci fu grande tensione per l'arrivo di diverse migliaia di immigrati, rischiando anche il blocco della frontiera del Brennero, con gravissimi danni per l'economia, soprattutto per quella italiana. (*Commenti del senatore Santangelo*). È stato possibile scongiurare tutto ciò, grazie all'ottimo lavoro fatto anche dal ministro Alfano, per cui è stato pubblicamente ringraziato dall'allora cancelliere Faymann, prima, e poi dall'attuale cancelliere austriaco Kern.

Non comprendo bene che cosa abbia a che fare questo Accordo internazionale con il problema della toponomastica in provincia di Bolzano, ma posso tranquillizzare il collega Giovanardi: con la norma di cui stiamo discutendo in commissione paritetica (ricordo che il collega senatore Palermo è Presidente della cosiddetta commissione dei sei) non stiamo facendo nient'altro che tradurre e mettere in atto un Accordo firmato dal Ministro per gli affari regionali dell'epoca, Raffaele Fitto, e poi dal ministro Delrio. Non si tratta evidentemente di cancellare nomi italiani in uso, ma semplicemente di trovare un accordo su come gestire questa complessa problematica, con tutte le garanzie che abbiamo previsto per tutti i gruppi linguistici, senza che ci sia nessun rischio per il gruppo linguistico italiano di subire delle decisioni da parte dei gruppi linguistici tedesco e ladino. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signora Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo, vorrei sottolineare che, se questo Accordo ha un difetto, è che avrebbe dovuto essere ratificato subito. Nel frattempo, infatti, la situazione relativa ai migranti è diventata più tesa e i rapporti tra noi e le autorità austriache si sono dovuti intensificare. Tali rapporti, che si sono intensificati, all'interno del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo fanno riferimento alla decisione del Consiglio d'Europa e alle Convenzioni delle Nazioni Unite sul traffico illecito di stupefacenti, contro la criminalità organizzata transnazionale e anche sul controllo delle migrazioni forzate.

Si tratta quindi di un Accordo che entra positivamente in una dinamica problematica, ma che in qualche modo contribuisce a tenere in piedi il dialogo e ad affrontare una problematica così complessa come quella che in questo momento noi (e in seconda battuta l'Austria) stiamo vivendo sulla situazione migratoria.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 19,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2524, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

CORSINI, f. f. relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la ratifica dell'Accordo del 2013 che istituisce un tribunale europeo dei brevetti dell'Unione europea.

Attualmente, la protezione dei brevetti è assicurata, anche negli Stati membri dell'Unione europea, dalla normativa interna o internazionale, in particolare dalla Convenzione di Monaco del 1973. L'Ufficio europeo brevetti si limita a facilitare la fase di rilascio del brevetto europeo, ma non prevede una procedura per il mantenimento in vita del brevetto, né adeguati rimedi giurisdizionali. Lo scopo delle nuove norme europee, incluso l'Accordo oggi al nostro esame, è quello di creare un sistema completo di protezione sovranazionale dei brevetti, con un'efficacia giuridica unitaria in tutto il territorio dell'Unione europea.

Come i colleghi ricorderanno, l'Italia aveva inizialmente scelto (come la Spagna) di non aderire al brevetto europeo a causa dell'esclusione della lingua italiana. La nostra posizione è cambiata nel 2015, anche a seguito di alcune risoluzioni parlamentari e in base a una valutazione complessiva dei benefici delle nuove norme. Peraltra, come vedremo tra breve, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe consentire il recupero di un ruolo per la lingua italiana.

La parte prima dell'Accordo concerne disposizioni generali e istituzionali, istituisce il tribunale unificato e ne definisce lo *status* giuridico e la struttura. Viene previsto un tribunale di primo grado (con la divisione centrale a Parigi e sezioni a Monaco e Londra, quest'ultima ovviamente da allocare in altra città), una corte d'appello e una cancelleria. I successivi articoli dettano norme sui criteri e le procedure di nomina dei giudici e sul loro *status*.

La parte seconda dell'Accordo è dedicata alle disposizioni finanziarie, mentre la parte terza disciplina l'organizzazione e gli aspetti procedurali del tribunale.

Mi soffermo un attimo sul regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale. L'Accordo prevede, salvo eccezioni, che nei procedimenti può essere utilizzata una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata (che attualmente hanno sede a Parigi, Londra e Monaco). La sezione londinese sarà ovviamente cancellata con l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. In vista dell'individuazione di una nuova sede, l'Italia ha sicuramente le carte in regola per candidarsi ad ospitare una sezione distaccata e in questo caso le verrebbe riconosciuto un ruolo di rilievo.

Il disegno di legge in esame introduce anche delle modifiche alla normativa interna in materia di proprietà intellettuale e industriale per adeguarla alle nuove regole europee. Viene in particolare modificato il decreto legislativo n. 168 del 2003, che istituisce sezioni specializzate presso tribunali e corti d'appello, escludendo dalla cognizione di tali sezioni le azioni cautelari e di merito di competenza esclusiva del tribunale unificato.

L'impegno complessivo di spesa per il nostro Paese, al netto delle minori entrate derivanti per l'erario, è stimato in circa 650.000 euro annui nella fase iniziale per arrivare, a regime, nel 2024, a circa 400.000 euro annui.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signora Presidente, il Gruppo Movimento 5 Stelle non può essere d'accordo con questo testo. Lo abbiamo già detto in Commissione e lo ripeto adesso in Assemblea: io dico no! (*Applausi dal Gruppo M5S. Applausi ironici del senatore Marino Luigi*).

AMORUSO (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (*AL-A*). Signora Presidente, quello del Gruppo AL-A sarà un voto favorevole.

La precedente situazione riguardava l'Ufficio europeo dei brevetti, che rilasciava e si limitava a facilitare il percorso di rilascio dei brevetti senza alcuna tutela e senza alcuna protezione sovranazionale. Oggi, con la ratifica di questo Accordo, andiamo a dare questa tutela, quindi a completare un percorso. Il nostro voto sarà pertanto a favore del provvedimento.

STEFANI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signora Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

SANGALLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signora Presidente, il voto favorevole a questa ratifica è dovuto anche al fatto che l'Italia, che è un Paese a propensione innovativa, nonché il quarto Paese europeo per numero di brevetti presentati, è anche un Paese particolarmente caratterizzato, nella sua innovazione e nei suoi brevetti, dalla presenza diffusa di imprese piccole, poco tutelate sul piano internazionale e che possono riferirsi normalmente esclusivamente al brevetto interno del Paese come forma di tutela sui mercati internazionali, ben sapendo che è una forma di tutela ormai debolissima, anche se riconosciuta dalla Convenzione di Monaco del 1973.

Il fatto che si metta in moto un meccanismo di riconoscimento europeo dei brevetti, pur con le difficoltà legate alla lingua che venivano sottolineate nella relazione - nei brevetti e soprattutto nelle parti descrittive e tecniche la lingua gioca una parte importante; la declinazione delle questioni tecniche può variare a seconda dei linguaggi che si usano - ci mette comunque di fronte a un'istituzione europea, a un percorso di valutazione di merito e giuridica europea uguale per tutti i Paesi. Quindi, proprio a tutela delle nostre piccole imprese, dichiaro che il voto sarà favorevole.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2311) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015 (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(Relazione orale) (ore 19,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2311, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Corsini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

CORSINI, f. f. relatore. Signora Presidente, l'Accordo in esame ricalca il modello predisposto dall'OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, nel quadro delle iniziative per la trasparenza fiscale e appare in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno della evasione fiscale internazionale.

L'intesa, come altre già esaminate dall'Assemblea, ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

Siccome riproduciamo uno schema riproposto già in altre occasioni e approvato, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Chiedo inoltre l'autorizzazione ad allegare la restante parte del mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo, anche per i successivi articoli, che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*M5S*). Signora Presidente, annuncio ancora una volta il voto in quest'Aula del Gruppo Movimento 5 Stelle, che sarà favorevole.

AMORUSO (*AL-A*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (*AL-A*). Signora Presidente, anche noi, come Gruppo AL-A, annunciamo il voto favorevole a questa ratifica, che ricalca i tanti accordi di natura fiscale che abbiamo già approvato.

DIVINA (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LN-Aut*). Signora Presidente, siamo favorevoli anche noi allo scambio di informazioni fra organi di controllo, tenuto conto che il Liechtenstein è sempre stato considerato un Paese assai opaco e, pertanto, favorevole a celare i patrimoni di chi vuole evadere.

Noi speriamo che ci sia un beneficio in termini di recupero di questa base imponibile sfuggita, anche alla luce della nuova legge di bilancio che prevede delle agevolazioni per il rientro di capitali nel nostro Paese. Noi ci auguriamo che con questo documento ci sia il risultato che si spera.

Sappiamo, però, che la migliore difesa dall'evasione fiscale resta sempre la semplicità di un sistema fiscale e l'equità dei prelievi, cose che, purtroppo, nel nostro Paese non esistono più. In ogni caso, siamo favorevoli allo scambio di informazioni per rendere l'evasione sempre più difficile.

SANGALLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signora Presidente, dichiarando il voto favorevole del mio Gruppo, richiamo il fatto che in parecchie di queste ratifiche riguardanti scambi economici e di natura fiscale, relazioni, informazioni e quanto altro, si fa riferimento stabile all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, cioè all'OCSE, che è uno dei grandi organismi sovranazionali che regolano gli scambi, il mercato e che danno valutazioni sulla situazione economica internazionale.

Mi pare si stia entrando, adesso in materia fiscale, ma potrebbe essere vero anche in materia industriale e in altre materie, in un ambito di cooperazione multinazionale molto importante, anche dal punto di vista delle politiche internazionali del nostre Paese.

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALBANO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO (*PD*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Teatro Stabile di Genova, fondato nel 1951,

completa quest'anno sessantacinque anni di vita e ieri, il 17 ottobre, sono iniziati i festeggiamenti di questo importante compleanno.

Uno dei teatri pubblici più gloriosi d'Italia che ha una lunga storia, durante la quale lo Stabile ha costantemente rappresentato uno dei momenti più alti, a livello nazionale e internazionale, della cultura elaborata a Genova.

Ancora oggi, il raggio di influenza del teatro tocca mediamente tra le 250.000 e le 350.000 presenze per stagione. A questi numeri, all'impressionante serie di *tournée* realizzate in giro per l'Italia, bisogna poi aggiungere che negli anni il teatro ha portato all'estero 27 spettacoli, mettendo in scena 383 rappresentazioni in 58 città. In Italia, questi dati, sono secondi solo a quelli del Piccolo teatro di Milano.

Accanto all'attività di teatro, esiste poi la scuola di recitazione del Teatro Stabile, recentemente dedicata a Mariangela Melato e diretta da Annalaura Messeri. Tra i grandi attori che hanno collaborato a lungo con il Teatro Stabile di Genova, vorrei ricordare, tra i tanti, Enrico Maria Salerno, Alberto Lionello, Valeria Valeri, Gastone Moschin, Lina Volonghi, la stessa Mariangela Melato. Oggi purtroppo i finanziamenti pubblici sono sempre più incerti, con il rischio di mettere in difficoltà una realtà culturale storica la cui attività dovrebbe essere invece salvaguardata e preservata. E, allora, mi auguro che i festeggiamenti per i sessantacinque anni del teatro, che si svolgono proprio in questi giorni, siano l'occasione per conservare la memoria del teatro italiano e del Teatro Stabile, ma anche un modo per riflettere sul futuro dell'arte e della cultura in Italia, affrontando le sfide culturali che un mondo in continua evoluzione sottopone a noi tutti.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signora Presidente, noi abbiamo letto dalle agenzie - il Parlamento non è stato interessato - dell'incredibile voto con il quale l'Italia si è astenuta su una mozione dell'UNESCO che incredibilmente - lo ripeto - riscrive la storia dell'umanità. È come se a Gerusalemme non ci fosse stata mai storicamente la presenza del popolo ebraico, come se quello che abbiamo letto sui Vangeli o la vicenda storica legata al Cristianesimo fosse sorta in un modo non ben noto. Nella mozione quella di Gerusalemme è una realtà che viene ascritta soltanto a chi sicuramente ha dei diritti sulla stessa, ma è arrivato secoli dopo in quanto il popolo ebraico vi era già stanziato. Queste sono questioni di capitale importanza. Non sfugge a nessuno che questa è una propaganda che diventa poi documento all'interno di un organismo nel quale l'Italia già qualche anno fa, a sorpresa, distanziandosi da altri Paesi europei e dagli Stati Uniti, ha permesso di entrare alla rappresentanza palestinese, che non era ancora riconosciuta. Non sfugge a nessuno che dichiarazioni di questo tipo legittimino gli estremismi di coloro che vogliono cancellare la presenza ebraica e Israele dalla faccia della terra. Non sfugge a nessuno che queste mozioni aiutino la violenza e il terrorismo. Il Governo italiano ha preso questa decisione per volere del Presidente del Consiglio? Del Ministro degli affari esteri? Dove e quando si è deciso che l'Italia doveva votare mozioni che condannano Israele a essere attaccata e vilipesa negando le radici storiche della sua esistenza e della sua legittimazione ad esistere?

Questa cosa non è passata inosservata. Domani ci sarà un *sit-in* davanti all'UNESCO. Tutte le persone, che ricordano non a parole la condanna dell'Olocausto del popolo ebraico, si indignano oggi nel momento in cui si ricorda quella tragedia e invocano sanzioni penali nei confronti di chi nega l'Olocausto, mentre il nostro Governo, astenendosi, avalla vergognose mozioni di questo tipo che negano alla radice l'esistenza storica e la legittimità della presenza del popolo ebraico in quella realtà. È una denuncia che credo fosse doveroso fare e rimaniamo sempre sommessamente in attesa di una risposta del Governo italiano. (*Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, circa settantotto anni fa, in quest'Aula e nell'altro ramo del Parlamento, venivano approvate le leggi razziali: un'onta indelebile nella nostra storia, ma almeno

allora si rispettarono le forme. Si consultò il Parlamento, sia pure un Parlamento quale poteva essere quello formato in un'epoca di dittatura. Ma qualcuno ebbe modo di esprimersi e qualcuno non votò. Certo, chi si astenne commise un atto di ignavia.

Questo stesso atto di ignavia è stato compiuto dal Governo italiano la settimana scorsa, quando si è astenuto in sede di votazione di una mozione, presentata al Consiglio dell'UNESCO, sul nome da utilizzare con riferimento al Monte del Tempio, quel monte - per intendersi - dove ancora oggi sono visibili i gradini sui quali passavano Gesù e i suoi discepoli per salire al Tempio, che era un tempio ebraico e non una moschea.

Potrà sorprendere il Governo italiano, ma si trattava di un tempio ebraico, anche perché l'Islam è stato fondato quasi esattamente seicento anni dopo. Quel tempio ebraico non era un tempio ebraico qualsiasi, ma il centro, allora come oggi, come da più di duemila anni, della vita, del sentimento e della cultura ebraica. Ebbene, il nostro Governo, su una mozione di questo genere, si è coraggiosamente astenuto. L'ignavia è peggio della malvagità; e non c'è neanche in questo caso il risibile - a mio parere - pretesto di dire che anche altri Paesi europei hanno fatto lo stesso. Non è vero: altri Paesi europei hanno votato, conformemente alla dignità e alla verità storica e culturale, contro questa oscena mozione.

Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Giovanardi: questo non è solo un atto simbolico, ma un incoraggiamento ai terroristi e a coloro che vogliono cancellare con la violenza, con le bombe e con il sangue lo Stato ebraico, che - lo ricordo - è uno Stato delle Nazioni Unite prima dell'Italia. L'Italia è entrata nelle Nazioni Unite un po' dopo, perché aveva qualcosa da farsi perdonare, quell'abisso che evidentemente il Governo vuole approfondire con questo voto, che è una vergogna assoluta. È un voto - mi riallaccio a quanto ho detto all'inizio - espresso senza neanche rispettare le forme, cosa che neanche il regime fascista fece.

Almeno il regime fascista sottopose la decisione al voto dell'Assemblea. Qui invece il Parlamento non è stato consultato, perché voglio sperare, anzi sono certo che questo obbrobrio non avrebbe ricevuto la maggioranza né in quest'Aula, né nell'altro ramo del Parlamento. Il Governo, con un atto di disprezzo per la verità, per la cultura, per la religione di tantissimi italiani e per il Parlamento, ha deciso di mettere sotto i piedi tutto questo astenendosi su questa vergognosa mozione.

Chiedo quindi che il Governo venga a riferire su quanto accaduto. Sappiamo che è allergico a riferire, perché sono due anni e mezzo che aspetto una spiegazione dal Governo sul perché, sempre in sede di Nazioni Unite, votò contro un documento a favore della famiglie. Speriamo che questa volta faccia un'eccezione, ma soprattutto che ci si penta ufficialmente - e davanti a tutti - di questo osceno e vergognoso voto che rinnova l'onta delle leggi razziali del 1938.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 19 ottobre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 19 ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 19,30*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016 ([2525](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 ([2466](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015.

Art. 2.

Approvato

(*Ordine di esecuzione*)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 425.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbicina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014 ([2036](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbicina/Cubnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 ([2404](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 ([2405](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 19.120 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016 e in euro 11.380 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni degli oneri di cui al periodo precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009,

destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (**2406**)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 6, 7 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 125.650 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.908 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 ([2467](#))
ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012 ([2468](#))

ARTICOLI 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 ([2469](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
 - a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;
 - b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XXI del Trattato e dall'articolo 2 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia penale)

1. La procedura di consegna controllata prevista nell'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge è regolata ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.
2. L'utilizzabilità processuale delle informazioni e dei documenti ricevuti o trasmessi prevista dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge è soggetta al rispetto delle norme in materia di rogatorie internazionali contenute nel libro XI, titolo III, del codice di procedura penale.

Art. 4.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli

10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze; per le spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei relativi oneri. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014 ([2523](#))
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 ([2524](#))

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello*)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».

Art. 4.

Approvato

(*Modifiche all'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto*)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2.

2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».

Art. 5.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura

necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere *b) e c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
4. Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015 ([2311](#))

ARTICOLO 1, 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Pegorer sul disegno di legge n. 2036

Il disegno di legge all'esame che si compone di 3 articoli dell'Assemblea riguarda la rettifica del confine di Stato nel tratto del torrente Barbucina fra i comuni di San Floriano del Collio (in provincia di Gorizia) e di Ob?ina Brda (in Slovenia).

La piccola modifica del confine si è resa necessaria dopo i lavori di regimentazione del torrente, effettuati di comune accordo da Italia e Slovenia fra il 1986 e il 1993. Per questo è necessaria una

modifica della Convenzione bilaterale del 2007 che ha finora definito la linea di frontiera, con documenti specifici, un catalogo delle coordinate della linea del confine e un Atlante delle carte e delle mappe.

Composto da 4 articoli, da una tabella e da tre planimetrie, l'Accordo in esame prevede una rettifica del tracciato del confine in modo da farlo coincidere con la mediana del torrente nel suo nuovo corso. La rettifica richiede uno scambio di superfici equivalenti, pari a 1.746 metri quadrati. L'intesa prevede che le Parti provvedano ad eseguire i lavori necessari alla demarcazione dei termini di confine con lo spostamento di alcuni cippi e prevede anche che ulteriori variazioni del corso del torrente non avranno influenza sul tracciato come nuovamente definito (articolo 3). L'articolo 4, da ultimo, esclude la possibilità che l'Accordo possa essere oggetto di denuncia.

I tre articoli dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed all'entrata in vigore.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con altre normative, e anzi risolve una questione, piccola ma comunque significativa, considerando che si tratta pur sempre dei confini dello Stato, che da qualche anno attendeva una soluzione.

In conclusione, si propone l'approvazione del presente disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Integrazione alla relazione orale del senatore Corsini sul disegno di legge n. 2311

Composto di 13 articoli, di un Protocollo e di un ulteriore Protocollo aggiuntivo, l'Accordo definisce innanzitutto (articolo 1) il proprio oggetto e campo di applicazione, gli ambiti giurisdizionali (articolo 2) e le imposte oggetto del possibile scambio informativo (articolo 3) che sono, per l'Italia: IRPEF, IRES, IRAP, l'imposta sulle successioni, quella sulle donazioni e le imposte sostitutive e anche l'imposta sul valore aggiunto, oltre che altre imposte minori.

Il Protocollo annesso, che costituisce parte integrante dell'Accordo medesimo, è volto a chiarire alcuni profili interpretativi in merito all'efficacia delle autorizzazioni alle verifiche fiscali effettuate all'estero, all'oggetto delle richieste informative e ad alcuni aspetti procedurali della cooperazione amministrativa.

L'ulteriore Protocollo aggiuntivo è finalizzato a consentire lo scambio di informazioni sui redditi di natura finanziaria, ricollegandosi in questo anche alla normativa domestica per l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, ed ad identificare l'ambito applicativo ad una casistica che include conti chiusi, conti sostanzialmente svuotati e conti inattivi.

Non sono previsti oneri per le finanze pubbliche.

In conclusione, si propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento in esame.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2466:

sull'articolo 4, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2467:

sulla votazione finale, il senatore Marinello avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2523:

sull'articolo 3, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 2524:

sugli articoli 1,2,3,4 e 5, la senatrice Zanoni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Lo Giudice, Longo Fausto Guilherme, Mattesini, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Rubbia, Sciascia, Tocci, Torrisi, Turano, Vicari, Zavoli e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato;

Guerrieri Paleotti, per attività della 5a Commissione permanente; Marino Mauro Maria, per attività della 6^a Commissione permanente; Spilabotte, per attività dell'11^a Commissione permanente; Casson, Crimi e Stucchi, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Mussini, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 18 ottobre 2016, sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni delle Commissioni riunite 3a (Affari esteri, emigrazione) e 4a (Difesa), approvata nella seduta del 12 ottobre 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (COM (2016) 447 definitivo) (Doc. XVIII, n. 160);

sulla comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio "Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza" (JOIN (2016) 31 definitivo) (Atto comunitario n. 197) (Doc. XVIII, n. 161).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro economia e finanze

Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)

Conversione in legge del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (2567)
(presentato in data 18/10/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

5^a Commissione permanente Bilancio

Conversione in legge del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (2567)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1^o Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
(assegnato in data 18/10/2016).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 10 ottobre 2016, ha inviato un documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzati secondo le regole di contabilità nazionale, aggiornato al mese di giugno 2016 (Atto n. 862).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 ottobre 2016, ha presentato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Doc. CCVII, n. 2).

Mozioni

[BIGNAMI](#), [BONERISCO](#), [Maurizio ROMANI](#), [AMIDEI](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BISINELLA](#),

[BONDI](#), [CASALETTO](#), [CERONI](#), [COMAROLI](#), [LIUZZI](#), [MUNERATO](#), [PELINO](#), [PICCOLI](#), [PUPPATO](#), [REPETTI](#), [SIMEONI](#), [SOLLO](#), [STEFANI](#), [TOSATO](#), [ZIN](#) - Il Senato,

premesso che:

il diritto all'istruzione compare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU nel 1948, la quale ha stabilito (art. 26, comma 1) che "l'educazione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare è obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere generalizzata; l'accesso all'istruzione superiore deve essere aperto in piena uguaglianza a tutti sulla base del merito";

il protocollo addizionale del 1952 alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha stabilito, all'articolo 2, che "nessuno può vedersi rifiutato il diritto all'istruzione";

al diritto all'istruzione, è dedicato l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica italiana, il quale, dopo la solenne proclamazione che "la scuola è aperta a tutti", stabilisce l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, ed il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi, anche se privi di mezzi;

l'articolo 34 della Costituzione stabilisce infine che "la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso". Sarebbe riduttivo risolvere il diritto all'istruzione nella gratuità dell'istruzione inferiore e nelle provvidenze, volte a favorire la frequenza alla scuola, e cioè nelle prestazioni di assistenza scolastica. Il diritto all'istruzione è connotato, non solo dall'offerta di strutture di istruzione da parte dello Stato, dalla conformazione del sistema scolastico pubblico, ma anche dalla sua idoneità a superare le disomogeneità delle situazioni socio-culturali di partenza degli alunni con una modulazione dell'attività didattica adeguata alle specifiche esigenze dei singoli casi. In tal senso va interpretata la qualità del sistema scolastico in funzione di vari fattori, tra cui si possono annoverare, a titolo puramente esemplificativo, la realizzazione di un adeguato patrimonio di edilizia scolastica, la disponibilità delle attrezzature e dei sussidi necessari per i diversi tipi di attività didattica, il raggiungimento di un equo rapporto tra docenti e allievi, la qualificazione del personale docente, il prolungamento del tempo scolastico, l'adozione di specifiche misure di sostegno a favore degli alunni con disabilità, l'adeguamento delle attività didattiche alle esigenze e alle possibilità degli studenti, anche con lo svolgimento di corsi serali per i lavoratori e con l'attuazione di sperimentazioni didattiche;

la Costituzione, nello stabilire che "la scuola è aperta a tutti", dà rilievo giuridico alla situazione di chi richiede l'ammissione alla scuola pubblica. Nella sua attuazione l'aspetto maggiormente problematico è risultato quello dell'istruzione dei disabili;

la legislazione più recente, così come le sentenze della Corte costituzionale (fra tutte: Corte costituzionale, 8 giugno 1987, n. 215 e Corte costituzionale, 28 maggio 1975, n. 125) hanno cambiato radicalmente indirizzo per l'istruzione obbligatoria, sancendo il criterio di base dell'integrazione dei disabili, nelle strutture scolastiche ordinarie e l'utilizzazione di insegnanti con specifica preparazione professionale e gli altri opportuni interventi di sostegno. Inoltre la Corte costituzionale ha negato che il riferimento ai "capaci e meritevoli" contenuto nell'art. 34, terzo comma, della Costituzione, comporti l'esclusione dall'istruzione superiore dei disabili, in quanto incapaci, giacché ciò equivarrebbe a postulare, come dato insormontabile, una disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso apprestare gli elementi idonei a rimuoverla, tra i quali in primo luogo l'effettivo inserimento di tali soggetti nella scuola. La Corte ha quindi pronunciato una sentenza di tipo manipolativo, sostituendo l'espressione "Sarà facilitata" con "È assicurata"; in tal modo essa ha imposto ai competenti organi scolastici di non frapporre alla frequenza scolastica dei disabili o minorati impedimenti non consentiti e di dare attuazione alle misure di sostegno, che possano da loro essere concretizzate o promosse, in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero della normazione regionale, secondaria o amministrativa esistente;

considerato che:

ogni anno, con la ripresa delle attività scolastiche, si manifesta il problema della mancata assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni e agli studenti disabili dal primo giorno di scuola, con pesanti ricadute sui bambini e sui ragazzi più fragili e sulle famiglie;

la prassi della mancata assegnazione degli insegnanti di sostegno si pone in contrasto con il dettato della Costituzione e, in generale con l'articolo 24 della convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 3 marzo 2009, n. 18, in quanto lede i diritti all'istruzione e alla corretta formazione degli alunni disabili;

in particolare, la mancata assegnazione degli insegnati di sostegno rappresenta una violazione dell'articolo 24, comma 2, lettera (d) della Convenzione ONU, che stabilisce "le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione";

la protesta posta in essere in data 11 ottobre 2016 dalle famiglie e dagli alunni della scuola "Montessori" di viale Adriatico, quartiere Montesacro, a Roma, è emblematica della grave situazione di disagio, venutasi a creare nelle scuole, proprio per la mancata assegnazione degli insegnanti di sostegno, che comporta, di fatto, una inaccettabile esclusione degli alunni disabili dal diritto all'istruzione;

considerato inoltre che in data 10 settembre 2015 con l'atto di sindacato ispettivo 3-02180 si chiedeva al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di rendere pubblici i dati relativi alle ore di sostegno richieste e a quelle concesse agli studenti e agli alunni disabili nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, suddividendo i dati per regione e per provincia e, nella risposta, il Ministro non ha fornito alcuna indicazione, né della percentuale di ore coperte dagli insegnanti di sostegno rispetto al fabbisogno necessario, né di quali fossero le regioni e le province deficitarie, atteso che non è stato indicato il numero totale degli alunni disabili rispetto a cui parametrare quello dei docenti; ritenuto che:

la "Buona scuola" di cui alla legge n. 107 del 2015, non risolve ad avviso dei proponenti le problematiche legate all'assunzione degli insegnanti di sostegno che, per il nuovo anno scolastico 2016/2017, non sembrerebbero sufficienti a coprire le ore necessarie nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie;

molti studenti disabili non sono stati ammessi alla frequenza delle lezioni a causa della mancanza dell'insegnante di sostegno, a discapito della continuità didattica e in alcuni casi, sono gli stessi insegnanti di sostegno a chiedere il trasferimento di sede o il passaggio al ruolo comune, dopo 5 anni di permanenza sul posto di sostegno, come consentito dalla legge in vigore; il che non è privo di conseguenze per i bambini ed i ragazzi più fragili, che vengono lasciati, durante il percorso educativo, e costretti molto spesso a cambiare insegnante ogni anno con inevitabili disagi, impegna il Governo:

1) a dare piena attuazione al dettato degli articoli 3, 33, comma 2, e 34 della Costituzione e all'articolo 2 del protocollo addizionale del 1952 alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché all'articolo 24 della Convenzione dell'ONU per i diritti delle persone con disabilità, assicurando con ogni mezzo che non siano frapposti, alla frequenza scolastica dei disabili, impedimenti non consentiti, rendendo loro pienamente accessibili le misure di sostegno e assistenza personale concretizzate o promosse dai competenti organi scolastici, in virtù dei poteri-doveri loro istituzionalmente attribuiti, ovvero dalla normazione regionale, secondaria o amministrativa esistente;

2) ad assicurare, con ogni mezzo, la continuità didattica agli alunni e agli studenti disabili, anche prevedendo, nella legge di bilancio per il triennio 2017-2019, apposite misure di sostegno economico o compensative, alle famiglie dei disabili aventi diritto agli insegnanti di sostegno;

3) ad assicurare, nella legge di bilancio per il triennio 2017-2019, adeguate misure di sostegno ai fini previdenziali per il familiare di un disabile grave, che ad esso provvede in via continuativa.

(1-00659)

Interrogazioni

MALAN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la concessione dei 155,8 chilometri di tratte autostradali piemontesi della società Ativa SpA è scaduta il 31 agosto 2016; tale concessione ha registrato nel 2015 ricavi per 140,1 milioni di euro, di cui 72,1 di margine operativo lordo;

la concessione dei 164,9 chilometri dell'autostrada Torino-Piacenza scade il 30 giugno 2017; tale concessione ha registrato nel 2015 ricavi per 188,8 milioni di euro, di cui 114,2 di margine operativo lordo;

la concessione dei 154,9 chilometri dell'autostrada Ligure-Toscana il 31 luglio 2019; tale concessione ha registrato nel 2015 ricavi per 198,7 milioni di euro, di cui 119,5 di margine operativo lordo; è noto che il tempo necessario in questo settore dall'indizione di una gara all'assegnazione è di almeno 2 anni, con numerose eccezioni, tutte per eccesso, come la gara per l'autostrada A22 del Brennero indetta nel 2010 e fatta finire nel nulla nel 2016 a causa dell'intervento del Governo, o quella per l'autostrada Asti-Cuneo, decisa nel 2000, indetta nel 2003, assegnata nel 2005 e resa operativa solo del 2007;

il 23 luglio 2014, nella seduta delle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato, fu accolto l'ordine del giorno G/1541/24/10 e 13 a firma dell'interrogante e dei senatori Piccoli e Cuomo, che impegna il Governo, nel contesto del rafforzamento della competitività e della concorrenza anche nel settore delle concessioni autostradali, ad avviare entro il 31 dicembre 2014 le procedure delle gare per l'assegnazione delle concessioni autostradali scadute entro il 31 luglio 2014, ed entro il 30 giugno 2015 per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2017, che è il caso di Ativa e della Torino-Piacenza; tale impegno non è stato mantenuto dal Governo;

il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 178, comma 3, stabilisce che per le concessioni autostradali in scadenza entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso le procedure per la gara ad evidenza pubblica vanno indette nel più breve tempo possibile; purtroppo i commi 2 e 5 dello stesso articolo stabiliscono altresì che nel caso in cui le procedure non siano state completate alla scadenza della concessione precedente, la stessa prosegue sulla base delle condizioni contrattuali previgenti, cioè senza tener conto del fatto che con lo spirare del tempo previsto della concessione tutti gli investimenti dovrebbero essere ammortizzati, e pertanto tutto il margine operativo lordo dovrebbe diventare utile; in pratica, si tratta di una proroga a condizioni di estremo favore;

il Ministro in indirizzo ha più volte affermato che l'assegnazione delle concessioni mediante gara è la regola e non l'eccezione, e in particolare, nella seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata del 26 maggio 2016 al Senato, ha assicurato che erano già state avviate le procedure per le gare relative a Ativa e alla Torino-Piacenza;

ad oggi, tuttavia, non si ha notizia di alcun passo decisivo in tal senso, ed è ormai da tempo chiaro che i ritardi accumulati porteranno all'applicazione di quella sorta di proroga implicita prevista dall'art. 178;

ipotizzando un utile pari al 5 per cento dei ricavi, quota ampiamente remunerativa, specie in relazione all'ingente entità dei ricavi stessi e al basso rischio connesso, è noto oggi che ogni giorno che trascorre consente al concessionario un ulteriore utile di 178.000 euro per Ativa e 287.000 per la Torino-Piacenza, ovvero 5,4 e 8,7 milioni di euro al mese, cifra che potrebbe essere pressoché azzerata a vantaggio degli utenti o dell'erario, fermo restando che questo calcolo prevede un utile del 5 per cento; il comma 4 dell'articolo 178 del nuovo codice degli appalti prevede inoltre che ordinariamente vanno indette le procedure per le gare di appalto almeno 24 mesi prima della scadenza della concessione; per l'autostrada Ligure-Toscana, dunque, si è ormai a 9 mesi da tale scadenza e sarebbe opportuno un anticipo piuttosto che un ritardo, in presenza del quale, alla luce dei criteri descritti, si realizzerebbe un ingiustificato super-utile per il concessionario di 300.000 euro al giorno, ovvero oltre 9 milioni di euro al mese;

in tutti e tre i casi citati la società concessionaria fa capo al gruppo guidato dai fratelli Gavio, più volte indicati dalla stampa come finanziatori degli eventi dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri,

Matteo Renzi; in nessuno dei 3 casi la concessione è stata conferita a seguito di gara, si chiede di sapere:

per quale motivo non siano ancora partite le gare per l'assegnazione delle concessioni della rete Ativa e dell'autostrada Torino-Piacenza, pur essendoci in tal senso anche un impegno del Governo risalente al 23 luglio 2014;

quando partiranno le gare per le concessioni della rete Ativa, dell'autostrada Torino-Piacenza e dell'autostrada Ligure-Toscana.

(3-03233)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMPANELLA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in un contesto regionale già deficitario, la situazione delle infrastrutture della provincia di Enna appare particolarmente grave, con un indice di dotazione fra i più bassi del Paese ed uno stato di manutenzione caratterizzato da ritardi e carenze di tale rilievo da mettere in discussione il diritto alla mobilità delle persone ed il normale funzionamento dell'economia locale;

la carenza infrastrutturale e le gravi problematiche concernenti l'esecuzione delle opere già programmate riguardano la rete stradale, la rete ferroviaria e la rete di distribuzione delle acque, settori tutti caratterizzati da un forte rallentamento degli investimenti pubblici e delle opere manutentive, con il rischio di accettare la marginalizzazione e la crisi delle attività produttive;

in particolare, risultano chiuse al traffico o con gravi problemi di manutenzione la strada provinciale 41 che collega Centuripe con Catania, la strada statale 575 di Troina, il collegamento fra l'autostrada Palermo-Catania e l'area di Gagliano e Troina, la strada provinciale che collega Piazza Armerina con il suddetto tratto autostradale, la strada di collegamento fra Enna e Nicosia, nonché varie opere stradali di primario rilievo della stessa città di Enna, fra le quali la strada provinciale panoramica che dovrebbe consentire la visita del castello di Lombardia;

l'opera stradale di scorrimento veloce, che avrebbe dovuto collegare Santo Stefano di Camastra a Gela (cosiddetta nord-sud) presenta gravi ritardi nella realizzazione, a causa di problematiche connesse alla gestione delle gare di appalto e alle ripetute vicende giudiziarie, che hanno coinvolto le imprese appaltatrici;

lo stato delle ferrovie operative nel comprensorio di Enna ed i loro collegamenti con la rete regionale risultano oltremodo carenti, in un contesto regionale, in cui dei 1.379 chilometri di rete, solo 188 sono operativi a doppio binario;

in assenza di un salto qualitativo delle opere manutentive e della dotazione infrastrutturale, il ritardo competitivo dell'economia della provincia di Enna rischia di aggravarsi, con particolare riferimento anche alle potenzialità inespresse del comparto turistico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente promuovere, d'intesa con la Regione Sicilia, un programma straordinario di interventi volto ad incrementare e completare gli interventi di manutenzione e ripristino della rete stradale della provincia di Enna, nonché a disporre il completamento di opere infrastrutturali di primario rilievo, fra le quali il completamento dello scorrimento veloce Nord-Sud (S. Stefano di Camastra - Gela), della ferrovia veloce Catania-Palermo, il rifacimento e consolidamento della strada provinciale per Enna (cosiddetta panoramica), il completamento e rifacimento delle reti irrigue, con particolare riferimento alla realizzazione del canale di adduzione a gravità dal serbatoio Pozzillo alla diga Sciaguana, alla costruzione delle traverse di derivazione a servizio di quest'ultimo invaso e al rifacimento della rete irrigua dipendente dalla diga Nicoletti;

se non ritenga opportuno prevedere nella legge di bilancio per il 2017 un apposito stanziamento, dedicato alla manutenzione e allo sviluppo di infrastrutture indispensabili allo sviluppo dell'economia e alla mobilità delle persone residenti nella provincia di Enna, al fine di colmare, almeno parzialmente, l'attuale grave *deficit* delle reti in esercizio.

(4-06525)

[ARRIGONI, STEFANI, CONSIGLIO, TOSATO, DIVINA, COMAROLI](#) - *Al Ministro dell'interno -*
Premesso che:

in base alle vigenti disposizioni di legge, in particolare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, allo straniero che ne faccia domanda è concesso un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo, che costituisce titolo per rimanere nel territorio nazionale per 6 mesi, rinnovabili fino alla decisione delle competenti autorità in merito all'accoglimento della sua richiesta di protezione internazionale;

allo straniero in possesso del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo può essere riconosciuta, come una forma della convivenza anagrafica prevista dall'articolo 6, comma 2, del regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, anche la permanenza in un centro di accoglienza, purché sia accertata entro 45 giorni come dimora abituale;

in base all'articolo 5 del decreto legislativo, n. 142, l'accertamento, e persino la presunzione, della dimora abituale danno diritto allo straniero titolare di permesso di soggiorno provvisorio per richiesta di asilo di esigere l'iscrizione immediata all'anagrafe del Comune in cui si trova;

in base all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 286 del 1998, la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di 3 mesi presso un centro di accoglienza;

lo straniero iscritto all'anagrafe che si allontana definitivamente dal centro di accoglienza in cui abitualmente dimorava è tenuto a presentare istanza di iscrizione nel nuovo Comune di residenza, mentre il responsabile della struttura in cui lo straniero si trovava deve segnalare al competente ufficio anagrafico comunale l'allontanamento dello straniero, onde permettere la cancellazione del suo nome; il mancato accertamento del soggiorno nella dimora abituale è motivo di rigetto della domanda di iscrizione, che viene comunicato con un preavviso che permette entro 10 giorni allo straniero interessato di rispondere con le proprie osservazioni;

la mancata presentazione di osservazioni o il loro rigetto determinano il rifiuto definitivo della domanda di iscrizione all'anagrafe;

diverse disposizioni rallentano la cancellazione o il rigetto del rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, con incombenze onerose per i Comuni quali costi e impegno di personale, posto che l'accertamento di irreperibilità implica almeno un anno di tentativi falliti di trovare lo straniero al suo indirizzo presunto, mentre, in caso di scadenza del permesso di soggiorno, il lasso di tempo per pervenire alla cancellazione è di almeno 7 mesi dal suo spirare;

per pervenire alla cancellazione per irreperibilità dello straniero che si è allontanato, il Comune di residenza deve dar corso alle procedure di avvio del procedimento ai sensi del regolamento anagrafico tramite spedizione di lettera raccomandata andata-ritorno o notifica tramite messo comunale. L'attivazione delle procedure implica per i Comuni un impegno economico e di personale;

in questo lungo arco di tempo, lo straniero può lasciare il territorio nazionale o entrare in una condizione di clandestinità, senza per questo perdere i benefici e i servizi in suo favore che vengono dalla sua iscrizione ad un'anagrafe di un Comune del nostro Paese;

stando a quanto si afferma nella circolare emanata il 17 agosto 2016 dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, infine, l'iscrizione all'anagrafe ottenuta con la concessione del permesso di soggiorno sarebbe titolo sufficiente per reclamare anche il rilascio della carta d'identità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo giudichi effettivamente l'iscrizione all'anagrafe comunale un titolo sufficiente alla concessione della carta d'identità allo straniero in possesso di un permesso di soggiorno per richiesta di tutela internazionale;

se ritenga di escludere la possibilità che un richiedente asilo iscritto all'anagrafe comunale possa beneficiare di servizi di *welfare* comunali;

se non ritenga opportuno intervenire sulla normativa vigente, per rendere più veloci i tempi necessari

alla cancellazione dello straniero irreperibile o cui non possa più essere rinnovata l'iscrizione nell'anagrafe comunale a causa dello spirare del termine previsto di validità del suo permesso di soggiorno, sia per poterlo tempestivamente privare anche della carta d'identità eventualmente concessa che per risparmiare ai Comuni gli oneri di bilancio connessi all'erogazione di servizi in favore di chi non dimora più nel territorio di competenza.

(4-06526)

CAMPANELLA, BOCCINO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

con l'entrata in vigore della legge n. 226 del 2004 è stata istituita la figura del volontario in ferma prefissata (VFP) di uno e 4 anni. Il volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) rappresenta il completamento della professionalizzazione della forza armata;

l'ammissione alla ferma avviene tramite concorso pubblico e previo giudizio di idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato, entro il compimento del venticinquesimo anno di età;

dopo le selezioni, i giovani vengono avviati ai reparti di addestramento dislocati su tutta Italia e al termine della fase di addestramento viene assegnato l'incarico presso il reparto di destinazione dove i soldati acquisiscono, tra l'altro, la capacità di operare con i mezzi tecnologici impiegati dall'Esercito; la ferma dei volontari prefissata è annuale, rinnovabile per 2 successive rafferme e il compimento di un anno effettivo di servizio consente di partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di 4 anni (VFP4) nelle altre forze armate italiane, entro il compimento del trentesimo anno di età;

al termine della ferma nell'Esercito i soldati volontari in ferma prefissata potranno inoltrare domanda utile a concorrere per i concorsi riservati per la nomina a volontario in servizio permanente ed il transito nella categoria dei graduati, divenendo, quindi, militare professionista a tutti gli effetti e fruendo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oppure accedere ai concorsi nel Corpo militare della Croce rossa italiana, nella Polizia di Stato, nei Carabinieri, nella Guardia di finanza, nel Corpo forestale dello Stato, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il passaggio in servizio permanente avviene attraverso un concorso a numero chiuso, per titoli maturati negli anni e per immissione. Nel caso di mancato transito, il militare in ferma prefissata di 4 anni avrà diritto ad una raffferma di 2 anni, durante la quale potrà nuovamente accedere al concorso per volontario in servizio permanente e, nel caso in cui nemmeno in questi 2 anni riuscisse a transitare, usufruirebbe di un'ulteriore ed ultima raffferma di 2 anni;

considerato che:

a quanto risulta, i posti disponibili per divenire volontari in servizio permanente risultano nettamente inferiori al numero degli arruolati (circa un quinto) e moltissimi militari in ferma prefissata potrebbero, dopo un lungo periodo di servizio allo Stato italiano, ritrovarsi anche a 38 anni disoccupati, con grosse difficoltà a ricollocarsi, sia per ragioni di età che di specificità della loro esperienza lavorativa;

appare necessario un impegno concreto del Governo al fine di attivare tutti gli strumenti possibili per garantire ad un numero maggiore di personale "precario" dell'Esercito italiano il passaggio in servizio permanente ed in alternativa porre in essere una piattaforma capace di assicurare il loro reinserimento anche in realtà diverse da quelle di provenienza, laddove abbiano svolto il servizio senza demeritare, si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda attuare al fine di ridimensionare il "precariato" militare e se non ritenga opportuno rimodulare i concorsi di accesso al servizio permanente per i volontari in ferma prefissata, incrementando la disponibilità degli accessi tenendo conto del numero degli arruolati, insieme alle esigenze del Ministero della difesa.

(4-06527)

CERONI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'ordinamento della Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", non contemplava la prescrizione dei contributi pensionistici;

con effetto a partire dal 1° gennaio 1996, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, commi 9 e 10, è stato introdotto, anche negli ordinamenti delle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione

generale obbligatoria (come la CPDEL), il principio della prescrizione decennale dell'obbligo di versare i contributi, con la conseguenza che una volta scaduto detto termine questi ultimi non possono più essere versati;

per l'applicazione della normativa non risulterebbero emanate dall'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) alcune istruzioni. Per le situazioni anteriori alla legge n. 335 del 1995, il medesimo istituto ha sempre applicato le disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610. In base a tali disposizioni, la liquidazione del trattamento di pensione si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi;

inoltre, per i servizi prestati nell'ultimo decennio, immediatamente anteriore alla data dell'avvenuto versamento dei contributi, è ammessa la sistemazione dell'iscrizione con relativo pagamento dei contributi, oltre sanzioni ed interessi. Invece, per i servizi che si collocano oltre il decennio antecedente all'inizio del versamento dei contributi, l'articolo 31 prevede che vengano valutati per la pensione, ponendo però la relativa quota a carico del datore di lavoro che ha omesso il pagamento dei contributi previdenziali;

premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

i due sistemi si differenziano per l'entità del peso economico che deve sostenere il datore di lavoro. Difatti il primo modello è stato normalmente applicato dall'INPS di Ascoli Piceno fino a metà del 2015: gli enti iscritti provvedevano a presentare una domanda di sistemazione contributiva, allegando il modello 103/S recante l'esposizione degli imponibili e dei contributi dovuti ma non versati, poi la sede provinciale si occupava del conteggio della sanzione e degli interessi, trasmettendo il tutto all'ente per il pagamento;

verso la fine dell'anno 2015, la sede provinciale di Ascoli Piceno ha bloccato tutte le pratiche di sistemazione contributiva presentante con il modello 103/S dagli enti datori di lavoro, dicendo che le stesse erano all'esame della Direzione regionale INPS;

vista l'urgenza della definizione di qualche domanda di sistemazione contributiva, perché decisiva per il conseguimento a breve termine del diritto alla pensione, si è richiesto un incontro con il direttore regionale dell'INPS, dottor Fiorino, il quale avrebbe affermato che da lì in avanti sarebbe stato applicato il secondo modello a tutti i casi di valutazione ai fini pensionistici di periodi scoperti da contribuzione, anche se questi si collocano temporalmente entro il decennio antecedente l'inizio del versamento contributivo;

nel corso dell'incontro non si sarebbe mai entrati nel merito della legittimità dell'applicazione del sistema più oneroso, poiché il colloquio sarebbe stato finalizzato a conoscere il solo blocco di tutte le domande di sistemazione contributiva;

da notizie in possesso dell'interrogante, in seguito all'incontro, si sarebbe venuti a conoscenza di due casi in cui la sede di Ascoli Piceno ha fatto conoscere ai datori di lavoro, che avevano fatto domanda di sistemazione contributiva, l'onere calcolato con il secondo modello;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

uno di questi casi è quello rappresentato dal signor Gabriele Crescenzi, ex dipendente a tempo determinato del Comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) dal 22 novembre 1978 al 4 marzo 1980;

in data 29 luglio 2014, il Comune, prima di rilasciare il PA04 per certificare il servizio prestato dal signor Crescenzi, accortosi che tale servizio non era assistito dal versamento contributivo, ha provveduto a chiedere la sistemazione contributiva all'INPS di Ascoli Piceno;

quest'ultima non ha fornito risposta alcuna sino al 27 gennaio 2015 quando, con posta elettronica certificata, ha comunicato di non poter procedere a denunciare con DMA2 il periodo per il quale era stata richiesta la situazione contributiva;

nello specifico ha comunicato di compilare un quadro V1, causale variazione 2, senza badare al fatto che tali indicazioni sarebbero state impraticabili, perché con la DMA2 non si possono denunciare periodi precedenti al 2005, pena l'incorrere in un errore bloccante;

puntualmente la DMA2, redatta secondo le erronee istruzioni dell'INPS di Ascoli Piceno, non supera il

programma di controllo per errore bloccante del sistema ed il Comune di Ripatransone ha aggirato l'ostacolo indicando come periodo di riferimento non quello corretto (dal 22 novembre 1978 al 4 marzo 1980) ma uno qualsiasi;

procedendo in tale maniera è stato denunciato un imponibile di 719,40 euro pari a quello riportato sul modello 103/S, indicando quale periodo di riferimento luglio 2014, scelto perché contestuale alla domanda di sistemazione contributiva;

il 3 novembre 2015, il Comune di Ripatransone ha spedito telematicamente la DMA2, quadro V1 causale 2, come richiesto dall'INPS e quest'ultima, il 9 novembre successivo, ha comunicato al Comune di aver proceduto all'inserimento dei dati del signor Crescenzi nella DMA2;

il 23 novembre 2015, l'INPS di Ascoli Piceno ha emesso il provvedimento di costituzione di posizione assicurativa, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, includendovi anche il servizio fatto al Comune di Ripatransone;

il 16 febbraio 2016, l'INPS di Ascoli Piceno, a firma del dirigente Castelli, ha revocato il provvedimento del 23 novembre 2015 e ne ha redatto un altro senza il servizio del Comune di Ripatransone;

il 17 maggio 2016, attraverso posta elettronica certificata, l'INPS di Ascoli Piceno ha chiesto al Comune di Ripatransone il pagamento di 3.251,78 euro per la valutazione del servizio del signor Crescenzi, senza allegare il conteggio dell'onere;

il 28 settembre 2016, attraverso posta elettronica certificata, il Comune ha chiesto di conoscere tutti gli elementi di calcolo che hanno condotto alla predetta somma e si è riservato di valutare se l'articolo 31 della legge n. 610 del 1952 sia stato applicato correttamente,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede coinvolti, rispettivamente, il Comune di Ripatransone e l'INPS di Ascoli Piceno;

per quali ragioni il programma di controllo per il conteggio dei contributi contenga un errore bloccante del sistema che non permette il corretto calcolo di quelli accumulati prima del 2005 e se intenda attivarsi per superare tale ostacolo informatico;

se ritenga che sia stato applicato in maniera pedissequa quanto disposto dall'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, per quanto riguarda il calcolo dell'onere, da parte dell'INPS, per il pagamento dei contributi del signor Crescenzi.

(4-06528)

STEFANI - *Ai Ministri dell'interno, della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la realizzazione del nuovo ospedale di Padova, opera strategica per la sanità padovana e veneta, rappresenta una delle opere più importanti per tutto il Veneto;

il quotidiano "La Stampa", nell'edizione di lunedì 16 giugno 2014, riportava la notizia secondo cui ci sarebbe un nuovo filone di indagine sulla sanità veneta, mettendola in relazione con il caso "Mose" e i fatti veneziani, e che, secondo quanto riportato dal giornale piemontese, sarebbero evidenti i collegamenti tra politica, imprese e «faccendieri», già implicati nelle indagini riguardanti il Mose, e tra questi anche l'ex Presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, seduti al tavolo delle trattative per la costruzione del nuovo ospedale di Padova;

sul "Corriere del Veneto" di venerdì 18 agosto 2016 si riportava la notizia, secondo cui, tra le intercettazioni registrate nell'inchiesta del Mose tra l'ex presidente del consorzio Venezia Nuova, Giovanni Mazzacurati, e Baita, ex amministratore delegato della Mantovani, risulterebbe come gli stessi avessero allargato lo sguardo anche sull'ospedale di Padova, e che di questo tema si sarebbe parlato già nel 2011 con il sindaco *pro tempore* di Padova, Flavio Zanonato, nel corso di una cena presso un noto ristorante padovano;

la realizzazione esecuzione del nuovo ospedale di Padova, nelle volontà del sindaco *pro tempore*

Zanonato, sarebbe dovuta avvenire in un'area, quella di Padova ovest, dove nei pressi attualmente sorge lo stadio Euganeo e su un'area di circa 500.000 metri quadri, la cui titolarità è riconducibile a numerosi proprietari;

tra questi ultimi figurerebbe anche un'azienda vicentina, che, a cavallo tra il 2003 ed il 2006, aveva acquistato un'area di circa 10 ettari censita dal Catasto Terreni come seminativo arborato, la destinazione urbanistica del Comune di Padova dell'area è "Area a Parco- Impianti sportivi ed attrezzature interesse territoriale", e l'oggetto statutario di tale azienda risulterebbe essere attività commerciale di grande distribuzione;

nell'ottobre 2014, dopo la decisione dell'amministrazione comunale di Padova del precedente mese di luglio di non procedere ulteriormente con la progettazione della costruzione del nuovo ospedale nel sito di Padova ovest, scelta peraltro deriva dal fatto che non erano stati correttamente imputati i maggiori costi che la stessa amministrazione comunale avrebbe dovuto sostenere per la realizzazione di opere infrastrutturali ed espropri, Finanza e Progetti SpA, società che aveva presentato, già nel 2012 alla Regione Veneto la proposta per la realizzazione del medesimo ospedale a Padova ovest, secondo lo schema *project in financing*, ha presentato, avverso la Regione Veneto, l'azienda ospedaliera di Padova e il Comune di Padova, ricorso al TAR Veneto;

in tale ricorso, la società vicentina chiedeva la condanna, ciascuno in ragione delle proprie responsabilità, e tra questi anche del Comune di Padova, al risarcimento per ritardo procedimentale dei danni conseguenti alla decisione di non dare seguito alla realizzazione del nuovo ospedale di Padova nell'area ovest, danni che sarebbero stati stimati in circa 22,5 milioni di euro;

il TAR Veneto, tuttavia, nella sua sentenza del 25 maggio 2015, precisava come alcuna responsabilità e quindi alcun risarcimento era dovuto dal Comune di Padova nei confronti Finanza e Progetti SpA, allorquando "in sede di annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo per difetto d'istruttoria e di motivazione, l'accertamento di tali illegittimità può condurre soltanto al riesame dell'atto medesimo, senza alcun accertamento circa la spettanza, con valutazione ora per allora, del bene della vita la cui ricorrente aspira";

il "Gazzettino" di Padova di lunedì 3 ottobre 2016 e il "Corriere del Veneto" di martedì 4 ottobre riportano la notizia secondo cui sarebbero in atto delle pressioni su alcuni consiglieri comunali di Padova, allo scopo di scongiurare la realizzazione del nuovo ospedale a Padova est, ovvero nell'area individuata dal Comune di Padova, dalla Regione Veneto, dall'università e dall'azienda ospedaliera di Padova quale nuova ubicazione dell'ospedale cittadino, e la cui definitiva approvazione sarà a breve licenziata da tutti gli enti interessati,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e se lo stesso non ritenga utile, alla luce del fatto che la vicenda riguarda anche esponenti politici di primo piano, che venga prontamente verificato quali siano gli eventuali gradi di responsabilità delle persone coinvolte dalla vicenda stessa.
(4-06529)

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.